

CCCLXXVII.

SEDUTA POMERIDIANA DI VENERDÌ 16 DICEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEI VICEPRESIDENTI BUCCIARELLI DUCCI E LI CAUSI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi	18370	BOTTONELLI 18400
Disegni di legge:		MANGO 18408, 18409, 18415 18420, 18421
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	18370	CACCIATORE 18409, 18410, 18416 18417, 18418, 18420, 18423
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	18405	SULOTTO 18409, 18412
Disegni di legge (Seguito della discussione e approvazione):		TITOMANLIO VITTORIA 18412, 18418
Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (2617)	18371	PIERACCINI 18416, 18418
PRESIDENTE 18371, 18401, 18406,	18423	CAPRARA 18416
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	18371	MICELI 18417
GONELLA GIUSEPPE 18372, 18377, 18378 18397, 18398, 18407, 18419 18420, 18421, 18422, 18423	18377	MARICONDA 18420
AMENDOLA PIETRO 18373, 18377 18418, 18422	18422	BELOTTI 18422
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	18375	DANTE 18424
18392, 18405, 18414, 18417, 18418 18420, 18421, 18422, 18423	18376	Delega al Governo ad emanare provvedi- menti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal trattato istitutivo della Comunità economica europea e per an- ticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune (2664)
GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 18395, 18400, 18406, 18407, 18415, 18417 18420, 18421, 18422, 18423, 18424	18406	PRESIDENTE 18406
BREGANZE 18377, 18381, 18414, 18424		Proposte di legge:
BIGNARDI 18380, 18420, 18421		<i>(Annunzio)</i> 18370
ORIGLIA 18381, 18412		<i>(Approvazione in Commissione)</i> 18370
COMANDINI 18382, 18399, 18408 18414, 18419		<i>(Deferimento a Commissione)</i> 18404
AMATUCCI 18384, 18397		<i>(Rimessione all'Assemblea)</i> 18371
ROMANO BRUNO 18384, 18397		Auguri per il Natale e Panno nuovo:
RAFFAELLI 18384, 18399, 18401		PRESIDENTE 18425
PREZIOSI OLINDO 18387, 18397, 18401 18410, 18419, 18423		FANFANI, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i> 18425
DE VITA 18387		Interrogazioni e Interpellanze (Annun- zio):
BERSANI 18388, 18399, 18402, 18417		PRESIDENTE 18428, 18444
BARBIERI 18388, 18399, 18405 18406, 18420		PAJETTA GIULIANO 18444
FRANCAVILLA 18391		RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 18444
BORELLINI GINA 18391, 18400		ROBERTI 18444
PAOLUCCI 18392, 18401		Sui lavori della Camera:
MAZZONI 18397, 18402, 18411, 18416		PRESIDENTE 18426
PALAZZOLO 18397, 18401		CAPRARA 18426
DEGLI OCCHI 18398		Votazioni segrete. 18402, 18426
DE PASQUALE 18399, 18401, 18413 18422, 18424		

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

La seduta comincia alle 16,30.

TOGNONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bettiol e Perdonà.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

BUCALOSSO e REPOSSI: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (2672);

FERRI e CODIGNOLA: « Attribuzione in proprietà al comune di Arezzo dell'immobile già denominato " Casa della G.I.L. " di Arezzo e sua destinazione a sede del convitto nazionale " Vittorio Emanuele II " » (2673);

CUTTITA ed altri: « Valutazione dello stipendio base per la determinazione del trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, degli enti locali, e del personale assimilato » (2674).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'altra, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Informo che nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (*Affari costituzionali*):

« Stato giuridico degli operai dello Stato » (2390), con modificazioni e dichiarando nello stesso tempo assorbite le proposte di legge Cappugi ed altri: « Modifica delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli operai statali » (121), Macrelli: « Norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato » (265) e Novella ed altri: « Statuto degli operai dello Stato » (871), le quali saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno;

dalla II Commissione (*Affari interni*):

Senatore SCHIAVONE: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1960, n. 583, relativo alle disposizioni sulla cinematografia » (*Approvata dal Senato*) (2659);

BORIN e SIMONACCI: « Proroga, con modificazioni ed aggiunte, delle disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, modificate e integrate con la legge 22 dicembre 1959, n. 1097, sulla cinematografia » (*Modificata dalla I Commissione del Senato*) (2478-B);

dalla VI Commissione (*Finanze e tesoro*):

« Proroga del termine della gestione del servizio di tesoreria statale » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (2661);

Senatore MINIO: « Modifica dell'articolo 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 » (*Approvata dalla V Commissione del Senato*) (2642);

BIMA: « Elevazione a lire cinque miliardi del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1512 » (*Modificata dalla V Commissione del Senato*) (2163-B);

« Miglioramenti alle quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti statali in attività ed in quiescenza » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (2635);

« Modifica delle norme per le promozioni ad ispettore superiore tecnico o direttori di stabilimento di seconda classe e ad ispettore superiore amministrativo nei ruoli del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (2629);

dalla VIII Commissione (*Istruzione*):

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Ordinamento dell'istituto statale " Augusto Romagnoli " di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista » (*Modificata dalla VI Commissione del Senato*) (1945-B);

ROFFI ed altri: « Norma integrativa del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, concernente gli esami di abilitazione all'insegnamento » (1909), con modificazioni;

« Istituzione di quattro nuovi posti di professore di ruolo nelle università e negli istituti di istruzione superiore » (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (1919).

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di stamane della VIII Commissione (Istruzione) in sede legislativa il prescritto numero di componenti la Commissione ha chiesto, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento, la rimessione all'Assemblea della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bologna ed altri: « Istituzione di posti gratuiti nei convitti "Fabio Filzi" di Gorizia e "Nazario Sauro" di Trieste della Opera assistenza profughi giuliani e dalmati e nei convitti nazionali » (1041).

La proposta di legge, pertanto, resta assegnata alla stessa Commissione in sede referente.

Seguito della discussione del disegno di legge:**Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (2617).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani.

Come la Camera ricorda, nella odierna seduta antimeridiana si sono avute le repliche del relatore e del ministro.

Si dia lettura dell'unico ordine del giorno presentato.

TOGNONI, *Segretario*, legge:

« La Camera,

considerato che la disciplina delle locazioni è strettamente connessa al più ampio problema della casa cui sono particolarmente interessati i ceti più bisognosi,

impegna il Governo

a presentare entro due mesi un piano pluriennale per l'edilizia popolare ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'ordine del giorno Pieraccini tocca un tema di altissima importanza sociale e, direi, morale, che incontra la piena sensibilità del Governo negli intendimenti e nelle finalità, come è emerso anche dalle dichiarazioni di stamane del ministro Gonella, dagli accenni chiarissimi del relatore sia nella relazione scritta sia nella replica. Incrementare l'edilizia popolare è la meta ultima, mirando alla quale è certo che si porta il più alto contributo anche alla soluzione del problema dei fitti, secondo la stessa impostazione

del Governo, il quale intanto vuole giungere ad una situazione di libero mercato, in quanto siano soddisfatte soprattutto le esigenze fondamentali dei ceti popolari.

Premessa questa adesione di massima — adesione schietta e piena — devo dichiarare che l'ordine del giorno non è accettabile nella forma, per il solo fatto che prevede un termine di tempo, per di più ristretto. Non si può, fin da oggi, secondo l'avviso del Governo, vincolare in rigidi e ristretti termini di tempo una attività così complessa, e proprio per la ragione che alla realizzazione di una politica di edilizia popolare si intende mirare con tutte le forze.

Con questo spirito vorrei pregare l'onorevole Pieraccini, di cui abbiamo apprezzato, per altro, l'intervento, di non insistere per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Pieraccini non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo ordine del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli, identici nei testi della Commissione e del Governo. Si dia lettura dell'articolo 1.

TOGNONI, *Segretario*, legge:

« I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, già prorogati dall'articolo 1 della legge 1° maggio 1955, n. 368, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1964, salvo quanto è disposto nell'articolo successivo.

Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel primo comma è sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva.

La data del 31 dicembre 1960, prevista nel terzo comma dell'articolo 1 della legge 1° maggio 1955, n. 368, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1964 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Palazzolo, Marzotto e Spadazzi hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« I contratti di locazione di immobili urbani, già prorogati dall'articolo 1 della legge 1° maggio 1955, n. 368, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1964 qualora trattisi di abitazioni economiche e popolari di consistenza non superiore a tre vani e fino al 31 dicembre 1963 negli altri casi, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

Gli onorevoli Giuseppe Gonella e Manco hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« I contratti di locazione di immobili urbani, già prorogati dall'articolo 1 della legge 1° maggio 1955, n. 368, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1963, salvo quanto è disposto nell'articolo successivo »;

di sostituire, al terzo comma, le parole: « 31 dicembre 1964 », con le altre: « 31 dicembre 1963 »;

di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Con il 1° gennaio 1964 è ristabilita la piena libertà delle contrattazioni in materia di affitti, qualunque sia il genere degli immobili e dei locali a cui essi si riferiscono ».

L'onorevole Giuseppe Gonella ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GONELLA GIUSEPPE. Con i primi due emendamenti il nostro gruppo propone un termine, per la proroga, più breve di quello previsto dal disegno di legge. Si tratta di una proposta che ha una sua ragione di essere, inquadrandosi essa in quel piano dal quale siamo partiti per tutti i nostri emendamenti ed in quelle considerazioni, osservazioni, eccezioni e critiche che ci hanno spinto a contrastare il disegno di legge così come è formulato.

E qui bisogna che io, sia pure superficialmente e brevemente, accenni al nostro punto di partenza. Innanzi tutto, ci troviamo dinanzi ad un disegno di legge di carattere definitivo. Tanto il ministro, quanto l'egregio relatore hanno insistito sugli agganciamenti con i provvedimenti degli anni precedenti, ma hanno dimenticato o non hanno tenuto presente che altro è proporre una legge che disciplini una materia nel tempo, sapendo cioè già in partenza che si regola una determinata materia temporaneamente, ed altro è presentare un provvedimento che deve essere definitivo, che deve risolvere un problema in via definitiva. Se prescindiamo da questa impostazione, non potremo mai trovare un accordo e, in un certo senso, il colloquio si disarticola.

Ecco perché aderiamo senz'altro al concetto che i provvedimenti di legge del 1950, del 1955 e quelli precedenti avevano una loro ragione di essere, consideravano cioè il blocco in un limite determinato di anni e consideravano certi aumenti in una data gradualità e secondo un *quantum* annuale. Ma quando nel Governo è l'intenzione sincera di

considerare definitivo questo provvedimento, allora è necessario articolarlo coerentemente con questo punto di partenza, procedendo alle necessarie modifiche, tra le quali, fondamentale, quelle di cui al nostro emendamento aggiuntivo.

Anche per questo — *per incidens* e senza entrare nel merito — avrei desiderato parlare sull'ordine del giorno Pieraccini, e ciò proprio perché il nostro gruppo ha considerato l'intero provvedimento in una visione completa del problema delle locazioni a cui le varie norme si collegano.

Noi riteniamo che il problema non sia semplicemente di aumentare del 20, del 25, del 40 per cento o di non aumentare affatto i canoni per un periodo determinato di anni; il problema non è, a parer nostro, di prorogare per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque anni il regime vincolistico; il problema è quello di risolvere, per il momento in cui il regime vincolistico verrà definitivamente a cessare, il problema della casa per tutti, soprattutto per quelle categorie e per quelle classi non abbienti o comunque meno fortunate. Perché il problema delle case per abbienti, per coloro cioè che possono affrontare la spesa e sostenere il peso di un canone qualunque, è già risolto, come suol dirsi, in partenza.

Noi abbiamo indicato la data del 31 dicembre 1963. Perché? L'abbiamo indicata perché il Parlamento e il Governo si impegnino ad avviare, non dico a risolvere, nello scorcio di pochi mesi, il cruciale problema dell'edilizia popolare ed economica. Ecco perché avevamo avanzato una proposta di sospensione, di un rinvio cioè puro e semplice del provvedimento: perché il problema delle locazioni fosse responsabilmente affrontato, soprattutto il problema delle case popolari.

Ecco la ragione della nostra indicazione. Il termine del 31 dicembre 1964 l'abbiamo ritenuto troppo lontano; preferiamo un termine più vicino di scadenza, in modo che il processo, diremo così, osmotico fra svincolo degli appartamenti a fitto bloccato ed ingresso sul mercato delle nuove abitazioni costruite, dei nuovi appartamenti a regime libero attraverso la legge della domanda e della offerta, possa attuarsi convenientemente.

Abbiamo anche proposto un altro emendamento, allo scopo di impegnare il legislatore all'integrale soppressione del blocco alla fine dell'attuale proroga.

Questa mattina, l'egregio relatore onorevole Guerrieri si è appellato alla conoscenza ed esperienza giuridica e legislativa che ab-

biamo, per affermare che non è possibile vincolare quella che sarà domani la volontà del legislatore. E l'onorevole ministro ha ripetuto l'eccezione. Ma noi non abbiamo inteso questo, non abbiamo dato, cioè, una patente di sfiducia alle Camere ed ai governi futuri: abbiamo voluto soltanto impegnare quella che è la responsabilità dell'attuale Governo e dell'attuale Parlamento, fissare un termine perentorio oltre il quale il regime vincolistico dovrà senz'altro cessare. E mi sembra che ciò sia onesto.

Non vi è nulla di assoluto nella vita; tutto è relativo, specie sul piano politico. Non ci facciamo illusioni, ma riteniamo che, una volta stabilito nel provvedimento l'impegno che a una determinata data cesserà il vincolo delle locazioni, ad esso si sfuggirebbe solo quando concorrerebbero tali e tanti elementi di carattere eccezionale e straordinario da giustificare una revisione. Un minimo di impegno occorre pure che vi sia!

Si obietta che in questo modo noi sostanzialmente verremmo ad anticipare la volontà del futuro legislatore. Vero è, invece, che noi teniamo presenti altri elementi. Il nostro gruppo, infatti, non si è accontentato di un aumento in una determinata misura, per un dato numero di anni di proroga, ma ha voluto tener conto di quei problemi che il Governo non ha voluto o non ha potuto o non ha saputo affrontare, soprattutto per il ritardo con cui ha presentato il disegno di legge, imponendone frettolosamente l'esame e la discussione. Mi riferisco ai problemi di giustizia sociale e di distribuzione fra le varie categorie. Alla fine del 1963, se il Governo, se noi affronteremo tutti i poliedrici aspetti del problema, indubbiamente avremo una soluzione totale di esso, che giustificherà sul piano morale, finanziario, politico ed economico il provvedimento che sarà emanato. Normalizzare il mercato non vuol dire *laissez faire, laissez passer*. Questo principio, nella società attuale, non si può accogliere e va respinto. In definitiva, non possiamo abbandonare il complesso dei rapporti fra locatore e locatario nelle loro varie differenziazioni, disuguaglianze, benefici e privilegi alla assoluta libertà contrattuale. La materia andrà compiutamente regolata, ma su un piano generale di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

Inoltre, visto che il regime nel quale viviamo tutela giuridicamente il diritto di proprietà con tutto quanto consegue, bisogna anche che siano riconosciuti il diritto e la tutela di una programmazione di opere e di

investimenti da parte di tutte le categorie che si occupano e si preoccupano del problema. Se le categorie produttive afferenti al campo in esame sapranno che inequivocabilmente, salvo il concorso di circostanze straordinarie ed eccezionali, al 31 dicembre 1963 non vi saranno più proroghe, dette categorie saranno spinte verso determinati programmi ed indirizzi. Lo stesso Governo attuale e quelli che gli succederanno, nonché tutti i responsabili della direzione politica della nazione, saranno impegnati ad intervenire con incentivi vari affinché entro quel termine si abbia la soluzione del problema sociale della casa, soprattutto della casa economica, della casa a basso canone.

Ecco il motivo per cui abbiamo indicato questa data. Affidiamo all'attenzione della Camera questi nostri modesti suggerimenti e vogliamo sperare che le nostre proposte siano accolte. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pietro Amendola, De Pasquale, Zoboli, Giuseppina Re e Caponi hanno proposto di sostituire, al primo ed al terzo comma, le parole: « 31 dicembre 1964 », con le altre: « 31 dicembre 1965 ».

L'onorevole Pietro Amendola ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMENDOLA PIETRO. Le dichiarazioni rese stamane dal ministro Gonella e dal relatore mi costringono ad aggiungere brevi parole, a completamento di quanto ho già detto in sede di discussione generale, allorché, purtroppo, non ho potuto essere ascoltato, per ragioni del tutto indipendenti dalla loro volontà, né dal ministro né dal relatore.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Le ho già risposto stamane ed ella era assente.

AMENDOLA PIETRO. Poiché stamane lo onorevole ministro Gonella ha collegato questo nostro emendamento, con il quale proponiamo alla Camera di prorogare fino al 31 dicembre 1965 il vincolo delle locazioni urbane, ad una posizione rigidamente vincolistica, in quanto il ministro Gonella pensa che noi siamo orientati verso una posizione di vincolismo permanente, mi corre l'obbligo di smentirlo.

Noi partiamo da una premessa generalmente accettata da tutti noi, la premessa cioè che il blocco dei fitti (situazione indubbiamente anormale) è la necessaria conseguenza di altra situazione anormale tuttora perdurante, quale è la situazione del mercato edilizio, che non ha ancora raggiunto un sufficiente e soddisfacente grado di normalità per quanto riguarda la disponibilità di abitazioni. Rigo-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

rosamente coerenti con questa premessa, noi, a differenza del ministro e del relatore, affermiamo, traendone le logiche conseguenze, che non possiamo con tranquilla coscienza ritenere oggi definitiva e valida una qualunque data, neppure quella che noi proponiamo, come data alla cui scadenza inderogabilmente dovrà cessare il vincolo delle locazioni urbane.

Al momento presente, né il ministro, né il relatore, né alcun altro componente di questa Camera o dell'intero Parlamento ha la garanzia che, alla scadenza di una qualsiasi data prefissata, sarà normalizzata nel nostro paese la situazione del mercato edilizio, sarà normalizzata la disponibilità delle abitazioni e di conseguenza qualsiasi cittadino, quale che sia la sua condizione sociale, il suo salario, il suo stipendio, la sua pensione, potrà ottenere senz'altro un alloggio ad un canone di fitto equo, ragionevole, sopportabile.

E allora ci si domanderà: ma perché avete proposto la data del 31 dicembre 1965? Abbiamo proposto questa data, la quale anzitutto è la più lontana, perché oggi purtroppo siamo ancora ben lungi dall'auspicata normalizzazione del mercato edilizio, che è la condizione inderogabile per la cessazione del regime vincolistico delle locazioni urbane.

Onorevole Guerrieri, ella stamane, polemizzando con me e con il mio gruppo, ancora una volta ha sfoderato l'indice di affollamento per stanza, che è disceso nel nostro paese a 1,13. Ora nessun indice è più illusorio e falso dell'indice che ella ha ricordato. Esso richiama la situazione ben nota di quei due dei quali uno mangiò un pollo e l'altro restò digiuno, e poi si disse che in media avevano mangiato mezzo pollo a testa! Lasciamo stare l'indice dell'1,13 per stanza, che è riassuntivo e comprensivo delle situazioni più diverse e più crudamente contrastanti. Il fatto si è — ed anch'ella, onorevole Guerrieri, ha dovuto convenire su ciò — che per arrivare alla normalizzazione del mercato edilizio nel nostro paese occorrono 10 milioni di vani nel campo dell'edilizia economica e popolare (questa è la conclusione del C.N.E.L.), non di qualunque tipo di abitazione. Per la costruzione di questi 10 milioni di vani occorrono 6 mila miliardi di spesa.

Orbene, le sembra ragionevole e presumibile, onorevole Guerrieri, le sembra ragionevole e presumibile, onorevole Gonella, quando in quindici anni, dalla fine della guerra ad oggi, si sono costruiti in Italia appena tre milioni di vani dell'edilizia economica e popolare (e su questi tre milioni hanno inciso, e

per una troppo grande fetta, anche certe cooperative dedite a costruzioni di lusso o comunque di tipo signorile), che nello spazio di tre o quattro anni se ne debbano costruire non dico 10 milioni (tale è il fabbisogno per arrivare alla normalizzazione completa), ma una quota di vani così rilevante da poterci ritenere avviati ormai decisamente verso l'auspicata normalizzazione? Sembra questo ragionevole e presumibile proprio nel momento nel quale o sono scadute tutte le provvidenze legislative in materia di edilizia economica e popolare o si avviano a scadere col prossimo 30 giugno? Sembra questo ragionevole e presumibile quando il Parlamento, dopo ben sei anni, non ha ancora varato quegli strumenti che sono assolutamente indispensabili per arrivare ad una riduzione dei costi dell'edilizia economica e popolare, vale a dire le leggi sulle aree fabbricabili? Sembra questo ragionevole e presumibile quando, dopo anni ed anni di studio, ancora non si vede la via, da parte del Ministero dei lavori pubblici, di licenziare il nuovo testo unico sull'edilizia economica e popolare, vale a dire la nuova legge organica, la legge quadro? Sembra questo ragionevole e presumibile quando in questa stessa discussione il Governo non ha assunto alcun impegno concreto, con scadenze precise, e addirittura il sottosegretario Dominedò non ha ritenuto di poter accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Pieraccini?

In verità, alla data di oggi non abbiamo la minima garanzia che di qui a quattro anni la situazione possa essere normalizzata, ed è per questo che noi manteniamo la proposta di una data più lontana.

In secondo luogo, proponiamo questa data perché riteniamo che cinque anni rappresentino proprio il minimo indispensabile per realizzare sensibili progressi verso il traguardo della completa normalizzazione del mercato edilizio. Ad una condizione, però: cioè che in questi cinque anni — ed intendo dire che ci si deve mettere su questa via domani, dopodomani, insomma prestissimo — finalmente si abbia una politica della casa, una politica dell'edilizia economica e popolare consistente, seria, organica, quello, appunto, che fino ad oggi è mancato; e che finalmente vi siano nel bilancio dello Stato finanziamenti più cospicui che per il passato. Negli anni trascorsi, infatti, non si è superata la spesa annua di 100 miliardi, per quanto il problema, secondo i rilievi dello stesso Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, comporti un impegno finanziario assai ingente. La cifra di 6 mila miliardi, infatti, è molto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

cruda ed eloquente, ed è evidente che non possiamo continuare al ritmo di 100 miliardi annui.

Pertanto, sono indispensabili finanziamenti più cospicui sul bilancio dello Stato per costruire abitazioni dell'edilizia economica e popolare o a totale carico dello Stato e degli enti pubblici o con il contributo dello Stato. Questo significa anche una politica della casa la quale invogli si con gli incentivi, ma costringa anche con le remore l'iniziativa privata a spostarsi dal terreno dell'edilizia di lusso e signorile, in cui si è raggiunto quasi il limite della saturazione, al terreno dell'edilizia economica e popolare. E i cinque anni rappresentano il termine minimo perché una siffatta politica possa cominciare a realizzarsi e possa cominciare a dare frutti concreti.

Pertanto insistiamo nella proposta di spostare il termine al 31 dicembre 1965, data alla quale si può presumere, al momento attuale, tenendo conto delle costruzioni che a mano a mano dovranno essere realizzate, che si potrà procedere con tranquilla coscienza allo sblocco delle locazioni urbane.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

GUERRIERI EMANUELE, Relatore. La Commissione non accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Palazzolo, il quale esclude dalla proroga i contratti di sublocazione. Non vediamo, infatti, la ragione per la quale, in una disciplina transitoria, si debba adottare un criterio diverso da quello che è stato costantemente adottato nelle leggi precedenti.

L'onorevole Palazzolo, inoltre, anticipa nel suo emendamento la data di scadenza al 31 dicembre 1963 o, meglio, introduce un trattamento differenziato, in quanto fissa la data del 31 dicembre 1964 per le abitazioni economiche e popolari, e la data del 31 dicembre 1963 per le altre. Il disegno di legge governativo, invece, fissa una data unica ed abbiamo esposto le ragioni per le quali riteniamo si debba rimanere fermi al concetto che la data di cessazione della proroga debba essere per tutti quella del 31 dicembre 1964.

Ancora, l'emendamento Palazzolo introduce un criterio di discriminazione che non è attuabile, in quanto non fissa i criteri che dovrebbero valere per l'individuazione delle abitazioni economiche e popolari.

Anche l'onorevole Giuseppe Gonella, al pari del collega Palazzolo, chiede che siano esclusi dalla proroga i contratti di sublocazione: al riguardo vale quanto ho detto dianzi. Siamo altresì, ovviamente, contrari ad anti-

cipare la scadenza al 31 dicembre 1963, come proposto nei primi due emendamenti Gonella Giuseppe.

L'onorevole Pietro Amendola insiste sulla data di scadenza del 31 dicembre 1965. Al riguardo vorrei dire qualche cosa, dato che l'onorevole Amendola ha ricordato i dati da me forniti nel mio intervento di stamane.

E' vero che ho detto che occorrono 10 milioni di vani, però nell'ambito di un decennio, presupponendo cioè che il raggiungimento dell'indice di affollamento pari ad uno si verifichi in dieci anni. In questo caso, tenendo conto dell'incremento della popolazione e del numero dei vani accessori che devono essere aggiunti ai vani destinati ad abitazione, secondo un rapporto che viene considerato nella misura di 35 per cento, si arriva a 10 milioni di vani. Però ho anche ricordato alla Camera quale sia stato il ritmo delle costruzioni nello ultimo triennio, ritmo in virtù del quale, e mediante l'investimento privato e quello pubblico, si sono avuti un milione e 700 mila vani ogni anno.

AMENDOLA PIETRO. Di lusso e signorili!

GUERRIERI EMANUELE, Relatore. Ella ha parlato di edilizia.

AMENDOLA PIETRO. Io ho parlato di edilizia economica e popolare.

GUERRIERI EMANUELE, Relatore. Abbia pazienza. La normalizzazione dell'edilizia abitativa, per la quale occorrono 10 milioni di vani nel decennio, riguarda tutta la popolazione del paese.

AMENDOLA PIETRO. Secondo il C.N.E.L. sono 10 milioni di vani di edilizia economica e popolare.

GUERRIERI EMANUELE, Relatore. Sarà che le maggiori carenze si manifestano nel settore dell'edilizia economica e popolare, ma i dati non si spostano. Essi vanno riferiti a tutta la popolazione italiana.

Ho anche detto questa mattina (e qui è il nostro dissenso) che non si può collegare il provvedimento di legge in esame ad un piano di edilizia, in virtù del quale collegamento si dovrebbe ritenere che la disciplina vincolistica nel nostro paese avrà termine solo nel momento in cui sarà raggiunta la meta finale di un indice di affollamento pari a uno.

Ho detto, e riconfermo, che, secondo il nostro punto di vista, il regime vincolistico dovrà cessare quando si saranno determinate sufficienti condizioni di normalizzazione nel settore edilizio. Quindi riteniamo che il periodo di quattro anni sia acconcio e ai fini dell'apporto nel mercato edilizio di nuove abitazioni

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

e ai fini di colmare il divario che in atto esiste tra il livello dei fitti bloccati e il livello dei fitti liberi.

All'onorevole Giuseppe Gonella, il quale insiste nel proporre quel comma aggiuntivo secondo il quale si dovrebbe affermare che « con il 1° gennaio 1964 è ristabilita la piena libertà delle contrattazioni », non posso ovviamente che ripetere le considerazioni già fatte in sede di replica.

È evidente che non si può formalmente impegnare (e l'onorevole Gonella se ne rende certamente conto) la volontà del legislatore futuro. Ella, onorevole Gonella, dice: noi non domandiamo che si impegni la volontà del legislatore futuro, ma vogliamo che si precisi la volontà del legislatore presente. È chiaro che dal punto di vista della tecnica legislativa quando s'approva una norma che fissa la data di scadenza della proroga al 31 dicembre 1964, ne discende la conseguenza che con quella data il regime vincolistico cessa. Se poi da parte sua si ritiene di dover chiedere ed ottenere più valide assicurazioni da parte del Governo, evidentemente non si tratta più di proporre un emendamento, ma — se mai — di proporre un ordine del giorno sul quale il Governo potrà essere invitato ad esprimere il suo pensiero al riguardo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con l'onorevole relatore nel ritenere che non sia accettabile la proposta contenuta nell'emendamento Palazzolo. Anche noi intendiamo comprendere i contratti di sublocazione nella proroga, anche noi riteniamo che la data debba essere unica, in quanto fin dall'inizio non abbiamo accettato il criterio della classificazione degli appartamenti in rapporto al numero diverso dei vani.

All'onorevole Giuseppe Gonella devo ripetere anch'io che impegni di legge ve ne sono parecchi e sono pluriennali e comportano oneri di centinaia di miliardi per lo Stato. Sono in elaborazione anche revisioni di questi piani pluriennali edilizi, rivolti in modo particolare all'edilizia popolare, con maggior beneficio verso le classi a cui questa edilizia si rivolge. Cito, in particolare, la revisione del programma I.N.A.-Casa.

Come ho detto stamane all'onorevole Giuseppe Gonella, il nostro impegno vale per quel che diciamo. Noi intendiamo che la proroga sia mantenuta fino al 1964, secondo il nostro disegno di legge: la nostra volontà è evidentemente che con il 1964 cessi il vin-

colo. Altrimenti diremmo 1965, 1966, 1963. Che cosa poi farà il legislatore nel 1964? Certamente non siamo qui per vincolare (né potremmo farlo in questa sede: sarebbe ridicolo pensare che avessimo la presunzione di far questo), la volontà del legislatore futuro. Semmai, sarebbe confutabile la posizione inversa, cioè se sostenessimo la tesi completamente vincolistica e ci si dicesse: al contrario, estendete ancora il vincolo per uno o due anni. Ebbene questo, sì, risulterebbe dalla volontà attuale del legislatore e non da quella presunta del legislatore futuro.

Quanto alla data, sembra che dai vari emendamenti emergano due proposte diverse: alcuni vorrebbero limitarsi al 1963, altri navigano verso il 1965. Credo che la data del 1964 rappresenti un giusto equilibrio.

Mi dispiace che l'onorevole Pietro Amendola, che conosco non da oggi, ma dai banchi della scuola, metta in dubbio l'esattezza della mia valutazione su quanto egli ha detto. Che egli voglia accentuare il carattere vincolistico, risulta da due fatti evidenti. Nel suo emendamento egli, di fronte al vincolo proposto dal Governo che si limita al 1964, propone il termine del 1965. Inoltre, dal suo discorso, che ho ascoltato, è emersa una proposta (accennata, ma direi anche sottolineata) circa l'opportunità che il coordinamento fra l'area vincolata e quella libera si attui anche attraverso una disciplina del mercato libero delle abitazioni. Che cosa è questo se non introdurre il vincolismo anche nella zona attualmente libera? Quindi, onorevole Amendola, la nostra interpretazione è assolutamente esatta.

Devo altresì dire all'onorevole Amendola che gli impegni pluriennali sono infiniti. Comunque, anche se non vi fossero, anche se non fossero concreti e non comportassero gravi oneri ed il proposito di aumentare anche questi oneri, vorrei domandare all'onorevole Amendola a che cosa servirebbe prorogare il blocco dal 1964 al 1965 al fine di garantire all'edilizia popolare i suoi sviluppi. Il suo sarebbe semplicemente un palliativo che non raggiungerebbe certo il giusto fine che ella si propone. Quindi, sono spiacente di non poter accettare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Poiché l'onorevole Palazzolo non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Relativamente alla data di scadenza della proroga, vi sono tre posizioni: quella del disegno di legge, che fissa tale scadenza al 31 dicembre 1964; la posizione dell'emendamento Amendola Pietro, che propone la data del

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

31 dicembre 1965; quella, infine, dell'emendamento Gonella Giuseppe, che propone la data del 31 dicembre 1963. Ai fini della votazione ritengo che debba avere la precedenza l'emendamento Amendola Pietro, che propone la proroga più lunga.

BREGANZE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BREGANZE. Mi sembra che le argomentazioni dell'onorevole ministro siano abbastanza convincenti. In definitiva, l'argomento che ci ha indotto all'adozione della data del 31 dicembre 1964 è duplice: da un lato, essa è intermedia rispetto a quelle previste dagli emendamenti; dall'altro, si è ritenuto che in quattro anni si possa ottenere progressivamente, attraverso l'aumento dei canoni di affitto, un adeguamento spontaneo al regime del mercato libero. In vista di questo adeguamento, è sembrato insufficiente il termine triennale proposto dall'onorevole Giuseppe Gonella, mentre è parso eccessivo il termine quinquennale da altri proposto.

Poiché l'onorevole Pietro Amendola ha affermato che lo Stato, dal 1955 ad oggi, non ha adeguatamente attuato il potenziamento dell'edilizia, vorrei dirgli che la sua affermazione è smentita dalla vastità del piano I.N.A.-Casa sviluppatosi in questo secondo settennio. Non vanno nemmeno dimenticati gli interventi promossi con la legge n. 408, né l'attività delle aziende comunali.

Del resto, poiché l'onorevole sottosegretario ha detto che il Governo non opporrà obiezioni allo studio di un piano organico della edilizia, possiamo essere tranquilli che anche durante questo quadriennio si farà qualcosa che valga ad incoraggiare, da un lato, l'edilizia privata e, dall'altro, eventuali opere di manutenzione e di ripristino.

Sulla base di queste considerazioni, il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Pietro Amendola, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

AMENDOLA PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pietro Amendola, diretto a fissare la data di scadenza della proroga al 31 dicembre 1965.

(Non è approvato).

Onorevole Giuseppe Gonella, mantiene il suo emendamento al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GONELLA GIUSEPPE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giuseppe Gonella, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« I contratti di locazione di immobili urbani, già prorogati dall'articolo 1 della legge 1° maggio 1955, n. 368, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1963, salvo quanto è disposto nell'articolo successivo ».

(Non è approvato).

È così assorbito l'emendamento Giuseppe Gonella al terzo comma.

Onorevole Giuseppe Gonella, mantiene il suo emendamento aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GONELLA GIUSEPPE. Lo ritiro, signor Presidente, auspicando che il presente provvedimento sia l'ultimo che il Parlamento debba esaminare su questa materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione:

« I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, già prorogati dall'articolo 1 della legge 1° maggio 1955, n. 368, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1964, salvo quanto è disposto nell'articolo successivo.

Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel primo comma è sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva.

La data del 31 dicembre 1960, prevista nel terzo comma dell'articolo 1 della legge 1° maggio 1955, n. 368, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1964 ».

(E approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

TOGNONI, *Segretario*, legge:

« A decorrere dal 1° luglio 1961 cessa il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani, aventi per oggetto:

a) immobili destinati ad abitazione considerati di lusso ai sensi del decreto ministeriale 7 gennaio 1950;

b) immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, esclusi i locali nei quali si eserciti dal conduttore una attività professionale, ovvero una attività artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, ovvero una attività commerciale organizzata col lavoro proprio, dei componenti della famiglia e di non più di

cinque dipendenti, esclusi gli apprendisti, alla data del 30 giugno 1960.

Il locatore che intende valersi delle precedenti disposizioni deve darne preavviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui vuole conseguire la disponibilità dell'immobile ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giuseppe Gonella e Manco hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« A decorrere dal 1° luglio 1961 cessa il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani aventi per oggetto:

a) gli immobili destinati ad abitazione considerati di lusso ai sensi del decreto ministeriale 7 gennaio 1950;

b) gli immobili destinati ad abitazione ceduti in tutto o in parte in subaffitto;

c) gli immobili destinati ad abitazione quando il conduttore od un componente del suo gruppo familiare che con questi abitualmente coabitano e conviva, risulti proprietario di immobili in nuove costruzioni ovvero risulti proprietario di uno o più appartamenti locati a fitto libero;

d) gli immobili destinati ad abitazione quando il conduttore od un componente del suo gruppo familiare che normalmente coabitano e conviva con questi, risulti tassato agli effetti dell'imposta complementare, per un reddito imponibile non inferiore a lire 1 milione;

e) gli immobili destinati ad abitazione quando un proprietario od un componente del suo gruppo familiare che abitualmente con questi coabitano e conviva, non risulti proprietario di altro immobile e sia impiegato o artigiano, tassato, agli effetti dell'imposta complementare per un reddito imponibile non inferiore a lire 1.000.000, ovvero quando sia pensionato od operaio ed intenda occupare l'immobile stesso entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tali casi il locatore dovrà comunicare al conduttore tale sua volontà mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quattro mesi prima della data in cui vuole conseguire la disponibilità dell'immobile;

f) tutti gli immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione ».

In via subordinata gli onorevoli Giuseppe Gonella e Manco hanno proposto di sostituire, al primo comma, la lettera a) con la seguente:

« a) immobili destinati ad abitazioni considerate di lusso e le abitazioni signorili.

Sono considerate abitazioni di lusso quelle aventi quattro o più caratteristiche fra quelle previste dalla tabella allegata al decreto 7 gennaio 1950, n. 408;

quelle con una superficie utile complessiva superiore a metri quadrati 200, le quali contano per due caratteristiche;

quelle con ascensore qualunque sia il numero dei piani dell'edificio;

quelle aventi impianti di riscaldamento;

quelle con un bagno in più ».

Gli onorevoli Giuseppe Gonella e Manco hanno inoltre presentato il seguente articolo aggiuntivo 2-bis:

« Sono esclusi dalla proroga gli immobili compresi in edifici che il proprietario intenda demolire a scopo di ricostruzione o ai quali intenda apportare sostanziali modificazioni o migliorie comprendenti almeno la metà dell'immobile stesso.

Il proprietario che intende conseguire la disponibilità dell'immobile deve darne comunicazione al conduttore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quattro mesi prima della data in cui vuole ottenere quella disponibilità e deve iniziare le opere non oltre tre mesi dalla data in cui l'immobile è stato consegnato.

Qualora il proprietario non provveda in conformità, il conduttore ha diritto al ripristino del contratto di locazione con esclusione anche di coloro che fossero stati immessi nel possesso dell'immobile qualora fossero stati a conoscenza della situazione, e, in ogni caso, ha diritto al risarcimento dei danni ».

L'onorevole Giuseppe Gonella ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GONELLA GIUSEPPE. L'emendamento sostitutivo dell'intero articolo mira anzitutto ad escludere dal vincolo gli immobili destinati ad abitazioni considerate di lusso o signorili.

Non ci nascondiamo che la distinzione tra appartamenti di lusso ed abitazioni signorili non appare facile sul piano concettuale, anche se è pur sempre possibile enunciare alcuni criteri differenziali. Il nostro emendamento prevede che siano considerati globalmente di lusso tutti gli appartamenti (e quindi anche le abitazioni cosiddette signorili) che hanno almeno quattro delle cinque caratteristiche di cui alla legge n. 408 del 1950, oppure quelle che hanno una superficie utile complessiva superiore ai 200 metri quadrati. Quest'ultima caratteristica dovrebbe essere consi-

derata equivalente a due dei requisiti richiesti per gli appartamenti di lusso. Abbiamo inoltre ritenuto che l'esistenza dell'ascensore debba essere considerata una caratteristica delle abitazioni di lusso, anche se non ci nascondiamo che pure abitazioni di tipo medio sono provviste di questo requisito. Infine, tra le caratteristiche degli appartamenti di lusso, abbiamo previsto l'esistenza dell'impianto di riscaldamento e di un bagno in più oltre alla normale dotazione di ogni appartamento.

Abbiamo proposto, inoltre, che siano esclusi dal blocco gli immobili destinati ad abitazione quando il conduttore o uno dei componenti il gruppo familiare che con lui convive risulti proprietario di abitazioni di nuova costruzione o di uno o più appartamenti locati a fitto libero.

Questa norma da noi proposta sancisce un principio che intendiamo affermare in contrapposizione al disegno di legge. Una simile esclusione appare più che legittima se si parte dal presupposto che il regime vincolistico ha cessato ogni sua ragion d'essere e deve continuare ad esistere solo perché non si può passare di colpo da un regime all'altro.

È stato obiettato che in questo modo si introduce nella legge una casistica di situazioni particolari di cui ciascun parlamentare si rende portavoce. Ma è evidente che ciascuno di noi si fa eco di istanze raccolte attraverso la stampa, o risultanti da proposte varie o dalla sua diretta esperienza, anche professionale. Si tratta di una vasta casistica che si cerca di raggruppare in categorie particolari nelle quali si accentrano i motivi di ingiustizia sociale che l'attuale provvedimento di legge, che ha carattere definitivo, deve risolvere. È evidente che, quando il conduttore è proprietario dell'appartamento a fitto libero o possiede un altro appartamento, è socialmente ingiusto che egli possa beneficiare di un vincolo o di un blocco di locazioni.

Ancora: « d) gli immobili destinati ad abitazione quando il conduttore od un componente del suo gruppo familiare che normalmente coabita e conviva con questi, » (questa è quasi in un certo senso una tautologia, trattandosi di un concetto *in re ipsa*, dato che il gruppo familiare è composto anche da chi convive con il titolare della locazione: lo abbiamo però precisato affinché non insorgano dubbi nell'interpretazione della norma) « risulti tassato agli effetti dell'imposta complementare, per un reddito imponibile non inferiore a lire 1 milione ».

L'imponibile, agli effetti dell'imposta complementare, di un reddito di un milione al netto arriva, se consideriamo la franchigia di 240 mila lire (vi è poi anche la detrazione di 50 mila lire per ogni persona a carico), ad un milione e 240 mila lire. Reddito netto significa che il capo del gruppo familiare ha uno stipendio, un emolumento, o comunque un reddito, agli effetti di questa imposta, di circa 100-110 mila lire il mese. Ciò non costituisce un indice di ricchezza, se si considera quello che sarà l'aumento del costo della vita, qualora il disegno di legge venisse approvato, per la contingenza, per le richieste dei funzionari, per l'aumento del prezzo delle merci, ecc.; però rappresenta un dato che può essere preso come criterio equilibratore per l'emendamento che noi proponiamo.

Ancora: « e) gli immobili destinati ad abitazione quando un proprietario od un componente del suo gruppo familiare... non risulti proprietario di altro immobile e sia impiegato o artigiano, tassato, agli effetti della imposta complementare, per un reddito imponibile non inferiore a lire 1 milione, ovvero quando sia pensionato od operaio ed intenda occupare l'immobile stesso entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Ora, se nel regime sociale, giuridico e politico nel quale viviamo, i proprietari hanno diritto ad una tutela, è di tutta evidenza che tale tutela non possa essere misconosciuta nei confronti di questa categoria di piccoli proprietari affinché possano, in un tempo congruo, dare al conduttore quel preavviso ed entrare in possesso dell'appartamento per andarci ad abitare. Quindi, anche questo emendamento trae la sua ragion d'essere da motivi di giustizia sociale. Abbiamo detto nel nostro emendamento che questa volontà deve essere comunicata al conduttore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della data in cui si vuole conseguire la disponibilità dell'immobile: questo allo scopo di evitare o di correre ad evitare eventuali liti.

Infine: « f) tutti gli immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione ». E, questa, una questione che deve essere affrontata. Mi pare che l'onorevole ministro guardasigilli stamane abbia parlato di cause, di conseguenze... spaventose di una siffatta disposizione. No, onorevole ministro, non è affatto così. Consideriamo il caso di due commercianti che vendono la stessa merce, dei quali uno beneficia del fitto bloccato e l'altro in-

vece corrisponde un fitto libero. Orbene, non è vero che il primo pratici prezzi inferiori, poiché vige la famosa legge della domanda e dell'offerta. In altre parole, non sono le persone che determinano il prezzo: è la merce, è la prestazione quella che sul mercato fa testo. Lo stesso dicasi per i professionisti e per gli artigiani. Avremo soltanto un depauperamento in danno di coloro che devono sottostare a un regime di sblocco, e vi sarà viceversa un privilegio ingiusto in favore di coloro che godono di un regime vincolistico; ma il consumatore non ne beneficia.

Quindi, signor ministro, non vi sarà il caos; non siamo su un terreno politico per cui si possa dire, con il segretario del partito socialista italiano: o questo o il caos. Questa alternativa forse vi sarà in politica, ma non in materia locatizia.

L'onorevole Origlia sa bene con quale entusiasmo, insieme con l'onorevole Comandini e con altri colleghi del comitato ristretto, mi sono battuto per la tutela dell'avviamento commerciale. È un principio che bisogna affermare sul piano legislativo.

Diceva bene l'onorevole Manco che è inutile sostenere che questa è una legge di svincolo: questa legge non sblocca niente. Lo stesso rilievo è stato fatto dall'onorevole Comandini. In altre parole, si sblocca bloccando o si blocca sbloccando.

Elencando una casistica di categorie degne di particolare considerazione noi stabiliamo, in loro favore, un inizio di giustizia sociale. Diamo un avvio a questa legge, diamo cioè possibilità alla legge della domanda e dell'offerta di liberarsi da timori, da paure, da remore; facciamo in modo che, attraverso questo *iter* quadriennale, tutto quel complesso di fattori finanziari, fiscali, edilizi, possa essere realizzato concretamente. Ecco perché raccomandiamo all'attento esame della Camera il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Palazzolo, Marzotto e Spadazzi hanno proposto di sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« A decorrere dal 1° luglio 1961 cessa il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani, aventi per oggetto:

a) immobili anche parzialmente subaffittati;

b) immobili destinati ad abitazione, qualora il conduttore od un congiunto con esso convivente risulti proprietario di altro alloggio utilizzato o locato in regime libero;

c) immobili destinati ad abitazione aventi almeno quattro delle caratteristiche delle

case di lusso indicate nella tabella allegata al decreto ministeriale 7 gennaio 1950, considerandosi in ogni caso, relativamente a ciascuna unità immobiliare, come equivalente a due caratteristiche il fatto che l'unità immobiliare stessa abbia una superficie coperta superiore ai 200 metri quadrati;

d) immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione esclusi i locali nei quali il conduttore, il cui reddito del 1959 sia iscrivibile in categoria C-1 ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, eserciti un'attività artigianale o commerciale.

Il locatore che intende valersi delle precedenti disposizioni deve darne preavviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui vuole conseguire la disponibilità dell'immobile ».

BIGNARDI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento e chiedo di svolgerlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. L'emendamento intende precisare meglio i casi esclusi dal vincolo, mirando a concretare una sostanziale equità nei rapporti che discendono dalla rinnovata proroga del blocco dei contratti. Si tratta, in sostanza, di una precisazione che viene offerta con questo emendamento di parte liberale che concretizza in quattro ipotesi le possibili esenzioni dal vincolo del blocco. Il caso anzitutto degli immobili *in toto* o in parte subaffittati. Non spendo parole su questa ipotesi, che dà luogo a casi di palese iniquità.

In secondo luogo, l'emendamento prevede l'ipotesi di immobili soggetti a svincolo dal blocco quando il conduttore o un congiunto con esso convivente risulti proprietario di altro alloggio utilizzato in regime libero.

Vi è, poi, la terza ipotesi nella quale si precisa, laddove la lettera a) parla di abitazioni di lusso, che per case di lusso vanno intese le abitazioni che abbiano almeno quattro delle caratteristiche elencate nella tabella allegata al decreto ministeriale 7 gennaio 1950, stabilendo, inoltre, che si considera equivalente a due caratteristiche il fatto che l'unità immobiliare stessa abbia una superficie coperta superiore ai 200 metri quadrati.

Da ultimo proponiamo di sostituire al concetto dei lavoratori dipendenti un concetto fiscale che ci sembra più pertinente per considerare il caso di una possibile esclusione dal blocco per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione. È stato, infatti, osservato, ripetutamente, che il concetto del numero dei dipendenti può dar luogo a concrete sperequazioni quando si consideri che

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

una determinata attività può riguardare, di fatto, un commercio ricco e lucroso ed essere esercitata in maniera del tutto prevalente con mano d'opera familiare o con uno o pochissimi dipendenti. Proponiamo, cioè, di agganciare la norma ad un concreto riferimento fiscale anziché al numero dei dipendenti dell'azienda, ciò che risponde a quel principio di equità al quale dobbiamo appunto ancorarci nel valutare questi casi di esclusione dal blocco.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Origlia, Dal Falco, Valiante e Carcaterra hanno proposto di sostituire, nel primo alinea, le parole: « 1° luglio 1961 », con le altre: « 1° gennaio 1962 »; nonché di aggiungere al primo comma, lettera b), in fine, le parole: « Per le aziende che debbano avvalersi di un doppio turno di lavoro, il limite anzidetto viene elevato a dodici dipendenti ».

L'onorevole Origlia ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ORIGLIA. Col provvedimento in esame si vorrebbe stabilire al 30 giugno 1961 lo sblocco definitivo per gli immobili locati ad aziende con oltre cinque dipendenti. Ho udito stamane affermare da un onorevole collega che per fare un figlio occorrono nove mesi. Ora, pensate a quali gravi difficoltà andrebbero incontro queste aziende, i cui stabili vengono sbloccati in sei mesi e forse anche meno, le quali dovrebbero trovarsi nuovi locali adatti alle loro esigenze. Allora, mi sono permesso di chiedere che a queste aziende, escluse definitivamente dal blocco, sia concesso l'indispensabile margine di tempo perché possano essere approvate le proposte di legge tendenti al riconoscimento dell'avviamento commerciale da tutte le categorie economiche auspicato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Breganze e Vittoria Titomanlio hanno proposto di sostituire, al primo alinea, le parole: « 1° luglio 1961 », con le parole: « 30 settembre 1961 ».

L'onorevole Breganze ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BREGANZE. È sembrato alla onorevole Titomanlio ed a me opportuno portare al 30 settembre 1961 il termine indicato dal disegno di legge, per tre ragioni: anzitutto per cercare di facilitare la sistemazione dei casi, non molti, che rimarrebbero esclusi dal blocco; poi per contenere le cause, forse in certi casi defatigatorie, a cui proprio queste situazioni potrebbero dar luogo; ed infine per ridurre il contrasto con il settore così largo di coloro che rimangono compresi nel blocco. A noi è sembrata sufficiente l'estensione di

tre mesi del termine fissato dal disegno di legge, in quanto riteniamo che non occorre giungere ai dodici mesi, come propone il collega Origlia. Siamo d'altra parte convinti che la data del 31 dicembre, considerata la stagione, in sostanza complicherebbe le cose.

ORIGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORIGLIA. Rinunzio al mio primo emendamento, associandomi a quello Breganze.

PRESIDENTE. Sta bene.

Gli onorevoli Comandini, Pieraccini, Leonetto Amadei, Pinna, Paolucci, Di Nardo, Borghese e Greppi hanno proposto di sostituire, al primo comma, il primo alinea e la lettera a) con i seguenti:

« A decorrere dal 1° luglio 1961, o dalla scadenza consuetudinaria immediatamente successiva, cessa il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani, aventi per oggetto:

a) immobili destinati ad abitazione considerate di lusso ai sensi dei nn. 1 e 2 del decreto ministeriale 7 gennaio 1950, o con una superficie coperta superiore ai metri quadrati 200 se i componenti il nucleo convivente siano in numero inferiore a 6 ».

Gli onorevoli Pieraccini, Comandini, Di Nardo, Pinna, Venturini, Paolucci e Greppi hanno proposto di sostituire, al primo comma, la lettera b) con le seguenti:

« b) immobili destinati ad abitazione quando il conduttore od altro componente del nucleo familiare con lui convivente sia soggetto ad imposta complementare sul reddito per un imponibile superiore a lire 720 mila annue al lordo della quota esente e delle quote detraibili per persone a carico;

c) immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, esclusi i locali nei quali si eserciti dal conduttore o da altro componente del nucleo familiare con lui convivente un'attività professionale ovvero un'attività commerciale od artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, per la quale il locatario stesso o l'altra persona convivente sia soggetto ad imposta di ricchezza mobile di categoria C-1 per un imponibile annuo superiore a lire 720 mila al lordo della quota esente e delle quote detraibili per persone a carico ».

Gli onorevoli Comandini, Di Nardo, Pinna, Venturini, Paolucci, Greppi, Renato Colombo, Bensi, De Pascalis e Schiano hanno

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

proposto di sostituire la lettera *c*) dell'emendamento Pieraccini con la seguente:

« *c*) immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, esclusi i locali nei quali si eserciti dal conduttore o da altro componente del nucleo familiare con lui convivente:

una attività artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o per la quale il locatario stesso od altra persona convivente è soggetto ad imposta di ricchezza mobile di categoria *C-1*;

ovvero un'arte, professione o commercio quando il locatario od altra persona convivente è soggetto ad imposta di ricchezza mobile di categoria *B* e *C-1* per un imponibile superiore a lire 720.000, oltre le detrazioni di legge ».

Gli onorevoli Comandini, Leonetto Amadei, Pieraccini e Di Nardo, hanno inoltre presentato il seguente articolo aggiuntivo *2-bis*:

« Ai fini del precedente articolo, e salve le disposizioni del successivo articolo *2-ter*, si terrà conto della maggior somma dei redditi imponibili tra quella accertata o concordata nell'anno precedente e quella dichiarata dal contribuente nell'ultima dichiarazione di redditi resa secondo le norme di legge vigenti ».

Gli onorevoli Pieraccini, Pinna, Comandini e Paolucci, infine, hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo *2-ter*:

« Gli uffici distrettuali delle imposte rilasceranno su domanda delle parti, in esenzione di bollo e gratuitamente, le certificazioni attestanti il possesso delle condizioni indicate negli articoli precedenti per poter usufruire o meno della proroga delle locazioni.

Qualora il locatario abbia beneficiato della proroga sulla base di una dichiarazione di redditi poi definiti o concordati con superamento dei limiti stabiliti nelle norme precedenti, cessano immediatamente i vincoli di proroga della locazione, e il pretore determina, in difetto di accordo delle parti e su domanda del locatore, un'equa quota aggiuntiva agli aumenti di cui agli articoli seguenti, con effetto dalla data in cui gli imponibili accertati in via definitiva o concordati hanno superato i limiti indicati dal precedente articolo 2.

Le disposizioni degli articoli 29, 30 e 31 della legge 23 maggio 1950, n. 253, sono applicabili ai giudizi previsti dal presente articolo ».

L'onorevole Comandini ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

COMANDINI. Il primo emendamento si riferisce al criterio adottato dal disegno di legge relativamente alle abitazioni di lusso. Siamo tutti d'accordo che queste debbono essere escluse dalla proroga; ma i dubbi sorgono quando si tratta di stabilire i criteri in base ai quali le abitazioni si classificano di lusso. Il nostro emendamento, anziché accettare la definizione del disegno di legge governativo, che si riferisce al decreto ministeriale 7 gennaio 1950, contempla i soli primi due numeri di quest'ultimo ed aggiunge un terzo criterio: quando l'appartamento locato abbia una superficie coperta superiore ai 200 metri quadrati, se i componenti il nucleo familiare siano in numero inferiore a sei. In sede di discussione generale abbiamo detto le ragioni per le quali non crediamo che sia da accettare il criterio della classificazione in base alla tabella allegata al decreto ministeriale del 1950. Non le ripeto. Ci auguriamo che tale nostro emendamento sia approvato dalla Camera.

Il secondo emendamento riguarda un punto essenziale per noi, che su di esso abbiamo incentrato le nostre proposte in materia di disciplina e di proroga dei fitti. Si tratta, per essere precisi, di un emendamento all'emendamento Pieraccini, il quale vuole introdurre nel disegno di legge governativo come criterio base quello del reddito, che era il fulcro della proposta di legge socialista.

Il criterio del reddito è un criterio oggettivo di discriminazione che, credo, gli stessi avversari accetterebbero se non si opponessero a tale accettazione difficoltà di certezza e di attuazione. Tale criterio, a parer nostro, è il solo che consenta una discriminazione non cervelotica, non empirica, non contenente una dose eccessivamente alta di iniquità. È un principio innovatore, ha detto stamane il ministro. È vero, è un principio innovatore, un principio che può ridare movimento e sviluppo ad una situazione cristallizzata.

Non mi sembra che per eliminarlo sia sufficiente l'osservazione, pur acutissima, ma valida *in apicibus iuris*, del collega onorevole Emanuele Guerrieri. L'onorevole Guerrieri afferma che il criterio del reddito non può essere assunto come criterio base, perché si tratta di un criterio soggettivo attinente alla persona del locatario, mentre, trattandosi di prestazioni corrispettive, si deve tener conto esclusivamente della obiettività delle prestazioni stesse e non delle posizioni soggettive

degli obbligati. Bellissima costruzione giuridica, alla quale vi è da opporre soltanto questo, che, quando si rispetti il sinallagma e la volontà contrattuale, il rilievo dell'onorevole Guerrieri è valido; ma quando, per necessità superiore, si introduce nei contratti una norma inderogabile di legge che della volontà contrattuale non tiene conto affatto, perché modifica elementi essenziali dei contratti, come sono le scadenze, e sospende persino la validità di alcune clausole, come quella del divieto di subaffitto, allora del sinallagma, dell'equilibrio e del rispetto della volontà contrattuale, dell'oggettività delle prestazioni corrispettive non sembra sia più il caso di parlare.

Ed ecco l'utilità, l'opportunità, anzi la necessità di adottare il criterio del reddito, il quale può essere fissato ad un livello più o meno alto, ma resta il solo elemento di discriminazione che non sia interamente arbitrario. Noi abbiamo ritenuto di indicare come equa la somma di 720 mila lire di reddito imponibile, cifra che, con l'aggiunta delle esenzioni e delle detrazioni fisse previste per l'imposta complementare, va al di là del milione. Sulla cifra si può discutere, ma l'importante è che il reddito venga assunto come criterio base.

Questo criterio del reddito (passo con questo allo svolgimento degli altri emendamenti, naturalmente connessi col primo) presenta però un inconveniente: la lentezza della tassazione definitiva nel sistema tributario italiano. Infatti, in Italia il contribuente presenta la sua dichiarazione, sulla base di questa dichiarazione si fa l'iscrizione a ruolo, poi il fisco ha un certo numero di anni per rettificare la dichiarazione. E, in genere, questa rettifica avviene tre, quattro o cinque anni dopo la presentazione della denuncia da parte dei contribuenti. Benissimo: questo inconveniente esiste. Se però prendiamo come criterio la somma portata a ruolo per l'anno precedente, e nel caso (non del tutto teorico, onorevole Guerrieri, perché vi sono aziende in sviluppo, vi sono giovani professionisti che si affermano, e molti altri casi simili da considerare) nel caso, dico, in cui la somma dichiarata per l'anno in corso sia maggiore di quella precedente, prendiamo la maggiore somma tra le due, e avremo perfettamente chiarito, senza difficoltà immediate, la linea da seguire nell'applicazione pratica del criterio del reddito. È vero che dopo tanto tempo può venir fuori, attraverso un concordato o un accertamento fiscale definitivo, che il reddito era in realtà superiore al massimo consi-

derato per la proroga e il blocco, e che chi ha goduto della proroga non avrebbe dovuto goderne se avesse detto la verità. Entra allora in campo l'altro emendamento da noi proposto, a norma del quale, quando questo si verifici, l'inquilino che ha indebitamente fruito della proroga — il locatore dovrà rivolgersi al magistrato — corrisponderà la differenza tra il fitto pagato e quello che avrebbe dovuto pagare.

LOMBARDI RUGGERO. Dopo quattro anni? Campa cavallo!

COMANDINI. Ma il «campa cavallo», onorevole Lombardi, è assai più appropriato se si prendono a base criteri diversi dal reddito. Io per primo riconosco che le difficoltà di attuazione non mancano, non c'è dubbio; e si può anche dire, rasentando il paradosso, che accordare o non la proroga in base al reddito può tradursi in un premio agli evasori fiscali (ciò che in realtà è vero fino a un certo punto); ma ditemi: dov'è un altro più plausibile criterio di discriminazione? Quello dei cinque dipendenti? Quello degli appartamenti di lusso, che sono tali perché hanno i maiolicati ad 1,60 invece che ad 1,59?

LOMBARDI RUGGERO. Questo è per gli appartamenti moderni.

COMANDINI. Anche negli appartamenti vecchi questo accade, perché molto spesso ad essi sono state portate delle modifiche.

Con queste brevi considerazioni ho voluto render ragione del primo emendamento, che modifica la definizione di abitazione di lusso data dal disegno governativo; del secondo emendamento, che, per quel che riguarda le case di abitazione e per quel che riguarda gli immobili destinati ad uso diverso, applica il criterio del reddito; dell'altro emendamento in cui si dice, appunto, che ai fini dell'applicazione del criterio del reddito si tien conto della maggior somma imponibile tra quella accertata o concordata nell'anno precedente e quella dichiarata dal contribuente nell'ultima dichiarazione resa secondo le norme vigenti; dell'emendamento, infine, in cui si dice che se si dimostrerà che l'inquilino, evadendo il fisco, ha fruito di una proroga che non doveva avere, egli potrà essere condannato dal pretore al pagamento della differenza tra il fitto bloccato che ha corrisposto ed il fitto che avrebbe dovuto pagare. Quale fitto? In questa materia non mancano accertamenti statistici, ed è possibile stabilire con sufficiente esattezza il valore locativo medio di un vano nel luogo e nel tempo a cui la controversia si riferisce.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

Concludo facendo voti per l'accoglimento di tutti gli emendamenti proposti dal gruppo socialista.

PRESIDENTE. L'onorevole Amatucci ha proposto di sostituire, al primo comma, la lettera *a*) con la seguente:

« *a*) immobili destinati ad abitazioni considerate di lusso.

Sono considerate abitazioni di lusso quelle contemplate ai numeri 1 e 2 del decreto ministeriale 7 gennaio 1950, nonché quelle che abbiano almeno 5 caratteristiche tra quelle previste dalla tabella allegata allo stesso decreto ministeriale ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMATUCCI. Credo sia superfluo svolgerlo, perché l'argomento è stato trattato anche da altri oratori e nella replica del ministro abbiamo avuto ampie precisazioni al riguardo.

PRESIDENTE. L'onorevole Bruno Romano ha proposto di sostituire al primo comma, lettera *a*), le parole: « ai sensi del decreto ministeriale 7 gennaio 1950 », con le altre: « ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ROMANO BRUNO. L'emendamento tende, come altri che sono stati illustrati in precedenza, a meglio definire le caratteristiche delle abitazioni da considerare di lusso. In effetti, il riferimento al decreto ministeriale 7 gennaio 1950 ci sembra insufficiente. La tabella annessa a quel decreto prevede una serie di caratteristiche (se ben ricordo sono 19) e, riducendo a cinque quelle indispensabili perché un'abitazione possa essere considerata di lusso, si corre, a nostro avviso, il rischio di considerare di lusso un gran numero di appartamenti che quindi verrebbero ad essere bloccati con danno dei locatari anche di modeste condizioni economiche. Va considerato, ad esempio, che una delle caratteristiche per le quali un appartamento possa essere considerato di lusso è quella dei rivestimenti maiolicati per il bagno e la cucina, che oggi invece sono normalmente presenti anche nelle abitazioni a carattere popolare.

Considerando tutto ciò, il successivo decreto-legge n. 1356 del 21 dicembre 1951, di proroga del blocco, per un senso evidentemente realistico ed equitativo, ritenne che dovessero essere qualificati appartamenti di lusso quelli nei quali fossero presenti sette, e non più soltanto cinque, delle caratteristiche

considerate nel decreto ministeriale 7 gennaio 1950.

Ispirandoci a questo criterio, che è criterio di giustizia sociale e che sembra aderente allo spirito della legge di proroga che il Governo ha proposto, noi abbiamo presentato questo emendamento che ci auguriamo possa essere accettato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mazzoni, Raffaelli, De Pasquale, Zoboli, Mariconda e Luciana Viviani hanno proposto di sostituire, al primo comma, la lettera *b*) con la seguente:

« *b*) immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, esclusi i locali nei quali si eserciti dal conduttore una attività professionale, ovvero una attività artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, ovvero una attività commerciale esercitata da commercianti aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1396 ».

Gli onorevoli Raffaelli, Giulio Cerreti, Sulotto, Gina Borellini, Degli Esposti e De Pasquale hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1965, i contratti di locazione dei locali adibiti ad attività di associazioni sindacali, politiche, culturali e ricreative, ovvero di società od imprese cooperative aventi i requisiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ».

Gli onorevoli Sulotto, De Pasquale, Busetto, Guidi, Mazzoni, Anselmo Pucci, Nanni, Trebbi, Vestri e Bigi hanno proposto di aggiungere all'emendamento Raffaelli, dopo la parola: « cooperative », le altre: « e loro consorzi », e, dopo le parole: « e successive modificazioni », le altre: « e loro associazioni di rappresentanza e tutela riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

RAFFAELLI. Accetto il sub-emendamento Sulotto e chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. L'articolo 2 del disegno di legge ha suscitato giuste e numerose preoccupazioni sia fra le categorie interessate, sia, per la verità, in vari settori del Parlamento. Nel testo proposto dal Governo, con la lettera *b*) si mantiene il regime vincolistico per i titolari di aziende artigiane e per i titolari di aziende commerciali. Mentre, però, per le aziende artigiane ci si richiama ad un criterio obiettivo, quello stabilito nella legge

n. 860 del 1956 che disciplina l'attività artigiana ed istituisce gli albi delle imprese artigiane, per cui non esiste possibilità di equivoco, per i commercianti si stabilisce un criterio diverso basato sul numero dei dipendenti. Inoltre, nella lettera *b*) dell'articolo 2 non sono indicate altre categorie: non si parla, ad esempio, dei locali condotti da imprese cooperative o da loro consorzi, da associazioni di rappresentanza a tutela delle organizzazioni cooperative; non si parla dei circoli ricreativi, delle organizzazioni sindacali e culturali dei partiti politici. Ne consegue che questa formulazione è in sostanza molto restrittiva nell'indicare le categorie a cui si deve applicare la proroga del regime vincolistico. Pertanto si pongono due questioni: la prima riguarda le categorie commerciali ed artigiane, la seconda le imprese cooperative e le altre associazioni a carattere ricreativo, culturale e sindacale.

Le aziende commerciali, specie le piccole, sono preoccupate per il crescente disagio che incontrano nello svolgimento della loro attività, per il peggioramento delle loro condizioni economiche e per il venir meno della sicurezza del lavoro. Alcuni settori sono addirittura in agitazione, e non da ora. Queste categorie commerciali vogliono arrestare una politica rovinosa che si è abbattuta su di loro ed avanzano precise rivendicazioni di carattere fiscale, creditizio, previdenziale e mutualistico, per la tutela del valore dell'avviamento commerciale, per la difesa dall'attacco e dallo sfruttamento dei gruppi monopolistici, e avanzano anche la richiesta di vedersi mantenuto il regime di blocco dei fitti con aumenti moderati, che non superino un dato limite. Ma le loro rivendicazioni, questa come le precedenti, si scontrano con una politica del Governo e della sua maggioranza che li rende viepiù preoccupati ed allarmati.

I commercianti hanno chiesto la riduzione delle imposte indirette, soprattutto dell'I.G.E., ed il Governo e la maggioranza hanno invece approvato l'anno scorso un aumento del gettito globale di questa imposta, che è giunta a dare 750 miliardi di lire all'anno prelevate prevalentemente dall'attività mercantile. I commercianti hanno richiesto e richiedono crediti a tasso agevolato, a condizioni accessibili per un necessario processo di ammodernamento ed il Governo e la sua maggioranza, invece, in luogo del credito accessibile a basso tasso, hanno imposto una legge che non risolve questo problema e che anzi, sotto certi aspetti, è un'irrisoluzione delle reali necessità del commercio.

I commercianti hanno chiesto una buona legge per l'assistenza contro le malattie e hanno ottenuto, a causa dell'opposizione del Governo e del gruppo democristiano, una legge da noi senza infingimenti criticata come insufficiente e troppo onerosa per le categorie commerciali.

I commercianti hanno chiesto per anni ed anni una legge che regolasse la tutela dell'avviamento commerciale, ma questa legge non va avanti, non passa e certamente le categorie commerciali speravano che almeno prima del 31 dicembre 1960, cioè prima della scadenza dell'ultima legge di proroga dei fitti, il Parlamento avesse almeno risposto alle loro attese, regolando per legge il valore costituito dall'avviamento commerciale.

Qui il discorso sarebbe molto lungo, ma è certo che il Governo e la maggioranza che lo sostiene, il Governo ed il gruppo parlamentare della democrazia cristiana, sono gli unici responsabili di avere impedito che in anni ed anni di discussione presso le Commissioni competenti questa legge venisse formulata ed approvata né si può prevedere quando il Governo e la democrazia cristiana consentiranno che il Parlamento possa rispondere a questa giusta esigenza dei commercianti.

Oggi, con questa legge sulla disciplina delle locazioni, in pratica vorreste addossare sulle piccole aziende commerciali a conduzione familiare un aumento eccessivo dei fitti, per molte aziende certamente insopportabile.

È stato fatto rilevare in sede di discussione generale che in quattro anni, approvando i criteri di classificazione e gli aumenti che voi proponete, ben 440 miliardi di lire di maggiorazioni sui fitti verrebbero trasferiti da questa categoria di operatori commerciali alla proprietà edilizia. Sarebbero circa 800 mila piccole e piccolissime aziende commerciali sparse in tutta Italia ad essere costrette a sborsare 400 miliardi di maggiori costi, oltre ai pesanti oneri fiscali che già sopportano.

È stato rilevato, e da molti condiviso, che le condizioni dell'operatore commerciale, del commerciante, del titolare della piccola azienda non vanno migliorando, anzi peggiorano, l'incidenza fiscale aumenta, l'area di vendita si restringe perché aumenta in maniera abnorme, senza loro colpa, il numero degli operatori commerciali a seguito della crisi dell'agricoltura, del basso livello delle pensioni, dell'insufficiente processo di occupazione, ecc.

A tutto questo la risposta precisa che voi date è questa: aumentare anche un altro elemento di costo non indifferente, qual è il

fitto, e sbloccare subito una parte notevole dei fitti tuttora a regime vincolato. Infatti a questo si arriverebbe se non fosse corretto il criterio che il Governo propone nell'articolo 2.

Può essere sufficiente il numero di dipendenti fissato in cinque unità (o anche se si fissasse in un numero maggiore) ad indicare in modo certo e giusto l'azienda commerciale a conduzione individuale? Pensiamo di no. Il numero dei dipendenti non dà la misura della capacità economica, della capacità reddituale e della posizione economica dell'azienda commerciale. Esso è un criterio troppo ristretto, in termini assoluti, ma è anche ingiusto e sarebbe certamente fonte di discriminazione fra zona e zona, fra settori merceologici.

Proponiamo perciò l'introduzione del criterio già adottato dal legislatore con la legge n. 1396, approvata il 27 novembre di quest'anno, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, proponendo semplicemente che i commercianti compresi nell'obbligo di assicurazione contro le malattie debbano essere considerati anche aventi diritto al mantenimento del vincolo sui fitti, salvo ad esaminare poi l'aumento e la misura dell'aumento che attiene all'articolo 3, e che momentaneamente non ci interessa, in sede di individuazione dei criteri necessari a stabilire quali titolari di impresa commerciale debbano rientrare nel blocco.

Quindi, sinteticamente, proponiamo di respingere ogni criterio basato sul numero dei dipendenti e, in analogia con quanto stabilito per l'individuazione delle aziende artigiane, suggeriamo di adottare anche per le aziende commerciali un chiaro riferimento ad una legge che abbiamo recentemente approvato per stabilire quali categorie abbiano l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie.

Che si tratti di piccole aziende a carattere individuale, familiare, che gestiscono modeste botteghe, è sancito del resto dal fatto che lo Stato si obbliga con quella legge ad un contributo di solidarietà in proporzione al numero degli iscritti alle mutue che si andranno a costituire, appunto per sopperire alle esigenze di queste categorie di piccoli operatori.

Un'altra considerazione riguarda le imprese cooperative. L'articolo 2 non considera le società cooperative, sicché si dovrebbe ritenere che esse vengano considerate come aziende commerciali, ove operino nel campo dell'attività commerciale, e incluse od escluse anch'esse secondo il numero dei dipendenti.

Questo è un criterio che non possiamo accettare: è ingiusto e si presterebbe anch'esso a discriminazione. Le cooperative non perseguono fini di lucro o di interesse individuale di alcuno, se non di tutti i loro soci e con determinati limiti imposti dalla legge ed accettati negli statuti. La dimensione delle cooperative, e quindi il numero dei dipendenti, non è in funzione dell'aumento degli utili, della forza economica, della capacità di produrre reddito, ma semplicemente in funzione del servizio che statutariamente le cooperative perseguono e che è l'interesse dei soci (soci consumatori o soci produttori) e il più vasto interesse della collettività, dato il gran numero dei soci e considerato che questi rinunciano al fine di lucro per organizzare un'attività in forma di cooperativa, accettando i limiti e le caratteristiche che il legislatore stabilì con la legge del 1947.

Il legislatore, nel passato, occupandosi del regime vincolistico dei fitti, ha avuto riguardo a questo peculiare carattere delle cooperative e fin dal 1950 ha stabilito una riduzione del 50 per cento nella misura degli aumenti dei canoni di fitto vincolati e disciplinati dalla legge.

Noi sosteniamo che l'azienda cooperativa debba essere compresa come tale, senza alcun riferimento al numero dei dipendenti, tra le aziende che fruiscono della proroga; con l'unica condizione e garanzia per tutti che siano cooperative rette dai principi della mutualità e senza fini di lucro, come è dettato appunto dalla legge del 1947. A garanzia di questi requisiti, quella legge stabilisce anche le forme di controllo dei pubblici poteri e l'iscrizione in uno schedario generale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le cooperative iscritte in questo schedario devono essere esplicitamente e totalmente indicate nell'articolo 2, lettera b), indipendentemente dal numero dei dipendenti, come aziende alle quali continua ad applicarsi il regime di blocco degli affitti.

Analoghe considerazioni valgono per le associazioni che svolgono compiti di rappresentanza e di tutela delle cooperative e che svolgono altresì, per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, funzioni di assistenza, di ispezione e di controllo.

Questa posizione non è sostenuta soltanto dal nostro partito, ma anche dal giornale *Italia cooperativa*, della Confederazione cooperativa italiana, presieduta dal senatore Menghi, di parte democristiana. In un articolo del 4 dicembre, questo giornale sostiene la mia stessa argomentazione e si augura « che

la Camera accolga i voti da esso espressi a nome di tutti i cooperatori interessati ». Vogliamo credere che i colleghi del gruppo democristiano non vogliano respingere questo invito.

Chiediamo, infine, che nell'articolo 2 siano compresi anche i locali dei circoli ricreativi, delle società di mutuo soccorso e delle organizzazioni sindacali. I circoli ricreativi svolgono opera di educazione, di assistenza, di ricreazione, di difesa dei lavoratori, non hanno fini di lucro, ma di solidarietà nei confronti dei cittadini meno abbienti. È nostro parere che queste categorie fruiscono della proroga del regime vincolistico, salvo vedere la misura degli aumenti, per i quali abbiamo presentato opportuni emendamenti, che discuteremo quando passeremo all'articolo 3.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Olindo Preziosi e Foschini hanno proposto di aggiungere al primo comma, lettera *a*), dopo le parole: « ai sensi », le altre: « dei numeri 1 e 2 ».

L'onorevole Olindo Preziosi ha proposto, inoltre, di sostituire la lettera *b*) con la seguente:

« *b*) immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, esclusi i locali nei quali il conduttore eserciti un'attività professionale, artigianale o commerciale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ».

Gli onorevoli Olindo Preziosi e Spadazzi hanno infine proposto di aggiungere alla lettera *b*), le parole: « Sono anche esclusi, salvo i casi in inadempienza previsti dal codice civile, i locali nei quali hanno sede istituti di istruzione e di educazione non statali da chiunque gestiti, purché regolarmente autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione, finché non si presenti la possibilità per detti istituti di avere disponibili altri locali ritenuti idonei all'uso dal provveditore agli studi della circoscrizione ».

L'onorevole Olindo Preziosi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

PREZIOSI OLINDO. Con il primo emendamento ho inteso chiarire che non deve essere richiamata tutta la portata del decreto 7 gennaio 1950, del quale propongo la esclusione del numero 3.

Ho detto ieri che quel decreto si riferiva al regolamento delle costruzioni future, non certo a quelle già effettuate, e stabiliva una giusta classificazione. Ma il riferimento a questa legge in generale non mi pare corretto dal punto di vista giuridico. Sarebbe

un errore riferirsi al decreto 7 gennaio 1950, che aveva un diverso spirito, per caratterizzare le case di lusso.

Purtroppo il decreto ministeriale, a cui il disegno di legge governativo si richiama, si riferisce alle vecchie case ormai secolari, quali esistono in gran numero nei vecchi centri cittadini. Tanto per fare un esempio, si pensi alle vecchie case costruite, a Napoli, a San Biagio dei Librai, a San Giovanni, in via dei Tribunali. Si tratta di case vecchie, costruite con criteri ormai sorpassati e per le quali l'ampiezza della superficie dei locali non è in alcun modo indicativa.

Il criterio della superficie di 200 metri quadrati è perfettamente legittimo in riferimento alle case moderne, ma non può esserlo rispetto alle vecchie costruzioni, perché ciò sarebbe paradossale ed assurdo. L'emendamento da me presentato mira a rimuovere questa gravissima incongruenza, lasciando fermo il richiamo al decreto ministeriale 7 gennaio 1950, ma eliminando il riferimento al numero 3.

Sarebbe stato più corretto fare richiamo ad un'altra legge, al decreto-legge n. 1356 del 1951. Ricordo, al riguardo, che quando in sede di conversione di quel decreto-legge si voleva fare un richiamo alle caratteristiche degli appartamenti di lusso, il senatore Riccio intervenne e riuscì a far eliminare il numero 3, che rappresentava appunto una grave ingiustizia ed incongruenza.

Per queste ragioni insisto nel sollecitare l'approvazione dell'emendamento da noi presentato alla lettera *a*).

Con l'emendamento alla lettera *b*) ho chiesto di limitare la proroga del blocco ai soli piccoli imprenditori, richiamandomi così ad una norma sancita dall'articolo 2083 del codice civile, che il mio emendamento si limita a riprodurre nella parte che si riferisce a quelle attività organizzate prevalentemente con il lavoro di componenti il nucleo familiare.

Quanto alle ragioni che mi hanno indotto a presentare questo emendamento, faccio riferimento alle argomentazioni svolte in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. L'onorevole De Vita ha proposto di aggiungere al primo comma, lettera *b*), dopo le parole: « esclusi i locali », le parole: « adibiti a scuole, nonché quelli ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DE VITA. L'emendamento mira, come risulta chiaramente dalla sua formulazione, a mantenere il regime vincolistico anche per i

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

locali adibiti a scuole. È evidente che se devono fruire della proroga del regime vincolistico i locali nei quali si esercitano attività professionali e artigiane, a maggior ragione devono fruirne i locali adibiti all'insegnamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bersani, Fortunato Bianchi e Vittorino Colombo hanno proposto di aggiungere alla lettera *b*), dopo le parole: « esclusi gli apprendisti », le parole: « ovvero un'attività organizzata in forma cooperativistica o mutualistica con un numero di dipendenti, esclusi gli apprendisti, che per ciascun negozio, spaccio o filiale non superi il numero di cinque ».

L'onorevole Bersani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BERSANI. L'emendamento ha per oggetto le attività cooperative nelle varie forme e soprattutto in quelle degli enti di consumo per acquisto e vendita collettiva di prodotti agricoli. Non credo sia il caso di sottolineare, in questa sede, l'importanza morale e sociale nella vita del paese della cooperazione, della quale la stessa Costituzione riconosce, del resto, l'altissimo significato. Gli enti cooperativi hanno finalità essenzialmente mutualistiche e solidaristiche, escludono ogni fine di lucro: e noi dobbiamo ricordarcene in occasione di qualunque beneficio sia in discussione.

La natura dei fenomeni cooperativi ci porta a considerare come una linea di sviluppo finale la loro articolazione in diversi esercizi. Ecco perché, anche allo scopo di eliminare tutta una serie di controversie che le leggi in atto hanno provocato, mi propongo di chiarire nell'emendamento come si debba fare riferimento, ove sia necessario un criterio restrittivo, al numero dei dipendenti o al reddito, non riferito globalmente a tutta la struttura della società cooperativa, ma a ciascuno dei negozi o degli spacci in cui l'attività cooperativa può essere articolata.

Questo anche allo scopo di chiarire una volta per tutte una materia che ha già dato luogo a diversi inconvenienti. Nello stesso spirito si colloca il successivo emendamento all'articolo 3 che riprende una norma già prevista nella legislazione precedente in materia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Barbieri, Pietro Amendola, De Pasquale e Mazzoni hanno proposto di aggiungere al primo comma, lettera *b*), dopo le parole: « 30 giugno 1960 », le altre: « o ad esercizi in cui sia realizzato un servizio destinato al pubblico e nei quali siano installati impianti fissi ».

L'onorevole Barbieri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BARBIERI. Signor Presidente, se ella lo consente, illustrerò anche l'articolo 2-bis, da me proposto insieme con gli onorevoli Mazzoni, Busetto e De Pasquale, del seguente tenore:

« I contratti stipulati in forza dell'articolo 15 della legge 23 maggio 1950, n. 253, essendo stati formati in sostituzione del precedente contratto soggetto a proroga legale, debbono ritenersi, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge, soggetti a proroga legale, per cui alla scadenza pattuita deve sostituirsi quella fissata dalla presente legge ».

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI. I miei colleghi hanno sottolineato l'importanza dello studio del C.N.E.L. e dei rilevamenti da esso compiuti sulle condizioni degli inquilini. Ritengo che questo studio abbia influito notevolmente sulle decisioni del Governo. Infatti è noto che da molto tempo, da quando i comunisti ed anche i socialdemocratici ed i socialisti hanno presentato proposte di legge di proroga delle locazioni, l'associazione dei proprietari era andata diffondendo la tesi secondo cui, spesse volte, il proprietario di immobile si trova in condizioni economiche più disagiate del locatario. Di questa tesi, che si andava in parte anche accreditando in certi settori dell'opinione pubblica, ha fatto invece giustizia il C.N.E.L., il quale ha potuto assodare quali siano effettivamente le condizioni economiche degli inquilini degli alloggi bloccati.

Nel rilevare l'importanza di questo studio, dobbiamo deplorare la circostanza che esso presenta la grave lacuna di non aver affrontato anche il settore commerciale. Se invece lo avesse fatto, sarebbe stata possibile una valutazione realistica delle condizioni economiche del ceto medio commerciale ed artigiano, almeno nella sua grande maggioranza. Allora ci saremmo resi conto (e ciò avrebbe probabilmente influito anche sulle decisioni del Governo, così come si è verificato per il settore degli immobili adibiti ad abitazione) che questo ceto medio non può sostenere gli oneri derivanti dallo sblocco e che si traducono in un nuovo prelievo di reddito.

Credo riconoscerete che lo sblocco delle locazioni per gli esercizi commerciali significherebbe un nuovo prelievo del loro reddito; ché altrimenti dovrete ammettere che questo nuovo onere dovrebbe immediatamente ripercuotersi sui prezzi dei generi da loro venduti. Riteniamo che l'esame delle condizioni dei

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

pubblici esercizi, quelli soggetti a licenza di pubblica sicurezza, che vendono bevande alcoliche, trattorie, ecc., meriti una speciale attenzione.

Dico subito, per evitare che qualcuno ironizzi sulla nostra decisa posizione di difesa di queste categorie, che la nostra non è demagogia, cioè una difesa ad oltranza al solo intento di andar contro ad una posizione governativa. La nostra, quella del nostro gruppo, è ormai una posizione coerente, la quale risale a 12 anni or sono, a quando cioè discutemmo della prima proroga del blocco dei fitti.

La nostra è un'azione coerente in difesa delle categorie del ceto medio, di fronte alla cupidigia, o per lo meno agli intenti speculativi di una proprietà meno attiva e spesso parassitaria.

Non a scopo polemico, ma per chiarezza di posizioni, io vorrei dire che se demagogia vi è, vi è dall'altra parte, dalla vostra parte, allorché voi dite che questi esercizi non devono essere esenti dallo sblocco, trattandosi di attività voluttuarie. Ma si tratta poi veramente di attività aventi per oggetto la vendita o la somministrazione di oggetti o di servizi di carattere voluttuario? Sarebbe bene che voi su questo diceste una parola chiara. Noi riteniamo che questo non sia, perché non si tratta né di sale da the né di *night clubs*. Non sono certo questi esercizi quelli che noi difendiamo. Noi difendiamo i circa 200 mila piccoli esercizi che prestano servizi utilizzati dal ceto popolare e medio.

Voi sapete benissimo che non costituisce un lusso recarsi al bar, al caffè, per prendere una consumazione, o recarsi in trattoria, data l'organizzazione delle grandi città, data l'intensità del lavoro, data anche l'attuale tendenza a non restare sempre in casa, tendenza che si va facendo strada ormai in larghi strati del ceto popolare e del ceto medio, che è un ceto attivo e produttivo. Pertanto colpire questi esercizi significa colpire i consumatori.

Ma vorrei aggiungere un'altra considerazione. Anche ammettendo che si tratti — e in qualche caso si può trattare — di articoli o di servizi non di prima necessità, con il provvedimento di sblocco che verremmo a prendere, con il conseguente aumento anche considerevole di oneri che si aggiunge a quelli precedenti, noi siamo sicuri che finiremmo con il colpire il consumo. In effetti, il vostro intendimento sarebbe quello di contenere i consumi non di prima necessità. Noi sosteniamo il contrario, perché in tal modo si

vanno in gran parte a colpire non tanto e non soltanto i consumatori, ma i conduttori; di qui un nuovo prelievo di reddito e un altro provvedimento discriminatorio.

A noi sembra che quell'articolo del disegno di legge che fa riferimento al numero dei dipendenti rappresenti una definizione estrinseca, che non dice niente. Qualcuno ha già recato l'esempio di un gioielliere che può avere soltanto due o tre commessi e che realizza un notevolissimo giro di affari, assai superiore a quello del bar o della trattoria. Questo è un esempio estremo, al quale potrei aggiungere altri: il caso di un grossista di generi non voluttuari, di generi alimentari, il quale con due o tre persone addette al magazzino e con una sola impiegata può realizzare un notevolissimo giro di affari.

Quindi si tratta di attività con le quali si possono realizzare grandi profitti, un largo giro di affari, assai superiore a quello che possono realizzare una trattoria o un bar con sette-otto dipendenti, con un orario di servizio molto prolungato e distribuito in tutti i giorni della settimana.

Ispirandovi al concetto che si tratti, nel caso di pubblici esercizi, di attività di genere voluttuario non di prima necessità, voi siete arrivati a delle tassazioni tributarie veramente discriminanti e che sono giunte al limite massimo di sopportabilità da parte di queste categorie.

Non mi dilungherò nel descrivere quali sono le condizioni di questo settore del commercio. Voglio leggersi soltanto l'elenco delle voci di imposte e tasse alle quali essi sono soggetti nel pagamento, proprio in virtù del criterio di ricorrere sempre, per l'applicazione di nuove tasse o per il prelievo di nuovi tributi, agli esercizi pubblici: imposta sui redditi di ricchezza mobile; imposta generale sull'entrata; imposta di bollo e carte da gioco; imposta erariale sulla pubblicità, diritti erariali sui pubblici spettacoli; diritti demaniali per l'esecuzione di rappresentazioni e di opere di pubblico dominio; diritti fissi sui vini spumanti; tasse di concessione governativa per la autorizzazione rilasciata dal sindaco; tassa di concessione governativa per la vendita delle bevande alcoliche; tassa di concessione governativa per la vendita di superalcolici; tassa di concessione governativa per balli; tassa di concessione governativa per la detenzione di televisori; tassa di concessione governativa per la detenzione di apparecchi frigoriferi; tassa di concessione per la detenzione di *juk-boxes*; canone di abbonamento per la televisione; diritti di licenza per bevande alcoliche e liquo-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

ri, ecc.; contrassegno di Stato per i recipienti contenenti prodotti alcolici; diritti di verifica periodica per pesi e misure; diritti per proventi per la concessione di spiagge; compenso per l'accertamento sanitario; imposta sull'industria e commercio, arti e professioni; imposta di prima categoria; addizionale provinciale; addizionale E.C.A.; contributo pro Calabria; contributo speciale di cura; imposta comunale di consumo; imposta comunale di licenza; tassa per la occupazione di spazio e aree pubbliche; tassa per la raccolta di rifiuti solidi; tassa sulle insegne; speciale contribuzione a carico di coloro che si giovano degli svaghi e dei trattenimenti; diritti comunali sulla pubblica affissione; imposta di licenza per le macchine da caffè; imposta camerale; canone per l'occupazione del demanio delle strade statali; tassa e contributo dovuto alla associazione nazionale per il controllo della combustione; compensi ai comandi del corpo dei vigili del fuoco; sovrapprezzo per i soccorsi invernali a favore della Croce rossa, ecc.; sovrapprezzo per la lotta contro i tumori.

Si tratta di ben 38 voci; e questo è il carico tributario che pesa sui pubblici esercizi ai quali spesso si ricorre, come voi sapete, e che esercitano attività non attinenti a generi voluttuari, ma sono ormai attività entrate nella moderna vita sociale e che rispondono ad esigenze pubbliche e ai consumi comuni.

Onorevoli colleghi, se si propone lo sblocco dei locali occupati da questo esercizio, che cosa accadrà? Mi riallaccio, ora, al contenuto del nostro secondo emendamento in relazione alla legge del 1950 e ad una sentenza della corte di appello di Bari del 28 ottobre 1953, relativa alla scadenza dei patti *extra legem*. Questa sentenza della corte d'appello di Bari diceva: « I contratti poliennali di locazione sostitutivi di un rapporto prorogati *ex lege* con aumenti extra-legali del canone sono alla scadenza soggetti alla proroga, ma al canone originario bloccato saranno applicati gli aumenti legali solo dopo la scadenza della durata poliennale prorogata dalle parti ». Questo concetto è stato ribadito da successive sentenze della magistratura di Roma, che sono tutte conformi, ed in primo luogo dalla Corte di cassazione.

È avvenuto che molti locatari hanno contratto degli accordi con i proprietari degli immobili per evitare che al momento della scadenza del blocco si dovessero verificare o la disdetta o aumenti successivi. È avvenuto quindi che gran parte di questi pubblici esercizi hanno fatto degli investimenti per arricchire la capacità degli esercizi stessi. Si tratta

in gran parte di arredamenti che non sono mobili, ma impianti fissi, come frigoriferi e così via che, tolti da quei locali, diventano ferri vecchi. Ora, per questi si prospetta lo sblocco. Ho già rilevato che si tratta di servizi cui accede la gran massa del pubblico. Perciò, di fronte ad una scelta, noi non esitiamo a chiedere il sacrificio essenzialmente alla proprietà immobiliare che rischia meno e che ha carattere speculativo.

Abbiamo fatto un'indagine. Non desidero qui ricordare i numerosissimi casi, riguardanti la maggioranza dei pubblici esercizi, in cui il canone è stato aumentato *extra legem* in modo notevolissimo. Per esempio, l'esercizio « Giubbe rosse » di piazza della Repubblica a Firenze, per evitare la disdetta, ha dovuto soggiacere ad una richiesta di aumento, pattuita qualche mese fa, che ha elevato il canone ad oltre quattrocento volte quello anteguerra. Il caffè Berardo di Roma ha dovuto sopportare aumenti indiscriminati, per cui il canone ha raggiunto oltre le trecento volte quello anteguerra. Sapete quanto paga questo caffè di canone mensile? Due milioni e mezzo, cioè trenta milioni l'anno. Ed il locatore non è in quel caso una piccola proprietà immobiliare, ma l'Istituto romano di beni stabili e, per quanto riguarda l'esercizio « Giubbe rosse » di Firenze, la Fondiaria di Firenze.

Non dobbiamo quindi esitare a difendere quella proprietà più attiva che è rappresentata dai pubblici esercizi, anche perché i maggiori oneri verrebbero a pesare sul costo dei servizi e dei consumi. Perciò chiediamo che lo sblocco non sia deciso per i pubblici esercizi nei quali siano installati impianti fissi. In gran parte si tratta di piccole trattorie ove lavorano per 18-20 ore i componenti di un'intera famiglia. Affermiamo inoltre che è necessario porre delle remore, dei limiti allo sblocco e che, come suggerito dalla proposta De Pasquale e in un emendamento che è stato presentato da colleghi del nostro gruppo, è necessario giungere non all'adeguamento dei canoni bloccati a quelli sbloccati, ma muoversi precisamente in direzione contraria.

Si va determinando nel paese un movimento di opinione pubblica, di inquilini di abitazioni civili e di locali di pubblico commercio, favorevole a una forma di controllo che stabilisca un limite anche ai canoni di affitto libero, in quanto si è visto che gli inquilini sono alla mercé della proprietà immobiliare. Abbiamo partecipato all'assemblea della Federazione italiana dei pubblici esercizi, alla quale nessun rappresentante del

gruppo di maggioranza era presente. Abbiamo avuto modo, in quella sede, di saggiare l'umore e di avvertire l'esasperazione di questa categoria, la quale si vede oggi ancor più minacciata dall'aumento proposto dal senatore Trabucchi, ministro delle finanze, che non dalle concessioni governative. Quante cose sono state dette contro il Governo e la maggioranza che lo sostiene! Il signor Casaltoli, presidente della Confederazione del commercio, che molti colleghi conoscono, ha fatto tutte le acrobazie possibili per difendere il Governo, e voi, colleghi della maggioranza, dovete dargliene atto. La categoria però si è mostrata esasperata e tutti, anche alcuni iscritti alla democrazia cristiana, hanno detto che è inutile ogni appello a rimanere nel seno dei partiti democratici, poiché la categoria si vede costretta ad orientarsi verso quelle correnti che più concretamente difendono i suoi interessi. (*Commenti al centro*).

Il secondo emendamento (articolo 2-bis) di cui sono primo firmatario richiede che sia precisato che la scadenza dei contratti stipulati in deroga all'articolo 15 della legge 23 maggio 1950, n. 253, specie quei contratti stipulati sotto l'incubo e la minaccia dello sblocco, non sia più fissata dai contratti stessi, ma dalla presente legge.

A questo riguardo esiste una ricca pubblicistica (sentenze della magistratura, alcune delle quali contrastanti, ed in particolare della Cassazione); però da ogni parte, specie da parte di avvocati, si sollecita una norma *ad hoc*, e cioè che coloro i quali hanno dovuto sopportare il ricatto del padrone abbiano almeno la certezza di poter godere delle agevolazioni, cioè della proroga del blocco che verrà stabilita da questo provvedimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Francavilla e Barbieri hanno proposto di aggiungere, al primo comma, lettera b), dopo le parole: « 30 giugno 1960 », le parole: « o ad esercizi che abbiano dodici dipendenti ed impianti fissi ».

L'onorevole Francavilla ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FRANCAVILLA. Il mio emendamento è subordinato a quello Barbieri, precedente in ordine di pubblicazione, per cui, se questo ultimo fosse approvato, il mio resterebbe assorbito.

In aggiunta agli argomenti già esposti dall'onorevole Barbieri, mi sia consentito dire pochissime cose.

Perché, signor ministro, fissiamo il limite massimo di dodici dipendenti per i pubblici esercizi?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Perché vi sono due turni di lavoro.

FRANCAVILLA. Indubbiamente, i pubblici esercizi sono costretti ad osservare un orario comportante di necessità un doppio turno. Si badi però che si tratta degli esercizi pubblici di minor reddito, mentre è stato giustamente qui fatto notare come altri esercizi — ad esempio i gioiellieri — pur avendo alle proprie dipendenze due o tre elementi, hanno un reddito di gran lunga maggiore. Per l'orario di lavoro che questi svolgono, non è per niente necessario un numero elevato di dipendenti.

Come auspicava ieri l'onorevole Amatucci, l'ideale sarebbe poter valutare la misura del reddito di ciascuno. Poiché però questo criterio non pare possa praticamente venir seguito, per cui i relativi emendamenti verranno con ogni probabilità respinti, abbiamo preferito proporre questo limite massimo di dodici dipendenti.

L'articolo 2 del provvedimento in esame fisserebbe invece come limite massimo quello di cinque dipendenti. Ma poiché negli esercizi vi è un doppio turno di lavoro, già i dipendenti aumentano al numero di dieci; poi il giorno festivo settimanale comporta l'esigenza di altre due unità. In tal modo abbiamo raggiunto il limite di dodici; limite che dovrebbe venir sancito per gli esercizi che abbiano gli impianti fissi, per spostare i quali gli esercenti dovrebbero impiegare fondi elevati, e se non trovassero altri locali, qualora non godessero della proroga, perderebbero i capitali impiegati nell'acquisto degli impianti e nella loro installazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gina Borellini, Boldrini, Bottonelli, Maglietta, Barontini e Bigi hanno proposto di aggiungere al primo comma, lettera b), dopo le parole: « 30 giugno 1960 », le parole: « nonché gli immobili destinati a sede delle associazioni nazionali: mutilati e invalidi di guerra, combattenti e reduci, partigiani, familiari caduti e dispersi in guerra ».

La onorevole Gina Borellini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BORELLINI GINA. La nostra richiesta di escludere dallo sblocco gli immobili destinati a sede delle associazioni nazionali mutilati e invalidi di guerra, combattenti e reduci, partigiani, delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra, non ha bisogno di molte parole per essere illustrata. Basta por mente al fatto che si tratta di associazioni erette in ente morale, le quali assolvono nel paese ad un'alta funzione morale e patriottica, associazioni che rappre-

sentano categorie di cittadini che raccolgono in sé ed esprimono grandi valori, di associazioni quindi degne di riconoscenza e di considerazione.

È noto che dette associazioni si trovano spesso in difficoltà di ordine economico nell'assolvimento delle loro funzioni ed è anche per questo che noi chiediamo l'accoglimento del nostro emendamento, il quale, oltre a rappresentare un atto concreto in questa direzione, costituirà, se accolto, implicita testimonianza della considerazione che la Camera ha di queste benemerite categorie.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Paolucci e Comandini hanno proposto di aggiungere al primo comma, dopo la lettera *b*), la seguente altra:

« ... immobili locati alle amministrazioni dello Stato e parastatali ».

L'onorevole Paolucci ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PAOLUCCI. L'emendamento, che mira ad escludere dalla proroga gli immobili locati ad amministrazioni statali o parastatali, non può non essere accolto perché ha un fondamento di logica e di giustizia assolutamente inoppugnabile. Se le finalità preminenti del disegno di legge in discussione sono quelle di agevolare le categorie più povere o meno abbienti, non v'è chi non veda come di questo giusto trattamento di favore non possano e non debbano godere le amministrazioni statali e parastatali, le quali in oltre venti anni di regime vincolistico hanno avuto, come hanno tuttora, la piena ed illimitata possibilità economica di costruire tutti gli edifici di cui avevano bisogno per i loro servizi. Il voler parificare lo Stato o un ente parastatale qualsiasi ad un inquilino povero sarebbe non solo strano ed assurdo, ma addirittura iniquo.

D'altra parte, al fine di evitare che nella pratica si verificino casi di errate interpretazioni o di arbitrarie distinzioni circa la destinazione degli immobili a cui si riferisce il mio emendamento, propongo di ampliarne il testo, aggiungendo, dopo la parola: « immobili », l'espressione: « a qualunque uso destinati ».

Ricordo all'Assemblea che già nella seduta dell'8 marzo 1955, quando venne in discussione l'ultima legge di proroga, la Camera, accogliendo analogo emendamento dell'onorevole Cuttitta, escluse dalla proroga proprio i contratti riguardanti gli immobili locati alle amministrazioni dello Stato. Per queste ragioni, che rispondono ad elementari

criteri di giustizia, mi auguro che la Camera vorrà accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

GUERRIERI EMANUELE, Relatore. In merito alla questione delle abitazioni considerate di lusso vi sono parecchie posizioni. Una è quella dell'emendamento Giuseppe Gonnella, il quale si riferisce puramente e semplicemente al decreto ministeriale del 7 gennaio 1950. Un'altra è quella dell'emendamento Palazzolo, che fa riferimento agli « immobili destinati ad abitazioni aventi almeno quattro delle caratteristiche delle case di lusso indicate nella tabella allegata al decreto ministeriale 7 gennaio 1950, considerandosi in ogni caso, relativamente a ciascuna unità immobiliare, come equivalente a due caratteristiche il fatto che l'unità immobiliare stessa abbia una superficie coperta superiore ai 200 metri quadrati ». Pertanto l'onorevole Palazzolo prende in considerazione soltanto il fatto che la casa abbia o non abbia un determinato numero delle caratteristiche considerate nel decreto ministeriale del 7 gennaio 1950, ma non i casi che formano oggetto dei numeri 1 e 2 dello stesso decreto. Probabilmente non sarà stata questa la sua intenzione, ma la formulazione del suo emendamento sembra dar luogo proprio a questa interpretazione.

L'onorevole Comandini, viceversa, si riferisce ai numeri 1 e 2 del decreto ministeriale 7 gennaio 1950 e poi formula un'ipotesi nuova, quella cioè che gli appartamenti abbiano una superficie coperta superiore ai metri quadrati 200, condizionandola però al fatto che i componenti il nucleo convivente siano in numero inferiore a sei.

Abbiamo finalmente la posizione dell'emendamento Amatucci, il quale si riferisce al decreto ministeriale 7 gennaio 1950, chiedendo però la soppressione del numero 3 e prevedendo che il numero delle caratteristiche necessarie per la identificazione della abitazione di lusso sia portato a cinque, cioè sia ridotto di una unità perché il decreto prevede un numero di oltre cinque caratteristiche.

Ora, noi abbiamo già detto in sede di discussione generale che eravamo rimasti colpiti dalla giustezza di alcune considerazioni che erano state svolte dall'onorevole Amatucci, dall'onorevole Comandini e da altri, secondo le quali si sarebbe arrivati ad un'applicazione poco logica del decreto ministeriale del 7 gennaio 1950, che al numero 3 fa riferimento alle case e non alle singole unità

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

immobiliari e ne sarebbe quindi venuta la conseguenza che si sarebbe reso possibile di escludere dal beneficio della proroga appartamenti che in realtà non raggiungono la superficie prevista dal numero 3. Ci siamo resi conto di questa situazione e abbiamo riconosciuto l'opportunità di procedere alla eliminazione del riferimento al numero 3.

Siamo però anche sensibili al giusto rilievo dell'onorevole Comandini che, escludendo il numero 3, non si debba escludere l'ipotesi che l'appartamento isolatamente considerato raggiunga una superficie di oltre 200 metri quadrati.

Vi è poi la posizione dell'emendamento Palazzolo, il quale chiede che la superficie superiore a metri quadrati 200 venga considerata come equivalente a due delle caratteristiche elencate nella tabella.

Coordinando tutte le varie proposte, a noi sembra di poter suggerire la seguente formulazione dell'alinea *a*): « immobili considerati di lusso ai sensi del decreto ministeriale 7 gennaio 1950, nn. 1 e 2, od aventi una superficie coperta superiore a metri quadrati 200, od aventi almeno quattro delle caratteristiche di cui al n. 4 ».

Per certi aspetti, questa formulazione è restrittiva, per certi altri è estensiva. Non abbiamo creduto di accogliere il suggerimento dell'onorevole Comandini, il quale chiede di condizionare il requisito al fatto che siano presenti nell'alloggio non meno di sei occupanti. È un criterio nuovo e non vedrei la ragione per la quale dovremmo farne uso in questa particolare ipotesi.

Viceversa, abbiamo considerato che fosse conveniente ridurre il numero delle caratteristiche, portandole da oltre cinque, quante ne prevede il decreto ministeriale del 7 gennaio 1950, a quattro. Con il che, evidentemente si dà alla norma un più vasto campo di applicazione.

Alla lettera *b*) dell'emendamento Giuseppe Gonella-Manco si propone che siano esclusi dalla proroga gli immobili destinati ad abitazione ceduti in tutto o in parte in subaffitto. Mi pare di avere già indicato le ragioni per le quali non ci sentiamo di aderire a questa richiesta. Riteniamo difatti che anche per le case destinate parzialmente al subaffitto (l'ipotesi della sublocazione totale è stata già regolata dalla legge del 1950) non sia consigliabile l'esclusione dalla proroga, tenuto presente che si verrebbe a turbare un gran numero di situazioni che già sussistono, in conseguenza del fatto che la legislazione vigente le ha consentite. Senza dire, poi, che

in effetti il subaffitto, se in certi casi può essere una forma di speculazione non meritevole di protezione, in altri può essere connessa a forme di vera attività lavorativa, per cui non sembra opportuno escluderla dal beneficio della proroga.

Le lettere *c*) e *d*) dell'emendamento Giuseppe Gonella-Manco introducono criteri innovatori che non credo di poter accettare, giacché sostanzialmente il disegno di legge si propone proprio questo: di non modificare la disciplina vigente di là da quelle che possono essere le necessità richieste dalla struttura e dal contenuto del disegno di legge, e di non modificarla proprio in considerazione del fatto che si tratta di una disciplina di carattere transitorio e finale.

La lettera *d*) si ricollega alla questione di fondo: se cioè, agli effetti della esclusione dalla proroga, si debba o meno tener conto del requisito soggettivo riferibile all'accertamento delle condizioni economiche dell'inquilino e quindi all'accertamento del reddito fiscale.

Le considerazioni che faccio per questa parte dell'emendamento Giuseppe Gonella-Manco valgono evidentemente per tutti gli altri emendamenti che hanno una impostazione riferita all'assunzione del reddito fiscale dell'inquilino, quale criterio di discriminazione.

Il disegno di legge si ricollega, come abbiamo detto, ad elementi di carattere oggettivo che sono costituiti appunto dalla natura dell'immobile locato, allorché si tratta di locale destinato ad uso di abitazione, e dalla natura dell'attività che vi viene svolta, quando si tratti di locale destinato ad uso diverso dall'abitazione. Noi non abbiamo ritenuto possibile aderire alla tesi che si dovesse innovare in questa materia facendo riferimento al criterio del reddito, e non solo, onorevole Comandini, per le ragioni di principio alle quali ella accennava poc'anzi. Certamente, anche quelle ragioni hanno una loro validità, ma si potrebbe obiettare, come ella ha detto, che, data la particolare anomalia del rapporto contrattuale, non siano applicabili alla situazione in esame.

Abbiamo però dovuto riconoscere che il criterio del riferimento al reddito non è attuabile soprattutto per considerazioni d'ordine pratico, per gli innumerevoli inconvenienti cioè ai quali si andrebbe incontro. Vorrei anche dire che, se si volesse essere coerenti, una volta accettato il criterio del reddito, ci si dovrebbe spingere più in là e stabilire un rapporto comparativo tra le condizioni economiche dell'inquilino e quelle del

locatore. Altra complicazione! Ma, indipendentemente da questo profilo, le difficoltà cui si andrebbe incontro sarebbero enormi. Sono, del resto, le stesse che già altra volta hanno indotto a rinunciare al criterio, nonostante la sua indubbia suggestività. Il contribuente sarebbe incoraggiato a non osservare sufficientemente i suoi doveri. Si consideri il caso di un inquilino che abbia ottenuto la proroga perché nei suoi confronti è stata accertata la sussistenza dei limiti di reddito ai quali dovremmo fare riferimento. Se in seguito all'incremento della sua attività professionale o commerciale, negli anni successivi il reddito aumenta, l'inquilino, per non perdere il beneficio della proroga, sarà indotto a non denunciare con sincerità il nuovo reddito.

Abbiamo prospettato anche un altro grave inconveniente. Una volta affermata la possibilità di riferirsi alla dichiarazione del contribuente, vi sarebbero innumerevoli casi di inquilini che, a seguito degli accertamenti definitivi, non risulterebbero più nelle condizioni volute dalla legge per aver diritto alla proroga, di fatto già ottenuta. Come regoleremo questi casi? Dice l'onorevole Comandini: l'inquilino sarebbe tenuto a corrispondere un'equa indennità al locatore. Con ciò il rapporto sarebbe liquidato. Ma non si tratterebbe certo di una soluzione soddisfacente e rispondente a criteri di moralità.

Per tutte queste considerazioni, siamo arrivati alla conclusione che si debba abbandonare il criterio del reddito, pur riconoscendone la suggestività sul piano concettuale.

Credo di aver detto così tutto quanto era necessario in riferimento all'emendamento Giuseppe Gonella ed a tutti gli altri che si ispirano ad analogo criterio discriminatorio.

L'onorevole Palazzolo propone che cessi il regime vincolistico per gli immobili anche parzialmente subaffittati. Su questo punto ho già risposto. Egli propone inoltre la cessazione del regime vincolistico per gli immobili destinati ad abitazione, qualora il conduttore od un congiunto con esso convivente risulti proprietario di altro alloggio utilizzato o locato in regime libero. Valgono qui le ragioni indicate poc'anzi circa l'inopportunità di innovare in una disciplina che ha carattere transitorio. Delle lettere *c*) e *d*) dell'emendamento ho già detto.

L'onorevole Origlia propone che la data del 1° luglio 1961 sia sostituita con quella del 1° gennaio 1962. Egli ha indicato ragioni apprezzabili; tuttavia non ci sentiamo di accogliere il suo emendamento. A noi sembra sufficiente il termine proposto dall'onorevole

Breganze. Esprimiamo quindi parere favorevole a che il termine dilatorio sia portato al 30 settembre 1961. Ciò soltanto al fine di dar modo al Parlamento di esaminare con maggiore tranquillità il grave problema che ha per oggetto il riconoscimento e la tutela dell'avviamento commerciale.

L'onorevole Comandini propone che il regime vincolistico cessi a decorrere dal 1° luglio 1961 o dalle scadenze consuetudinarie dei singoli contratti immediatamente successive. Comprendo le ragioni che hanno indotto l'onorevole Comandini a presentare questo emendamento, ma mi preoccupa il fatto che il suo accoglimento possa determinare conseguenze certamente non volute dal proponente. Se la scadenza consuetudinaria si verifica dal 1° gennaio al 1° luglio del 1961, per effetto dell'emendamento proposto taluni inquilini verrebbero a usufruire di una ulteriore proroga, sino a raggiungere la nuova scadenza consuetudinaria nel 1962. Ricorre frequentemente il caso che le scadenze consuetudinarie si verifichino nel mese di marzo. In tal caso la locazione verrebbe ad essere prorogata fino al marzo del 1962.

L'emendamento Comandini, dunque, dovrebbe essere modificato nel senso che il regime vincolistico cessa con la scadenza consuetudinaria immediatamente successiva, sempre che essa non si sia già verificata nel periodo che va dal 1° gennaio al 1° luglio 1961; sempre che, cioè, non si sia già verificata nel corso dell'anno.

COMANDINI. Nel qual caso, però, resta ferma la scadenza.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Si potrebbe per altro ritenere che un simile emendamento sia superfluo in quanto già la legge del 1955 stabilisce la proroga al 31 dicembre 1960 e alla data della scadenza consuetudinaria successiva, quando questa vi sia.

Circa l'emendamento Mazzoni non posso essere d'accordo perché esso condurrebbe in pratica alla proroga di tutti i contratti riguardanti i commercianti i quali abbiano un imponibile annuo di ricchezza mobile non superiore a tre milioni di lire. In tal modo si introdurrebbe nel disegno di legge un criterio estensivo in assoluto contrasto con la sua generale impostazione.

Sono poi egualmente contrario all'emendamento Preziosi.

Sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento De Vita, a proposito del quale devo però osservare che esso non deve costituire un'eccezione estensibile ad altri casi. Per quanto riguarda le scuole, sussiste una situa-

zione del tutto particolare, in vista dell'impossibilità, più che della difficoltà, di trovare immediatamente sul mercato degli alloggi altri locali idonei, con gravi conseguenze per l'attività degli istituti di istruzione privati. Prego però l'onorevole De Vita di accettare la formulazione proposta dall'onorevole Olindo Preziosi, che è più ampia e fa menzione dell'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, analogamente a quanto già previsto dalla legge del 1950.

Non posso accettare l'emendamento Bersani, perché non possiamo introdurre discriminazioni di questo genere.

Non accetto nemmeno gli emendamenti proposti dagli onorevoli Barbieri e Francavilla. Del resto, abbiamo già visto ieri a che cosa si riduce lo sblocco riferito dalle aziende che abbiano un numero di dipendenti superiori a cinque; se allarghiamo ancora di più i casi di proroga, lo sblocco finisce per diventare una cosa soltanto apparente.

Non accetto l'emendamento Borellini Gina - e me ne dolgo - perché introduce anche esso delle discriminazioni di carattere soggettivo, estranee alla *mens* della legge. Non credo di poter aderire, per analoghe ragioni, allo emendamento Origlia che vorrebbe fossero prese in considerazione le aziende che attuano un doppio turno di lavoro. Se ci sono doppi turni, si tratta di aziende che svolgono un'attività economica più cospicua.

BARBIERI. Non è vero.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Circa l'emendamento Paolucci-Comandini, non sono in condizione di esprimere un parere. Trattandosi di contratti che riguardano l'amministrazione dello Stato, bisogna darsi pensiero delle conseguenze finanziarie che ne scaturirebbero. Mi sembra perciò indispensabile il parere della Commissione competente; del resto non conosciamo nemmeno il pensiero del Governo al riguardo.

Non posso accettare l'emendamento Chiarolanza che introduce principi i quali sono da ritenersi superati con la definizione dei criteri riguardanti la determinazione delle abitazioni di lusso.

Non posso accettare l'emendamento Raffaelli, per le considerazioni già esposte in relazione ad altri emendamenti del genere.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il parere espresso dalla Commissione e farò una rapida sintesi del punto di vista del Governo sui vari emendamenti.

Emendamento Giuseppe Gonella-Manco. Ritengo superflua la lettera *a*), perché già compresa nel decreto ministeriale che riguarda le case di lusso.

Giudico superflue ugualmente le alinee *b*) e *c*). Non so se i presentatori dell'emendamento abbiano tenuto presente l'articolo 3 della legge del 1950, perché spesso si giudicano gli articoli di questa legge senza considerare il materiale normativo recepito dalle leggi precedenti. Ad esempio, l'articolo 3 della legge del 1950 recita: « Il conduttore non ha diritto alla proroga e ne decade: 1°) quando ha la disponibilità di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora; 2°) se l'immobile è destinato ad uso diverso da quello di abitazione, quando ha cessato di svolgervi l'attività alla quale esso serviva, salvo che, per le presenti difficoltà, sia costretto ad adibirlo ad uso di abitazione propria; 3°) se ha sublocato totalmente l'immobile o, avendolo sublocato parzialmente, non lo occupa almeno in parte con continuità ».

Penso che questi tre punti dell'articolo 3 della legge del 1950, vigenti e compatibili con le norme di questo disegno di legge, soddisfino le esigenze dei presentatori l'emendamento.

L'alinea *d*) si riferisce alla capacità contributiva e non concordo per le ragioni che ho detto stamane. Quanto alla lettera *f*), indubbiamente essa implica uno svincolo che non dico abbia conseguenze caotiche, poiché non mi piace comunque usare, se non per errore, questo termine, ma certamente ha notevoli conseguenze sul piano economico.

Il caso citato poc'anzi dall'onorevole Giuseppe Gonella di due negozi che, pur essendo soggetti a diversi affitti, vendono le merci a prezzo eguale, si può ritorcere con un'argomentazione nettamente opposta, nel senso che è il negozio a fitto bloccato che esercita una funzione di calmiera rispetto a quello a fitto sbloccato, impedendo a quest'ultimo un aumento dei prezzi. Quindi, anche in questo caso, il blocco agirebbe nel senso di contenere l'aumento dei prezzi.

Per quanto riguarda l'emendamento Palazzolo, mi pare che le lettere *a*) e *b*) siano comprese nell'articolo 3 della legge del 1950, per cui non vedo perché l'onorevole Palazzolo debba insistere sulla sua proposta.

All'onorevole Bignardi, cofirmatario dell'emendamento Palazzolo, devo dire che, per quanto riguarda la lettera *c*), qualora la Camera lo ritenga, non avremmo difficoltà - e credo che la Commissione sia dello stesso pa-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

rere — a modificare la dizione del decreto ministeriale del 1950: invece di dire, cioè: « ad oltre cinque », potremmo dire: « almeno quattro », come, se ho ben capito, propone il presentatore dell'emendamento. È logico, come ho spiegato, che, diminuendo il numero delle caratteristiche, si aumenta la zona sottoposta a sblocco. L'alinea *d*) si riferisce alla capacità contributiva: non l'accetto per le ragioni predette.

L'ultimo comma dell'emendamento Palazzo è identico al testo del disegno di legge, per cui non mi rendo ragione della proposta.

L'emendamento Origlia riguarda la decorrenza: anziché « 1° luglio 1961 », indica quella del « 1° gennaio 1962 ». L'onorevole Origlia ha però aderito all'emendamento Breganze, che sono disposto ad accettare, e che propone lo spostamento della data d'inizio della decorrenza dello sblocco dal 1° luglio al 30 settembre 1961. Credo che un ulteriore trimestre possa essere utile per varie considerazioni, non ultima quella di stimolare la discussione e, mi auguro, l'approvazione del disegno di legge sulla tutela dell'avviamento commerciale.

Apprezzo molto le argomentazioni con le quali l'onorevole Comandini ha illustrato il suo primo emendamento, ma non posso accoglierlo. Sembra opportuno aumentare la durata del termine dilatorio, ma in questo caso mi pare che questo aumento praticamente conduca a conseguenze non desiderate circa la disponibilità dell'immobile che viene sbloccato.

Non accetto la lettera *a*) di quest'emendamento, perché noi non vogliamo modificare la nozione di appartamento di lusso (e questo valga per tutti coloro che hanno trattato, nei loro emendamenti, questa materia), salvo quanto ho detto a proposito dell'emendamento Bignardi.

L'emendamento Romano Bruno afferma un principio nettamente opposto a quello sostenuto dall'onorevole Breganze e non è quindi accettabile. Mentre noi ci riferiamo a cinque caratteristiche (e l'onorevole Breganze scende a quattro), l'onorevole Romano Bruno — e ciò mi pare perfettamente coerente con il suo punto di vista — vorrebbe stabilirne otto. In questa maniera si diminuirebbe praticamente l'area dello sblocco.

L'emendamento Preziosi Olindo è diretto a modificare la definizione delle abitazioni di lusso: non posso accettarlo per le ragioni che ho detto.

Parimenti non posso accettare l'emendamento Pieraccini sostitutivo delle alinee *b*) e *c*). Condivido il parere della Commissione e

mi riferisco a quanto ho detto stamane a proposito del criterio della capacità contributiva dell'inquilino, proposto da alcuni deputati socialisti.

L'emendamento Mazzoni vuole escludere dallo sblocco i locali in cui esercitano la loro attività i commercianti che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie. È, questo, un criterio, che però non ci sembra obiettivo, come è invece quello previsto nel disegno di legge governativo.

L'emendamento Olindo Preziosi alla lettera *b*) restringe l'area della proroga, comprendendovi soltanto i locali affittati ai piccoli imprenditori. Almeno così mi sembra di capire dalla nozione che scaturisce dall'emendamento, che parla di « attività professionale, artigiana o commerciale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ». Il Governo non concorda su questa restrizione dell'area della proroga.

Circa l'emendamento De Vita, mi rimetto al parere della Commissione.

Quanto all'emendamento Barbieri, che vuole escludere dallo sblocco i locali in cui si eserciti « un servizio destinato al pubblico », devo precisare che si tratta di una nozione che ha un'eccessiva elasticità, e pertanto formulo le mie riserve sul suo accoglimento.

Circa l'emendamento Francavilla, che ha per oggetto il criterio del rapporto tra azienda e numero dei dipendenti in essa impiegati, ricordo che il testo governativo aveva proposto il numero di cinque dipendenti. Come dirò, potremmo concordare sulle considerazioni svolte a proposito delle aziende che devono avvalersi di un secondo turno di lavoro, restando però fermo che l'azienda si avvale strutturalmente di cinque dipendenti e che ogni altra considerazione relativa al numero dei dipendenti non deve rappresentare un sistema indiretto per far godere della proroga aziende di dimensioni più larghe. Deve cioè essere tenuto conto esclusivamente della necessità strutturale dell'azienda stessa. Non so come concretamente si possa formulare questo concetto, ma se è espresso con questo rigore, non ho alcuna difficoltà ad accettarlo.

In merito all'emendamento Borellini Gina, Boldrini ed altri, devo dire che ho molto rispetto per questo tipo di associazioni, ma anche altrettanto rispetto per la famiglia e per altri soggetti. Quindi, non credo che si possa pensare ad una siffatta deroga.

Per l'emendamento Olindo Preziosi, il quale si riallaccia a quello De Vita, mi ri-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

metto, come ho fatto per quello, alla Commissione.

Non sono d'accordo poi sull'emendamento Paolucci-Comandini relativo agli immobili locati alle amministrazioni dello Stato o parastatali. Noi desideriamo che sia conservato anche su questo tema il punto di vista del Governo.

Circa l'emendamento Chiarolanza, devo osservare che il disegno di legge prescinde dall'ampiezza dell'immobile locato; si tratta di un criterio completamente estraneo al nostro sistema e pertanto non intendiamo accettarlo.

L'emendamento Raffaelli a me sembra inammissibile, perché una siffatta estensione della proroga richiamerebbe sempre considerazioni morali nei casi rispettabilissimi che ho precedentemente ricordato e considerazioni sulla natura e sul tipo delle aziende e dell'attività commerciale che in quei locali si svolge.

L'emendamento Barbieri a me sembra inopportuno, per la tendenza ad un riconoscimento più ampio, che vi è ed ispira la legge, dell'autonomia contrattuale delle parti.

Circa l'emendamento Giuseppe Gonella-Manco relativo all'ipotesi dell'immobile da demolire, questa ci sembra sufficientemente contemplata nell'articolo 10 della legge del 1950 e riteniamo inopportuno modificare un sistema normativo che, tutto sommato, non ha dato luogo a difficoltà od inconvenienti.

In merito all'emendamento Comandini, Amadei Leonetto e Pieraccini, faccio le stesse riserve che ho avanzato per tutti gli emendamenti che attengono agli accertamenti fiscali. Riconosco la serietà e l'importanza di questo criterio, ma per le ragioni che ho esposto stamane non sono in grado di accettarlo. Così per l'emendamento Pieraccini-Pinna, che pure ha riferimento alla capacità contributiva, formulo le stesse riserve che ho fatto per gli emendamenti della stessa natura ai quali ho prima accennato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. L'onorevole Origlia ha ritirato il suo emendamento alla prima alinea aderendo all'emendamento Breganze.

MAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Faccio mio, ed insisto per la sua votazione, l'emendamento Origlia, poiché ritengo necessario un più lungo periodo di tempo al fine di consentire che il provvedimento sulla tutela dell'avviamento commerciale sia approvato dal Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento già Origlia, ripreso dall'onorevole Mazzoni, diretto a sostituire, alla prima ali-

nea, alle parole: « 1° luglio 1961 », le altre: « 1° gennaio 1962 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Breganze, diretto a sostituire le parole: « 1° luglio 1961 », con le parole: « 30 settembre 1961 ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione con l'emendamento Breganze:

« A decorrere dal 30 settembre 1961 cessa il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani, aventi per oggetto: ».

(*E approvato*).

Passiamo alla lettera a). Ricordo che il relatore, accettando alcuni emendamenti, ha proposto il seguente nuovo testo, accettato dal Governo: « a) immobili considerati di lusso ai sensi del decreto ministeriale 7 gennaio 1950, nn. 1 e 2, od aventi una superficie coperta superiore a metri quadrati 200, od aventi almeno quattro delle caratteristiche di cui al n. 4 ».

Onorevole Gonella Giuseppe, mantiene il suo emendamento o aderisce a questo nuovo testo proposto dal relatore?

GONELLA GIUSEPPE. Ritiro la lettera a) del mio emendamento e aderisco al nuovo testo del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Palazzolo?

PALAZZOLO. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Amatucci?

AMATUCCI. Aderisco al testo della Commissione e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Olindo Presiosi?

PREZIOSI OLINDO. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Bruno Romano?

ROMANO BRUNO. Insisto per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Romano Bruno, non accettato dalla Commissione né dal Governo, diretto a sostituire alla lettera a) le parole: « ai sensi del decreto ministeriale 7 gennaio 1950 », con le parole: « ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la lettera a) nel nuovo testo proposto dal relatore ed accettato dal Governo.

(*E approvata*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

Passiamo alla lettera *b*). Onorevole Gonella Giuseppe, insiste per la votazione del suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GONELLA GIUSEPPE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera *b*) dell'emendamento Gonella Giuseppe:

« *b*) gli immobili destinati ad abitazione ceduti in tutto o in parte in subaffitto ».

(*Non è approvata*).

Passiamo alla lettera *c*). Onorevole Gonella Giuseppe, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GONELLA GIUSEPPE. Sì, signor Presidente.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. L'onorevole ministro Gonella, richiamandosi all'articolo 3 della legge del 1950, ha affermato che sostanzialmente questa lettera *c*) è superflua. Mi permetto di osservare (d'accordo che questo disegno di legge è nato sotto il segno del *cito*, mentre io sarei per il *tuto*, e non si sa se esso si concluderà sotto il segno dell'*iucunde*) che non è affatto vero che l'articolo 3 della legge del 1950 non abbia dato luogo ad inconvenienti. Perciò ritengo che si debba accogliere la formula dell'onorevole Gonella Giuseppe.

E citerò al riguardo un caso tipico, che naturalmente non credo di dover indicare dove verificatosi. Un tizio, ottenuti tre locali ad uso abitazione nel 1943 dal commissario degli alloggi, rimasto vedovo andò ad abitare, con la madre, in altro fabbricato e vi si installò anche col suo studio, e relativo telefono a lui intestato. I locali abbandonati li destinò a magazzino dei propri mobili, previa affissione sulla porta d'ingresso di un biglietto portante la indicazione della sua effettiva abitazione presso la madre. Il magistrato, al quale il proprietario della casa si rivolse per ottenere la disponibilità dei locali non abitati e visitati solo saltuariamente per essere arieggiati, diede torto al proprietario assumendo che se quel tizio abitava presso la madre vi abitava come ospite e non quale inquilino e che, avendo egli diritto ad avere una propria abitazione, dovevasi riconoscere tale quella che teneva al riparo i suoi mobili!

Ciò significa, onorevole ministro, che la precisazione introdotta dall'emendamento Gonella Giuseppe-Manco è necessaria per evitare che qualche magistrato possa ancora senten-

ziare assurdità di questo genere. Voterò perciò a favore della lettera *c*) dell'emendamento Gonella Giuseppe.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera *c*) dell'emendamento Gonella Giuseppe, non accettata dalla Commissione né dal Governo:

« *c*) gli immobili destinati ad abitazione quando il conduttore od un componente del suo gruppo familiare che con questi abitualmente coabitati e conviva risulti proprietario di immobili in nuove costruzioni ovvero risulti proprietario di uno o più appartamenti locati a fitto libero; ».

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione la lettera *d*) dell'emendamento Gonella Giuseppe, non accettata dalla Commissione né dal Governo:

« *d*) gli immobili destinati ad abitazione quando il conduttore od un componente del suo gruppo familiare che normalmente coabitati e conviva con questi risulti tassato agli effetti dell'imposta complementare, per un reddito imponibile non inferiore a lire 1 milione; ».

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione la lettera *e*) dell'emendamento Gonella Giuseppe, non accettata dalla Commissione né dal Governo:

« *e*) gli immobili destinati ad abitazione quando un proprietario od un componente del suo gruppo familiare che abitualmente con questi coabitati e conviva non risulti proprietario di altro immobile e sia impiegato o artigiano, tassato, agli effetti dell'imposta complementare, per un reddito imponibile non inferiore a lire 1.000.000, ovvero quando sia pensionato od operaio ed intenda occupare l'immobile stesso entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tali casi il locatore dovrà comunicare al conduttore tale sua volontà mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quattro mesi prima della data in cui vuole conseguire la disponibilità dell'immobile; ».

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione la lettera *f*) dell'emendamento Gonella Giuseppe, non accettata dalla Commissione né dal Governo:

« *f*) tutti gli immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione ».

(*Non è approvata*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

È così assorbito l'emendamento Palazzo-Bignardi.

Onorevole Comandini, insiste per la lettera *b*) dell'emendamento Pieraccini, di cui ella è cofirmatario?

COMANDINI. Insisto.

DE PASQUALE. Chiedo, signor Presidente, che l'emendamento Pieraccini-Comandini sia votato per divisione, nel senso che sia posta ai voti dapprima la lettera *b*) e successivamente la lettera *c*), distinguendo l'attività professionale e commerciale da quella artigiana.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione la lettera *b*) dell'emendamento Pieraccini-Comandini, non accettata dalla Commissione né dal Governo:

« *b*) immobili destinati ad abitazione quando il conduttore od altro componente del nucleo familiare con lui convivente sia soggetto ad imposta complementare sul reddito per un imponibile superiore a lire 720 mila annue oltre la quota esente e le quote detraibili per persone a carico; ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione per divisione la lettera *c*) dell'emendamento Pieraccini-Comandini, non accettata dalla Commissione né dal Governo:

« *c*) immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, esclusi i locali nei quali si eserciti dal conduttore o da altro componente del nucleo familiare con lui convivente una attività professionale ovvero un'attività commerciale con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, per la quale il locatario stesso o l'altra persona convivente sia soggetto ad imposta di ricchezza mobile di categoria C-1 per un imponibile annuo superiore a lire 720 mila annue oltre la quota esente e le quote detraibili per persone a carico ».

(Non è approvata).

Pongo ora in votazione la lettera *c*) dello emendamento Pieraccini-Comandini, con il riferimento all'attività artigiana:

« *c*) immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, esclusi i locali nei quali si eserciti dal conduttore o da altro componente del nucleo familiare con lui convivente una attività artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, per la quale il locatario stesso o l'altra persona convivente sia soggetto ad imposta di ricchezza mobile di categoria C-1 per un imponibile an-

nno superiore a lire 720 mila annue oltre la quota esente e le quote detraibili per persone a carico ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione la lettera *b*) dell'emendamento Preziosi Olindo, non accettata dalla Commissione né dal Governo:

« *b*) immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, esclusi i locali nei quali il conduttore eserciti un'attività professionale, artigiana o commerciale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ».

(Non è approvata).

Onorevole Bersani, mantiene il suo emendamento alla lettera *b*), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BERSANI. Sì, signor Presidente.

RAFFAELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Signor Presidente, le faccio rilevare che questo emendamento in un certo senso è subordinato a quello aggiuntivo presentato da me e dagli onorevoli Giulio Cerreti, Sulotto ed altri, in quanto la nostra proposta è più completa nel disciplinare la materia. Pertanto, a nostro sommo avviso, sarebbe opportuno accantonare l'emendamento Bersani e porlo ai voti nell'eventualità che la nostra proposta fosse respinta.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento Bersani è accantonato.

Onorevole Barbieri, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BARBIERI. Lo ritiro, signor Presidente, e ritiro anche l'emendamento Francavilla di cui sono cofirmatario. Rinunziamo a questi emendamenti anche se siamo convinti che le nostre proposte rispondono meglio alle esigenze della categoria, soprattutto nel caso che si precisi che deve trattarsi di esercizi con dodici dipendenti. Infatti, anche ammettendo il limite di cinque dipendenti, si deve tuttavia considerare l'ipotesi del doppio turno di lavoro.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma il doppio di cinque è dieci e non dodici.

BARBIERI. Se ella, onorevole ministro, aderisce al limite di dieci dipendenti nell'ipotesi di un doppio turno, deve anche considerare le ulteriori esigenze che derivano dal fatto che questi esercizi restano aperti sette giorni alla settimana, rispetto ai sei giorni degli altri esercizi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

Comunque, aderiamo alla proposta Origlia, accettata dal Governo.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Non accetto neppure la proposta Origlia, nella sua espressione letterale. Concordo sul principio, per quanto si riferisce all'ipotesi del doppio turno di lavoro, ma ritengo necessario che si chiarisca bene la lettera della norma proposta.

PRESIDENTE. A questo fine ritengo opportuno accantonare gli emendamenti Francavilla e Origlia con l'intesa che nel frattempo sia studiata una formula concordata da sottoporre all'Assemblea.

(Così rimane stabilito).

Onorevole Gina Borellini, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BORELLINI GINA. Sì, signor Presidente.

BOTTONELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTONELLI. Prego il relatore, onorevole Guerrieri, e l'onorevole ministro di voler riconsiderare la loro posizione su questo emendamento. Qui non si tratta soltanto, come ha detto il relatore, di un elemento soggettivo, estraneo allo spirito ed al contenuto della legge, in quanto l'onorevole Gina Borellini non si è richiamata, giustamente e doverosamente, solo agli altissimi valori che le associazioni combattentistiche esprimono e tutelano, agli uomini che le costituiscono, alla funzione cui assolvono nel nostro paese, all'unanime riconoscimento che esse hanno avuto (e purtroppo in questa circostanza non hanno), ma ha dimostrato anche che sono in condizioni finanziarie estremamente disagiate, vivono poco più che del contributo che danno gli associati per assolvere le loro altissime funzioni. In particolar modo mi riferisco alle associazioni partigiani e familiari dei caduti in guerra.

L'onorevole Guerrieri se l'è cavata dicendo che si introduce nella legge, con questo emendamento, un elemento soggettivo; l'onorevole ministro, dal canto suo, ci ha detto che ha molta considerazione per queste associazioni, ma, a quanto pare, ha sostanzialmente mosso le stesse obiezioni. Desidero insistere presso il ministro affinché riveda la sua posizione. Faccio presente uno stato di fatto. Vi sono comuni, province e perfino proprietari privati (perché qui non si tratta del piccolo proprietario che ricava una modesta rendita dal suo bene immobiliare, in quanto in genere queste associazioni occupano per

l'assolvimento delle loro funzioni immobili di una certa consistenza) che hanno avuto particolare riguardo per queste associazioni ed in alcuni casi si è ottenuto che spontaneamente gli affitti fossero fissati in una misura simbolica. La Camera vuole, in questa circostanza, escluderli dal regime della proroga? Mi parrebbe ciò veramente enorme.

Invito, pertanto, tutti gli onorevoli colleghi a tener presente questa situazione non solo di ordine morale ma anche di natura finanziaria, perché queste associazioni si trovano proprio come quel certo inquilino dal reddito assolutamente insufficiente e che viene improvvisamente gravato dalla cessazione del regime vincolistico. Queste associazioni verrebbero a trovarsi in estrema difficoltà ed una parte di esse sarebbero costrette ad abbandonare le loro sedi senza poter in tal modo assolvere le loro altissime funzioni che noi qui per primi dobbiamo riconoscere e tutelare.

Voterò quindi a favore dell'emendamento Borellini Gina.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Borellini Gina, non accettato dalla Commissione né dal Governo, inteso ad aggiungere, al primo comma, lettera b), dopo le parole: « 30 giugno 1960 », le altre: « nonché gli immobili destinati a sede delle associazioni nazionali: mutilati e invalidi di guerra, combattenti e reduci, partigiani, familiari caduti e dispersi in guerra ».

(Non è approvato).

Comunico il testo concordato dell'emendamento Origlia-Francavilla, alla lettera b): dopo le parole: « cinque dipendenti », aggiungere le altre: « oltre pari numero per il caso in cui un secondo turno di lavoro sia imposto dalla struttura dell'azienda ».

Questo testo è accettato dalla Commissione e dal Governo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole De Vita ha proposto di aggiungere, al primo comma, lettera b), dopo le parole: « esclusi i locali », le parole: « adibiti a scuole, nonché quelli ».

Gli onorevoli Olindo Preziosi e Spadazzi hanno proposto, alla stessa lettera, di aggiungere, in fine, le parole: « Sono anche esclusi, salvo i casi di inadempienza previsti dal codice civile, i locali nei quali hanno sede istituti di istruzione e di educazione non statali da chiunque gestiti, purché regolarmente autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione, finché non si presenti la possibilità

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

per detti istituti di avere disponibili altri locali ritenuti idonei all'uso dal provveditore agli studi della circoscrizione ».

La Camera potrà votare sull'emendamento Preziosi Olindo, che mi sembra più organico e che per sintesi potremo chiamare emendamento Preziosi Olindo-De Vita.

PALAZZOLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALAZZOLO. Questo emendamento porta anche la firma dell'onorevole Spadazzi e mi dispiace che sia stato sottoscritto anche da un deputato liberale.

Penso che esso non possa essere approvato, non tanto per la sua sostanza, quanto per la forma. In sostanza, si dice che si affida alle direzioni delle scuole private la possibilità o meglio la volontà di trovare i locali per poter lasciare quelli occupati. Ma c'è proprio bisogno di legiferare per questo? Finiremmo per vendere il sole di agosto!

PREZIOSI OLINDO. Onorevole Palazzolo, la dizione è identica a quella contenuta nell'articolo 40 della legge 23 marzo 1950.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Preziosi Olindo-De vita.

(Non è approvato).

Onorevole Paolucci, mantiene il suo emendamento?

PAOLUCCI. Se non ho capito male, mi sembra che la Commissione e il Governo non oppongano ragioni di merito a questo emendamento, ma soltanto una riserva di carattere pregiudiziale: infatti essi sostengono che perché il nostro emendamento sia votato occorre l'indicazione del relativo onere per il bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Non è esatto. L'onorevole relatore ha fatto riferimento all'eventuale parere della Commissione del bilancio sul maggior onere che per lo Stato il suo emendamento implica. Ora questo parere non è stato, di fatto, chiesto. Si può passare ai voti sul suo emendamento, sapendo però che nel merito il ministro si è dichiarato contrario.

PAOLUCCI. In tal modo si arriverebbe a questo assurdo: mentre sarebbero esclusi dalla proroga gli immobili contemplati nel disegno di legge, verrebbero invece a godere della proroga stessa immobili locati alle amministrazioni dello Stato anche per uso di ufficio. Così, la condizione dello Stato o di un ente parastatale verrebbe a porsi sullo stesso piano di quella di un inquilino povero. In tal modo il ministro sconfessa il contenuto della lettera b) dell'articolo 2 del dis-

egno di legge da lui presentato. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Paolucci, inteso ad aggiungere, dopo la lettera b), la seguente lettera: « ...immobili locati alle amministrazioni dello Stato ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato).

Onorevole Olindo Preziosi, mantiene lo emendamento Chiarolanza, di cui ella è cofirmatario?

PREZIOSI OLINDO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti sugli emendamenti Raffaelli, Sulotto e Bersani, concernenti materia analoga. Potremmo votare dapprima l'emendamento Raffaelli, comprensivo anche dell'emendamento Sulotto.

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI. Insistiamo per la votazione del nostro emendamento, comprensivo e più preciso di quello Bersani, poiché fa riferimento alle società od imprese cooperative aventi i requisiti di cui alla legge 14 dicembre 1947 senza limitazioni in base al numero dei dipendenti. Questa dizione, diversamente da quella usata dal collega Bersani, eviterebbe possibili dubbi di interpretazione.

Poiché l'emendamento Bersani fa riferimento, per quanto riguarda le cooperative, ad un numero di dipendenti riferito a ciascun negozio di vendita, ci dichiariamo disposti ad aderire al criterio ivi indicato ed a votare a favore di tale emendamento nella deprecabile ipotesi che il nostro non sia accolto.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Desidero, nell'annunziare il voto favorevole del mio gruppo all'emendamento Raffaelli, richiamare l'attenzione del Governo sulla gravità del voto che la Camera sta per esprimere. Come già è avvenuto in occasione del voto sull'emendamento Borellini Gina, si tratta di prorogare il regime vincolistico per locali nei quali hanno sede associazioni ed enti che assolvono ad una funzione di grande importanza democratica nella vita del nostro paese.

Invitiamo pertanto il Governo e la maggioranza a tenere nella dovuta considerazione le esigenze dei circoli ricreativi, delle associazioni sindacali, delle camere del lavoro che hanno sede in locali con fitto bloccato. Per quanto riguarda in particolare le cooperative, invito il Governo, che si è dichiarato

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

contrario anche all'emendamento Bersani, a tener presente il dettato costituzionale che tutela nel nostro paese la cooperazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli-Sulotto, diretto ad aggiungere il seguente comma:

« Sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1965 i contratti di locazione dei locali adibiti ad attività di associazioni sindacali, politiche, culturali e ricreative, ovvero di società od imprese cooperative e loro consorzi aventi i requisiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e le loro associazioni di rappresentanza e di tutela riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

(Non è approvato).

Onorevole Bersani, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BERSANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bersani, diretto ad aggiungere, alla lettera *b*), dopo le parole: « esclusi gli apprendisti », le parole: « ovvero un'attività organizzata in forma cooperativistica o mutualistica con un numero di dipendenti, esclusi gli apprendisti, che per ciascun negozio, spaccio o filiale non superi il numero di cinque ».

(Non è approvato).

Onorevole Mazzoni, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAZZONI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'emendamento Mazzoni è diretto a sostituire la lettera *b*) del primo comma con la seguente:

« *b*) immobili destinati ad uso diverso dalla abitazione, esclusi i locali nei quali si eserciti dal conduttore una attività professionale, ovvero una attività artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, ovvero una attività commerciale esercitata da commercianti aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1396 ».

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Mazzoni, Minella Molinari Angiola, Raucci, Spallone, Caprara, Busetto, Mariconda, Bot-

tonelli, De Pasquale, Ambrosini, Francavilla, Sulotto, Angelucci, Guidi, Rossi Maria Madalena, Borellini Gina, Sannicolò, Pirastu, Arenella e Messinetti.

Indico la votazione segreta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

BUCCIARELLI DUCCI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	381
Maggioranza	191
Voti favorevoli	180
Voti contrari	201

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Baccelli
Agosta	Baldelli
Alba	Baldi Carlo
Alberganti	Barbi Paolo
Albertini	Barbieri Orazio
Aldisio	Bardini
Alessandrini	Baroni
Alicata	Barontini
Amadei Giuseppe	Bartesaghi
Amadei Leonetto	Bartole
Amadeo Aldo	Basile
Amatucci	Beccastrini Ezio
Ambrosini	Bei Ciufoli Adele
Amendola Giorgio	Belotti
Amendola Pietro	Beltrame
Amiconi	Berry
Amodio	Bersani
Andreucci	Bertè
Angelini Giuseppe	Bettoli
Angelini Ludovico	Biagioni
Angelucci	Bianchi Fortunato
Angioy	Bianchi Gerardo
Arenella	Bianco
Ariosto	Biasutti
Armani	Bigi
Armaroli	Bignardi
Armato	Bima
Azimonti	Bisanti
Babbi	Boidi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

Boldrini	Comandini	Gagliardi	Mannironi
Bolla	Compagnoni	Galli	Marchesi
Bologna	Concas	Gaspari	Marenghi
Bonomi	Conci Elisabetta	Gatto Eugenio	Mariconda
Borellini Gina	Conte	Gatto Vincenzo	Marotta Michele
Borin	Corona Achille	Gaudioso	Marotta Vincenzo
Bottonelli	Corona Giacomo	Germani	Martina Michele
Bovetti	Cossiga	Ghislandi	Martino Edoardo
Breganze	Cotellessa	Giglia	Martoni
Brighenti	Cruciani	Gioia	Mattarella Bernardo
Brusasca	Curti Ivano	Giorgi	Mattarelli Gino
Bucciarelli Ducci	Dal Falco	Gitti	Maxia
Bufardeci	D'Ambrosio	Gomez D'Ayala	Mazza
Buffone	Dami	Gonella Giuseppe	Mazzoni
Busetto	Daniele	Gonella Guido	Menchinelli
Buttè	Dante	Gorrieri Ermanno	Merenda
Buzzelli Aldo	D'Arezzo	Gotelli Angela	Messinetti
Buzzetti Primo	De Capua	Granati	Miceli
Buzzi	De' Cocci	Grasso Nicolosi Anna	Micheli
Cacciatore	Degli Occhi	Graziosi	Michelini
Caiati	De Grada	Grezzi	Migliori
Caiazza	De Lauro Matera	Grifone	Minasi Rocco
Calabrò	Anna	Guerrieri Emanuele	Minella Molinari An- giola
Calasso	De Leonardis	Guerrieri Filippo	Misasi Riccardo
Calvaresi	Del Giudice	Gui	Misefari
Canestrari	Delle Fave	Guidi	Mogliacci
Cantalupo	De Martino Carmine	Gullotti	Monasterio
Caponi	De Marzi Fernando	Ingrao	Montanari Otello
Cappugi	De Meo	Invernizzi	Montanari Silvano
Caprara	De Michieli Vitturi	Iotti Leonilde	Monte
Caradonna	De Pasquale	Iozzelli	Musto
Carra	Diaz Laura	Isgrò	Nanni Rino
Casati	Di Leo	Laconi	Nannuzzi
Cassiani	Di Luzio	Lajolo	Napolitano Giorgio
Castagno	Di Paolantonio	Lama	Natali Lorenzo
Castelli	Dominedò	La Penna	Natoli Aldo
Castellucci	Donat-Cattin	Larussa	Natta
Cavazzini	D'Onofrio	Lattanzio	Nicoletto
Cengarle	Durand de la Penne	Leccisi	Nicosia
Ceravolo Mario	Elkan	Lenoci	Nucci
Cerreti Alfonso	Ermini	Leone Francesco	Origlia
Cerreti Giulio	Failla	Leone Raffaele	Orlandi
Chiatante	Faletra	Li Causi	Pajetta Giuliano
Cianca	Fanelli	Limoni	Paolucci
Cibotto	Fanfani	Lizzadri	Passoni
Cinciari Rodano Ma- ria Lisa	Ferrari Francesco	Lombardi Giovanni	Patrini Narciso
Clocchiatti	Ferrari Giovanni	Lombardi Ruggero	Pellegrino
Cocco Maria	Fiumanò	Longo	Pennacchini
Codignola	Fogliazza	Longoni	Petrucci
Colasanto	Forlani	Lucchesi	Pezzino
Colleoni	Fornale	Lucifredi	Pinna
Colleselli	Fracassi	Lupis	Pintus
Colombi Arturo Raf- faello	Francavilla	Luzzatto	Pirastu
Colombo Emilio	Franco Pasquale	Maglietta	Polano
Colombo Renato	Franco Raffaele	Magno Michele	Prearo
Colombo Vittorino	Franzo Renzo	Magri	Preziosi Olindo
	Frunzio	Malagugini	Principe
	Fusaro	Manco Clemente	

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

Pucci Anselmo	Sciorilli Borrelli
Pucci Ernesto	Sedati
Pugliese	Seroni
Quintieri	Servello
Radi	Sforza
Raffaelli	Silvestri
Rampa	Sodano
Rapelli	Soliano
Rauci	Spadazzi
Ravagnan	Spallone
Re Giuseppina	Spataro
Reposi	Speciale
Restivo	Sponziello
Ricca	Storchi Ferdinando
Ripamonti	Sullo
Roberti	Sulotto
Roffi	Tantalo
Romagnoli	Terragni
Romanato	Terranova
Romeo	Titomanlio Vittoria
Romita	Togliatti
Roselli	Togni Giulio Bruno
Rossi Maria Maddalena	Tognoni
Rossi Paolo Mario	Toros
Rumor	Tozzi Condivi
Russo Carlo	Trebbi
Russo Salvatore	Truzzi
Russo Spena Raffaele	Turnaturi
Russo Vincenzo	Valiante
Sabatini	Valori
Salutari	Valsecchi
Sammartino	Vecchietti
Sannicolò	Vedovato
Santarelli Enzo	Venegoni
Santarelli Ezio	Venturini
Sarti	Veronesi
Savio Emanuela	Vestri
Scaglia Giovanni Battista	Vetrone
Scalfaro	Vicentini
Scalia Vito	Vidali
Scarascia	Villa Giovanni Oreste
Scarlato	Villa Ruggero
Scarpa	Vincelli
Schiavon	Viviani Luciana
Schiratti	Volpe
Sciolis	Zanibelli
	Zappa
	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Codacci-Pisanelli	La Pira
De Caro	Martinelli
Di Giannantonio	Martino Gaetano
Feroli	Montini

Negrari	Salizzoni
Pajetta Gian Carlo	Segni
Pedini	Sorgi
Rubinacci	

(concesso nelle sedute odierne):

Bettiol	Perdonà
---------	---------

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che la seguente proposta di legge possa essere deferita alla XIII Commissione (Lavoro) in sede legislativa:

BUCALOSI e REPOSSI: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (2672).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La X Commissione (Trasporti), per connessione di materia col disegno di legge n. 2373, già trasferitole in sede legislativa su sua richiesta, ha deliberato di chiedere che anche le seguenti proposte di legge le siano deferite in sede legislativa:

STORTI ed altri: « Sulla indennità di buonuscita al personale ex ausiliario del Ministero delle poste e telecomunicazioni » (385);

BIMA: « Adeguamento delle disposizioni contenute nell'articolo 370 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla nuova situazione dei ruoli del personale di concetto dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni stabilita dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119 » (671);

FABBRI ed altri: « Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (1083);

FABBRI ed altri: « Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (1084);

CECCHERINI ed altri: « Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine » (1188);

CECCHERINI ed altri: « Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

adetto — in via continuativa — al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (ambulanti e messaggeri) » (1205);

AMICONI ed altri: « Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di "segretario", a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 » (1227);

BALDELLI e FRANZO: « Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 » (1266);

CECCHERINI ed altri: « Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di 1° classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni » (1427);

ARMATO: « Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1824);

ARMATO: « Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 » (1825);

ARMATO ed altri: « Disposizioni particolari per l'avanzamento alla qualifica di direttore di sezione nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni » (1999).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato tra trasmesso i disegni di legge:

« Autorizzazione a cedere a titolo gratuito al Centro triestino per la diagnosi e cura dei tumori alcune aree intavolate al demanio dello Stato, estese complessivamente metri quadrati 2.832 circa, site in Trieste e destinate alla costruzione della sede di tale Centro » (Approvato da quella V Commissione) (2675);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1960, n. 728, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del-

l'esercizio finanziario 1959-60 » (Approvato da quella V Commissione) (2676);

« Determinazione del contributo dello Stato alla gestione per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani per gli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1963-64, previsto dalla legge 4 luglio 1959, n. 463 » (Approvato da quella X Commissione) (2677).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 2 risulta del seguente tenore:

« A decorrere dal 30 settembre 1961 cessa il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani, aventi per oggetto:

a) immobili destinati ad abitazione considerati di lusso ai sensi del decreto ministeriale 7 gennaio 1950, nn. 1 e 2, od aventi una superficie coperta superiore a metri quadrati 200, od aventi almeno quattro delle caratteristiche di cui al n. 4;

b) immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, esclusi i locali nei quali si eserciti dal conduttore una attività professionale, ovvero una attività artigianale con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, ovvero una attività commerciale organizzata col lavoro proprio, dei componenti della famiglia e di non più di cinque dipendenti, oltre un pari numero per il caso in cui un secondo turno di lavoro sia imposto dalla struttura dell'azienda, esclusi gli apprendisti, alla data del 30 giugno 1960.

Il locatore che intende valersi delle precedenti disposizioni deve darne preavviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui vuole conseguire la disponibilità dell'immobile ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Onorevole Barbieri, insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo 2-bis ?

BARBIERI. Vorrei conoscere più precisamente il parere in merito della Commissione e del Governo.

PRESIDENTE. La Commissione ?

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Lo emendamento si riferisce ai casi in cui sia intervenuto tra le parti un accordo in virtù del quale il contratto è già uscito dalla disci-

plina vincolistica. Mi pare che *pacta sunt servanda* e ciò che è uscito dalla disciplina vincolistica non può rientrarvi per effetto di una legge sopraggiunta. Esprimo quindi parere contrario.

BARBIERI. Onorevole relatore, il contratto non è uscito dal regime vincolistico: è vero invece che i locatari hanno dovuto soggiacere alle richieste dei proprietari. Nel caso, ad esempio, di un accordo stipulato nel 1960 e che preveda la proroga fino al 1962, noi chiediamo (conformemente alle sentenze della corte d'appello di Bari e del tribunale di Roma), che la scadenza pattuita sia portata a quella fissata in questa legge.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Per chiarire le idee, leggiamo l'articolo 15 della legge del 1950: « Gli aumenti stabiliti dalla presente legge sono computati previa eliminazione degli aumenti che fossero stati praticati in violazione delle norme sul blocco dei fitti ». Questa prima parte rimane evidentemente ferma. Ne ho accennato anche nella relazione scritta. Se vi sono stati aumenti applicati *contra legem*, essi vengono assorbiti dalle maggiorazioni, perché contrari a un precetto imperativo.

La seconda parte dell'articolo 15 dispone che qualora le parti convengano di prorogare la durata delle locazioni al di là del termine della proroga legale, il canone può essere liberamente pattuito. In questo caso, come ho già detto, il contratto è fuori della disciplina vincolistica, per cui non possiamo farvelo rientrare.

BARBIERI. La giurisprudenza non è affatto di questo avviso. In prevalenza, le sentenze hanno stabilito che i contratti di durata almeno quadriennale stipulati in forza dello articolo 15, essendo formati in sostituzione del precedente contratto soggetto a proroga legale, debbono ritenersi soggetti essi stessi alla proroga legale medesima, ai sensi dello articolo 2 della stessa legge, per cui alla scadenza pattuita deve sostituirsi quella fissata dalla legislazione vincolistica.

PRESIDENTE. Se questa giurisprudenza fosse consolidata, non occorrerebbe certo una norma di legge.

BARBIERI. Signor Presidente, ho parlato di giurisprudenza prevalente: convengo che in questo campo la giurisprudenza non è univoca.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo 2-bis Barbieri?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda con le conclusioni del relatore, essendo favorevole al riconoscimento

più ampio dell'autonomia contrattuale. Pertanto non possiamo accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Barbieri, di fronte ad una giurisprudenza non univoca e comunque, per lo meno in parte, favorevole al principio da lei proposto, mi permetto di suggerirle di non esporre il suo emendamento, chiedendone la votazione, ad una eventuale rieiezione, perché ciò potrebbe significare manifestazione di volontà del legislatore contraria ad una tesi che invece in giurisprudenza è ancora dibattuta.

BARBIERI. Non insisto.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere brevemente questa discussione per esaurire l'esame del disegno di legge n. 2664.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo ad emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal trattato istitutivo della Comunità economica europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune (2664).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo ad emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal trattato istitutivo della Comunità economica europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune.

Come la Camera ricorda, nella seduta di stamane è stata chiusa la discussione generale e hanno replicato il relatore ed il ministro.

Si dia lettura degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

TOGNONI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1961, con l'osservanza dei principi che sono alla base del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e secondo i criteri appresso specificati, provvedimenti preordinati ai seguenti fini:

1°) dare anticipata attuazione, in tutto o in parte, rispetto ai limiti di tempo stabiliti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

dall'articolo 14 del Trattato anzidetto, alle riduzioni daziarie previste dal secondo paragrafo, lettere *a*) e *b*), dello stesso articolo;

2°) sospendere interamente o parzialmente, durante il periodo transitorio previsto per la progressiva instaurazione del Mercato Comune, la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dagli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del Trattato stesso;

3°) dare anticipata attuazione, in tutto o in parte rispetto al limite di tempo stabilito dal primo paragrafo, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 23 dello stesso Trattato, al ravvicinamento, ivi previsto, dei dazi della tariffa doganale italiana verso quelli della tariffa doganale comune, ridotti del 20 per cento con le modalità indicate nel medesimo articolo ed a condizione che i dazi così calcolati non discendano ad un livello inferiore a quello fissato nella tariffa doganale comune non ridotta;

4°) procedere, ai fini dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune ai sensi dell'articolo 23 del Trattato anzi citato, all'inquadramento delle sottovoci della tariffa doganale nazionale in quelle corrispondenti della tariffa doganale comune, apportando altresì alle sottovoci stesse, alle note legali ed alle disposizioni preliminari della tariffa nazionale le aggiunte, le modifiche e le soppressioni che si renderanno necessarie in dipendenza della predetta instaurazione della tariffa comunitaria;

5°) procedere alla sospensione dei dazi o all'applicazione dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio, previsti dall'articolo 25 del Trattato anzidetto, nonché differire l'avvicinamento alla tariffa doganale esterna per taluni settori, in base all'articolo 26 del Trattato stesso.

(*È approvato*).

ART. 2.

I provvedimenti di cui al precedente articolo saranno emanati, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, mediante decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e della marina mercantile, sentita la Commissione parlamentare per il parere sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Si riprende la discussione sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'articolo 2-bis presentato dagli onorevoli Giuseppe Gonella e Manco. Mi corre l'obbligo di ricordare all'Assemblea che gli onorevoli Dante e Ruggero Lombardi hanno proposto un testo analogo, del seguente tenore:

« Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, prorogata ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° maggio 1955, n. 368, è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 il locatore è tenuto a corrispondere al conduttore un indennizzo pari a diciotto mensilità dello ultimo canone di locazione ».

La Commissione ha proposto di aggiungere a questo emendamento, in fine, le parole: « ...detratte, in ogni caso, le mensilità relative all'eventuale periodo di occupazione dell'immobile successivo alla convalida dello sfratto ».

Il Governo è d'accordo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Gonella Giuseppe, aderisce alla formulazione dell'articolo 2-bis Dante-Lombardi Ruggero?

GONELLA GIUSEPPE. Sì, signor Presidente, per quanto essa sia meno esatta della nostra.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2-bis Dante-Lombardi Ruggero-Gonella Giuseppe, integrato dall'emendamento della Commissione:

« Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, prorogato ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° maggio 1955, n. 368, è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 il locatore è tenuto a corrispondere al conduttore un indennizzo pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone di locazione, detratte, in ogni caso, le mensilità relative all'eventuale

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

periodo di occupazione dell'immobile successivo alla convalida dello sfratto ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è approvato).

Onorevole Comandini, insiste per la votazione dell'articolo 2-bis ?

COMANDINI. Non insisto, come non insisto per la votazione dell'articolo 2-ter, di cui è primo firmatario l'onorevole Pieraccini, dipendendo entrambi dal criterio del reddito, la cui inserzione nel disegno di legge, purtroppo, è stata respinta.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 3.

TOGNONI, *Segretario*, legge:

« I canoni dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili destinati ad abitazione, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati per ciascun anno di proroga nelle misure previste dalla legge 1° maggio 1955, n. 368, in relazione allo stato dell'immobile, alle condizioni delle parti e alla data della prima locazione.

I canoni dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili destinati ad uso diverso dalla abitazione, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati per ciascun anno di proroga nella misura del 25 per cento, calcolata sul canone dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente.

In ogni caso resta esclusa l'applicazione dei limiti massimi di aumento previsti dagli articoli 2, ultimo comma, 3, commi terzo e quarto, 4, commi quarto e quinto, della legge 1° maggio 1955, n. 368 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Manco e Giuseppe Gonella hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« I canoni dei contratti di locazione degli immobili destinati ad uso di abitazione, prorogati ai sensi della presente legge, non subiranno alcun aumento per tutta la durata degli anni tre corrispondenti al periodo della proroga del vincolo, intendendosi gli stessi esistenti alla data del 31 dicembre 1960 ».

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MANCO. Il nostro emendamento pone una condizione alla proroga, nel senso che non dovrà intervenire alcun aumento dei canoni per la durata della proroga stessa; è, questa, una proposta sulla quale il nostro gruppo insiste ritenendo che la Camera possa approvarla.

In sostanza, molti emendamenti presentati dal gruppo del Movimento sociale, per quanto ritenuti validi sotto il profilo della giustizia sociale, sotto il profilo dell'interesse delle categorie degli inquilini e dei locatori, sono stati respinti perché — come ha rilevato l'onorevole relatore — avrebbero determinato complicazioni nella struttura della legge. E questo mi richiama ancora una volta all'esigenza di un maggiore approfondimento del provvedimento: non ci stancheremo mai di affermare in quest'aula che avremmo dovuto usufruire di maggior tempo per discutere questa legge in maniera più approfondita. Del resto, che il tempo messo a disposizione sia troppo breve è dimostrato, mi si consenta dalla maniera stessa in cui stiamo prendendo decisioni tanto impegnative per i rapporti futuri tra inquilini e proprietari.

Ora, probabilmente, anche questo emendamento all'articolo 3, pur ritenuto giusto da tanti settori della Camera, non sarà accolto perché determinerebbe complicazioni nella struttura della legge.

Che cosa ci prefiggiamo con questo emendamento? Noi riteniamo che il blocco dei contratti di locazione, sia sotto il profilo dei rapporti locativi, sia sotto il profilo delle pigioni, determini la necessità che l'inquilino al quale è stato riconosciuto il diritto di usufruire del vincolo dei rapporti locativi non paghi alcun aumento sulle pigioni dovute al 31 dicembre 1960. A me pare che questo emendamento corrisponda perfettamente, nello spirito e nel contenuto, alle tesi da noi sostenute. Noi abbiamo sostenuto sempre la necessità di ridurre al minimo i rapporti locativi bloccati, avvicinandoci nel tempo verso un vero regime di sblocco. E questa non è soltanto la nostra tesi: è anche la tesi dell'onorevole ministro, secondo quanto egli stesso ha dichiarato questa mattina rispondendo ad una precisa domanda posta dal nostro gruppo, se cioè l'intenzione preminente del disegno di legge fosse quella di continuare nel blocco come fatto permanente, ovvero di avviare gradualmente lo sblocco conservando il regime vincolistico come un fatto eccezionale. In altre parole, abbiamo chiesto se il fine del Governo fosse di raggiungere lo sblocco, conservando il blocco solo per alcune categorie meno abbienti: le categorie dei pensionati, degli operai, degli artigiani ed anche dei commercianti, ai quali sia stata riconosciuta la materiale impossibilità di trasferirsi in altri locali.

Stando così le cose, perché dovremmo aumentare il canone mensile di affitto? Non ci

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

poniamo forse con l'aumento del canone contro l'intendimento stesso del Governo, che è quello di raggiungere gradualmente lo sblocco dei rapporti di locazione? Se il Governo vuole raggiungere questo fine e se assume lealmente l'impegno di giungere fra tre o quattro anni ad una libertà assoluta nei rapporti di locazione, non si vede perché questo emendamento non debba essere accolto.

In sostanza noi riteniamo che in difesa delle categorie meno abbienti e più povere, che il disegno di legge ha voluto tutelare e difendere (questo è lo scopo del disegno di legge, perché se così non fosse non avremmo nemmeno presentato questo emendamento), non potrà esservi migliore tutela dell'esclusione di aumenti.

CACCIATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Sembra che l'onorevole Manco voglia proporre che non vi sia alcun aumento per gli ulteriori anni di proroga. Consiglio allora il proponente di rinunciare all'ultima parte dell'emendamento, che dovrebbe terminare con l'espressione: « alcun aumento per tutta la durata della proroga ».

Non mi spiego infatti l'ultima parte dello emendamento, che potrebbe dar luogo ad un equivoco. Poiché fino al 1960 erano previsti aumenti annuali del 20 per cento, si potrebbe pensare che questi aumenti operino ancora negli anni futuri. Perciò invito l'onorevole Manco ad accettare la modificazione da me proposta.

MANCO. Concordo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Caprara, Sulotto, De Pasquale, Zoboli, Minella Molinari Angiola, Cinciari Rodano Maria Lisa, Pezzino e Speciale hanno proposto di sostituire il primo comma con i seguenti:

« I canoni dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili destinati ad abitazione, prorogati ai sensi della presente legge, per ciascuno degli anni di proroga, sono sottoposti ad aumenti pari alla metà delle misure previste dalla legge 1° maggio 1955, n. 368, in relazione allo stato dell'immobile, alle condizioni delle parti, ed alla data della prima locazione.

Nessun aumento si applica per i conduttori che trovansi nelle condizioni previste dai commi quarto e quinto dell'articolo 2 della legge 1° maggio 1955, n. 368 ».

SULOTTO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULOTTO. Se la Camera approverà lo emendamento ora svolto, noi saremo certo soddisfatti; in caso contrario, insisteremo sul nostro che tende a ridurre a metà gli aumenti proposti col disegno di legge governativo.

Dalla relazione risulta che gli affitti bloccati, attraverso i cinque anni di regime vincolistico hanno raggiunto una misura pari a 35 volte quella del 1938, mentre gli affitti sbloccati hanno raggiunto un livello che si aggira intorno alle 60-70 volte quello del 1938.

Ora, se noi applichiamo l'aumento del 20 per cento agli attuali affitti che hanno raggiunto un livello pari a 35-40 volte quello del 1938, arriveremo a fissare, per gli affitti bloccati, livelli di 73-83 volte rispetto ai fitti del 1938. Il che pare non soltanto un assurdo, ma anche un'ingiustizia. È vero per altro che il nostro gruppo, con emendamenti successivi, ha proposto il ripristino del limite massimo oltre il quale non dovrebbe essere possibile applicare ulteriori aumenti.

Oltre questa prima considerazione, mi riferisco anche al livello dei salari. Non è pensabile continuare ad applicare un aumento annuo del 20 per cento ai fitti bloccati di alloggi che nella stragrande maggioranza sono abitati da lavoratori i quali percepiscono per lo più salari di circa 30-40 mila lire mensili; e sappiamo che in tutto il paese si sta sviluppando una decisa azione di rivendicazione volta a migliorare sostanzialmente le condizioni di vita di questi lavoratori.

Ora, mentre i lavoratori si battono per riuscire ad ottenere miglioramenti salariali che molte volte si aggirano intorno alle 1000-1500 lire mensili, attraverso l'applicazione di un aumento del 20 per cento si annulla completamente l'effetto del miglioramento retributivo ottenuto.

Per tutte queste considerazioni, richiamo l'attenzione dell'Assemblea affinché si prenda in considerazione la necessità di dimezzare gli aumenti proposti limitandoli al 10 per cento annuale in genere; e al 15 per cento per coloro che vivono di lavoro o di pensione, ed escludendoli del tutto per le categorie più disagiate (pensionati).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pieraccini, Comandini, Greppi, Pinna e Cacciatore hanno proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

« I canoni dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili destinati ad uso di abitazione, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati per ciascun anno di proroga del 15 per cento nei casi ordinari di

cui agli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1955, n. 368, ferme restando le norme della legge stessa circa gli aumenti minori e il divieto di ogni aumento, in relazione allo stato dell'immobile, alle condizioni delle parti e alla data della prima locazione ».

L'onorevole Cacciatore ha altresì proposto di sostituire, al primo comma, le parole « nelle misure previste dalla legge 1° maggio 1955, n. 368 », con le altre « nella misura del 10 per cento »; di sostituire al secondo comma le parole « 25 per cento » con le altre « 20 per cento »; e, infine, di sopprimere il terzo comma.

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CACCIATORE. Perché proponiamo un aumento del 10 per cento e non del 20 per cento, sempreché l'emendamento Manco non sia approvato? Il nostro emendamento è strettamente legato alla realtà di oggi, si ispira ad un criterio di giustizia e, innanzitutto, rende effettiva la proroga di quattro anni.

Ad un certo punto della relazione, l'onorevole Guerrieri riconosce che questi aumenti del 20 e del 25 per cento sono troppo onerosi, tanto è vero che potrebbero anche abbreviare il limite di quattro anni di proroga. Dice infatti l'onorevole Guerrieri: « È stato osservato che in alcuni casi il sistema di rivalutazione proposto potrebbe portare a quote eccessive; ma al riguardo si può rispondere che, ove ciò si verificasse, avrebbe il solo effetto di anticipare di un anno lo sblocco del contratto, oppure di favorire liberi accordi fra le parti ». In tal modo non è più effettiva la durata della proroga di quattro anni.

Voglio ricordare agli onorevoli colleghi tutti gli aumenti intervenuti dal 1955 ad oggi. Abbiamo avuto un primo aumento dell'80 per cento, un secondo del cento per cento, un terzo del 30 per cento, poi del 50 per cento, poi del 100 per cento, poi del 25 per cento e poi sei aumenti successivi del 20 per cento, che arrivavano però (poiché le quote si aggiungevano di anno in anno e il 20 per cento veniva calcolato sulla quota già precedentemente aumentata) al 160 per cento. Ora, non è vero, come si legge nella relazione, che oggi siamo arrivati a 30 volte il canone originario, perché siamo già oltre le 40 volte.

Quando, con la legge del 1955, ci siamo fermati a 40 volte, ciò significa che già si era arrivati ad una parificazione tra canoni vincolati e canoni liberi. Quindi, se oggi andiamo oltre le 40 volte, è chiaro che supereremo i canoni del fitto libero: e non cre-

do che questo sia nelle intenzioni del Governo.

Voglio ammettere per ipotesi che oggi siamo alle 30 volte. Partendo da una base di 100, noi abbiamo che 30 volte corrisponde a tremila lire. Se applichiamo il primo aumento del 20 per cento, arriviamo a 3.600; applicando il secondo aumento del 20 per cento, arriviamo a 4.300; applicando il terzo aumento del 20 per cento, arriviamo a 5.160; applicando il quarto arriviamo a 6.192, cioè a 62 volte il canone originario. Però, come ho detto, noi abbiamo già superato le 30 volte.

Non credo che sia intenzione del Governo di arrivare ad un livello così alto, perché allora la vostra proposta di proroga quadriennale sarebbe veramente demagogica, in quanto con questi aumenti arriveremmo allo sblocco prima della scadenza dei quattro anni, con danno enorme per gli inquilini poveri.

Se invece applichiamo l'aumento del 10 per cento arriviamo alle 44 volte. Lo stesso ragionamento si può fare per quanto riguarda i negozi. È necessario pertanto ribadire la norma della legge del 1955 che fissava un limite massimo di aumento di 40 volte i canoni per le case di abitazione e che prevedeva eccezioni in base alle quali, per i negozi, si poteva arrivare anche a 50 volte.

Sopprimendo l'ultimo comma dell'articolo 3, noi riportiamo la situazione alla legge del 1955, la quale s'è mostrata operante, in quanto rispondente a criteri di giustizia.

Confido pertanto nell'accoglimento di questi tre emendamenti, che rispondono a un vero criterio di giustizia.

PRESIDENTE. L'onorevole Olindo Preziosi propone di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « nelle misure », le altre « con le modalità di computo ».

Ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PREZIOSI OLINDO. Il mio emendamento si propone di chiarire il testo legislativo. Nella relazione si dice che il regime vincolistico continua e che l'aumento annuale del canone è da calcolarsi sul canone dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente. Senonché, nel secondo comma dell'articolo 3, che riguarda l'aumento dei canoni di immobili adibiti ad abitazione, l'aumento annuale è previsto soltanto nelle misure stabilite dalla legge del 1955. Questa formulazione differisce da quella adottata nel terzo comma, relativo agli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, e in cui espressamente è stabilito che la misura dell'aumento è calcolata sul ca-

none dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ho proposto l'emendamento per evitare incertezze, equivoci, diversità di interpretazione, in quanto mi sembra chiara la sostanza della norma, che cioè l'aumento viene praticato, come è precisato nella relazione, sul calcolo fatto al 31 dicembre 1959, ossia alla fine dell'anno precedente.

Confido pertanto che il mio emendamento sarà approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pieraccini, Pinna, Comandini, Leonetto Amadei e Di Nardo hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« I canoni di locazione e sublocazione di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati per ciascun anno di proroga nella misura del 20 per cento, calcolata sul canone dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente ».

Questo emendamento è stato già svolto in sede di discussione generale.

Gli onorevoli Pieraccini e Comandini hanno altresì proposto di sostituire il terzo comma con i seguenti:

« I limiti massimi di aumento previsti dagli articoli 2, ultimo comma, 3, commi terzo e quarto, e 4, commi quarto e quinto, della legge 1° maggio 1955, n. 368, rimangono fermi per gli immobili contemplati dagli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa.

Per gli immobili contemplati nell'articolo 4, terzo comma, lettere da *a*) ad *h*), della legge 1° maggio 1955, n. 368, i limiti massimi di aumento sono elevati da 50 a 60 volte i canoni dovuti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669 ».

Anche questo emendamento è stato svolto in sede di discussione generale.

Gli onorevoli Mazzoni, De Pasquale, Zoboli, Raffaelli, Mariconda e Pietro Amendola hanno proposto di sostituire, al secondo comma, le parole: « 25 per cento », con le altre: « 10 per cento ».

L'onorevole Mazzoni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MAZZONI. Secondo quanto ha dichiarato il ministro, il disegno di legge governativo si propone l'intento di conciliare le diverse esigenze degli inquilini e dei proprietari di edifici adibiti sia ad abitazione sia ad uso diverso. Non mi pare tuttavia che la percentuale di aumento prevista dal disegno di leg-

ge risponda al criterio di soddisfare queste contrapposte esigenze, specialmente per quanto riguarda le aziende commerciali ed artigiane per le quali è previsto il mantenimento del vincolo.

Per questi immobili, infatti, è previsto un aumento del 25 per cento composto annuale. Ora, dall'indagine compiuta dal C.N.E.L. risulta che i fitti relativi alle locazioni di questo settore hanno attualmente raggiunto, in conseguenza degli aumenti previsti dalle precedenti leggi, l'indice di 40, 50 e persino 60 volte (a seconda delle differenti classificazioni) rispetto al 1945. Particolarmente elevati già da ora sono gli affitti corrisposti da quelle aziende commerciali ed artigiane che hanno stipulato accordi consensuali con i locatori.

Sento pertanto il dovere di richiamare la attenzione degli onorevoli colleghi sulla gravità delle conseguenze che avrebbe, per le numerosissime aziende del settore commerciale ed artigiano, l'adozione delle percentuali di aumento previste dal testo governativo. Infatti, per le aziende che corrispondono un fitto di 40 volte rispetto al 1945 l'aumento previsto dal disegno di legge porterebbe, in quattro anni, il fitto al livello di ben 97 volte; quanto alle aziende il cui indice attuale è di 50 volte, esse nel 1964 verrebbero a pagare un canone pari a 122 volte quello del 1945; infine, coloro che hanno stipulato contratti consensuali e che ora sono all'indice di 60 volte rispetto al 1945 si troverebbero a dover corrispondere un canone che raggiungerebbe le 146 volte. Respingo quindi l'ipocrita affermazione che si sia voluto operare un blocco di queste locazioni, quando, invece, si fa in modo che in due o tre anni esse superino il limite dei fitti che si possono contrattare al mercato libero.

Nel mio intervento nella discussione generale ho ricordato l'obiezione che si potrebbe opporre alle nostre tesi, secondo cui qualora per il conduttore non fosse conveniente la permanenza nel locale affittato, potrebbe disdire la locazione e provvedere a cercarne un'altra sul mercato libero. L'onorevole relatore ha ricalcato questo concetto durante la sua replica. Ritengo però che occorra assolutamente tener conto delle reali situazioni di fatto, poiché mancando il riconoscimento dell'avviamento commerciale ed aziendale, i conduttori non potranno abbandonare il locale perché perderebbero il notevole valore aggiuntivo apportato, durante un lungo periodo di conduzione, al locale medesimo.

Si è parlato, respingendo la nostra proposta, della necessità della difesa del patri-

monio edilizio che andrebbe depauperandosi: ciò non vale per questi locali, i quali non solo sono mantenuti, ma sono migliorati dal conduttore. Si è parlato di un'espropriazione della piccola proprietà qualora non si potesse intervenire ad operare una rivalutazione. Anche questo non è vero. Anzi è ipocrisia versare tante lacrime che non vengono versate quando, ad esempio, il piccolo reddituario viene depredato da vergognose manovre borsistiche ancor oggi in corso, come credo che non si siano versate altrettante lacrime per piccoli risparmiatori i quali si sono visti restituire denaro versato allo Stato nell'eguale valore di molti anni fa, subendo una forte perdita dovuta alla svalutazione.

Indipendentemente da ciò, anche se effettivamente possiamo essere d'accordo sulla necessità di operare una perequazione tra il proprietario che ha un appartamento ancora con il fitto bloccato e il conduttore che di tale fitto bloccato potrebbe godere, credo che non dobbiamo assolutamente prendere un provvedimento che, per eliminare un'ingiustizia, ne crea una più grave.

Non v'è dubbio quindi che questa non è una misura che mira a far proseguire, per questi locali, una situazione di blocco, né tanto meno una misura tesa ad operare una certa perequazione e quindi a costituire un equilibrio fra i contrastanti interessi.

Qualora si facesse ciò, giungeremmo certamente a misure ingiustificate di aumento che in molti casi sarebbero insostenibili per i conduttori. Proponiamo quindi un aumento più limitato: quello del 10 per cento composto, il quale comporterebbe un aumento di 58 o 72 volte, a seconda delle condizioni dell'attuale affitto. Ci sembra che questo risponda al criterio generale che si orienta verso un graduale sblocco, senza dare una scossa che in questo caso investirebbe il settore della distribuzione delle merci ed una larga parte del settore industriale: quello artigianale.

Queste categorie, che attualmente fruiscono per il 40 per cento di negozi o di botteghe a fitto bloccato, per un totale di 700-800 mila aziende, verrebbero gravate di un onere aggiuntivo di circa 400 miliardi di lire in quattro anni, cifra che non potrà sicuramente essere sopportata, per cui molte aziende saranno sacrificate, a danno non solo di queste benemerite categorie, ma della stessa armonia dell'economia nazionale.

Per queste ragioni noi manteniamo l'emendamento e invitiamo i colleghi della maggioranza a riflettere sulle conseguenze della sua

mancata approvazione, nei riguardi di un settore che darà a voi, se non lo ascoltate, una risposta politica e morale. Noi lavoriamo e combattiamo anche per questo risultato, convinti che da uno spostamento a sinistra dipendano il loro presente e il loro avvenire di lavoratori.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sulotto, Russo Salvatore, Franco Raffaele, Beltrame, Ravagnan, Pucci Anselmo, Misèfari, Vestri, Raucci e Mazzoni hanno presentato un emendamento diretto a sostituire alle parole: « 10 per cento », le altre: « 15 per cento ».

L'onorevole Sulotto ha facoltà di svolgerlo.

SULOTTO. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Origlia, Dal Falco, Valiante e Carcaterra hanno proposto di sostituire al secondo comma le parole: « 25 per cento », con le altre « 20 per cento ».

L'onorevole Origlia ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ORIGLIA. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bersani, Fortunato Bianchi e Vittorino Colombo hanno proposto di aggiungere al secondo comma, in fine, le parole:

« Per gli enti cooperativistici o mutualistici la misura dell'aumento sarà determinata nella misura già prevista dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

La onorevole Titomanlio Vittoria ha proposto di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Qualora le attività artigiane si svolgano in locali annessi agli ambienti di abitazione, gli aumenti dei canoni dei contratti di locazione seguono le misure previste dalla legge 1° maggio 1955, n. 368 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TITOMANLIO VITTORIA. Il mio emendamento tende ad andare incontro alle piccole imprese artigiane alloggiate in ambienti annessi ai locali di abitazione.

Per gli artigiani che si trovano in queste condizioni si dovrebbe estendere il termine stabilito dalla legge del 1955. Nel caso che l'onorevole ministro non intenda accogliere il mio emendamento, propongo, subordinatamente, di aggiungere, dopo le parole: « ambienti di abitazione », le altre: « non oltre i

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

due vani ». Pertanto, qualora l'immobile sia costituito da due locali adibiti ad usi che comportano misure diverse di aumento, sono determinate separatamente le quote del canone relativo alle parti dell'immobile rispettivamente destinate ad uso diverso.

Desidero far presente che, quando si tratta di due vani, l'applicazione dell'articolo 14 della legge del 1950 mi sembra talmente ridicola, vorrei dire, soprattutto, per talune zone dove in due vani si svolgono le due attività, familiare ed artigiana.

Prego, pertanto, l'onorevole ministro e la Camera di accogliere almeno questo secondo emendamento da me presentato in via subordinata e che risulta così formulato: « Qualora le attività artigianali si svolgano in locali annessi agli ambienti di abitazione non oltre i due vani, gli aumenti dei canoni dei contratti », ecc., come nel testo dell'emendamento principale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amendola Pietro, De Pasquale, Sulotto, Mazzoni, Caponi, Zoboli e Re Giuseppina hanno proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

« Per effetto degli aumenti disposti nei commi precedenti, l'ammontare del canone non potrà essere superiore a 45 volte il canone dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, per gli immobili destinati ad abitazione; ovvero a 50 volte per gli immobili destinati ad uso diverso dalla abitazione; ovvero a 60 volte se trattasi dei locali contemplati nel terzo comma dell'articolo 4 della legge 1° maggio 1955, n. 368 ».

DE PASQUALE. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Abbiamo ritenuto indispensabile riproporre nuovamente i limiti oltre i quali gli aumenti diventano inefficienti. I motivi per i quali questi limiti devono essere mantenuti, o anche di poco aumentati, sono stati già in parte illustrati dall'onorevole Cacciatore. Del resto, la stessa relazione dell'onorevole Guerrieri dice che gli aumenti senza limiti, vale a dire quelli proposti dal disegno governativo, vanno per le case di abitazione al 107 per cento e per i negozi al 144 per cento. Ora, se si tiene conto del limite al quale sono pervenuti attualmente i fitti sia delle case di abitazione sia dei negozi, si vedrà come sia indispensabile (se si vuol tener fede anche agli stessi criteri che sono

stati propugnati dal Governo e dal relatore) porre questi limiti. Infatti, se si considera il fitto di una casa di abitazione locata tra il 1940 e il 1943, con un fitto medio base di 300 lire, si vedrà che, attraverso tutti gli aumenti, fino al 1964, si arriverà a 42 volte. Il limite che noi poniamo nel nostro emendamento per le case di abitazione è di 45 volte e non sarebbe, quindi, un limite in contrasto con gli aumenti che sono stati proposti. Sarebbe, però, pur sempre un limite capace di imporre un freno a tutte le eventuali maggiorazioni che si sono già verificate o che potrebbero verificarsi attraverso gli accordi extralegali.

Per quanto riguarda i negozi la situazione sarebbe questa: un negozio che venne affittato tra il 1940 e il 1945 con un fitto base di 500 lire è già arrivato a 40 volte, vale a dire ha già raggiunto il limite che è stato stabilito dalla legge del 1955. Se si applicano gli aumenti, si perverrà a 98 volte. Quindi, mentre in venti anni dal 1940 al 1960 gli aumenti sono arrivati a 40 volte, in solo quattro anni dal 1960 al 1964 si arriverebbe a 98 volte, a circa il 150 per cento di aumento.

Ora, se è vero che il Governo e l'onorevole relatore hanno detto che scopo del disegno di legge governativo e degli aumenti che vi sono contenuti sarebbe quello di far pervenire i fitti bloccati, allo scadere del 1964, al livello dei fitti liberi, se è vero che il relatore ha detto che i fitti liberi attualmente sono tra le 60 e 70 volte quelli che erano nel 1938, non si riesce per la verità a comprendere perché mai, oggi, i fitti bloccati debbano subire degli aumenti che li porteranno nel 1964 a 100 volte cioè 30 volte più in là di quel che si valuta siano oggi i fitti liberi. Si vuole dunque necessariamente che i fitti bloccati siano superiori ai fitti liberi.

Né può valere il ragionamento fatto dall'onorevole relatore, e cioè che prima i fitti bloccati raggiungeranno i fitti liberi e meglio sarà perché gli inquilini se ne andranno dalle case. Se voi ritenete — come dite di ritenere — che gli attuali fitti liberi sono fitti esosi e che dovrebbero essere ribassati (e nessuno infatti nega oggi che i fitti liberi non sono sopportabili dal punto di vista della capacità di acquisto dei lavoratori) voi dovreste convenire che per lo meno, per non ipotecare il futuro, bisognerebbe stabilire per legge che i fitti bloccati non possano andare al di là delle 60 o 70 volte sul 1938 giacché voi stessi ritenete sia questo il limite dei fitti liberi.

Quanto noi proponiamo serve appunto per non cadere nella situazione grave che si ver-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

rebbe a determinare se non si ponesse un limite massimo agli aumenti. Infatti, per effetto degli aumenti, col passare degli anni di cosiddetta proroga, i fitti bloccati arriveranno come dicevo a livelli tali che coloro i quali abitano nelle case bloccate preferiranno cercarsi una casa nuova. Quindi, il livello dei fitti liberi, lungi dall'abbassarsi, come qualcuno ha sostenuto, attraverso lo sblocco, sarà sempre più alto, perché vi sarà una massa crescente di persone che prima del 1964 cercherà di andare in case diverse da quelle sottoposte a questi aumenti esosi.

Per queste ragioni riteniamo che il limite di 45 volte per le case di abitazione, il limite di 50 volte per i negozi e quello di 60 volte per i negozi contemplati nel terzo comma dell'articolo 4 della legge del 1955 siano limiti giusti e corrispondenti alle aliquote di aumento proposte. Con questi limiti gli aumenti risulterebbero dimezzati ed in tal caso si potrebbe davvero parlare di un autentico provvedimento di proroga, giacché esso avvicinerrebbe i fitti bloccati a quelli che eventualmente dovranno essere i fitti liberi mantenuti a un livello medio, di molto inferiore a quello attuale; quel fitto libero più basso che noi auspichiamo si possa ottenere attraverso una serie organica di misure economiche (che lo stesso Governo ha ritenuto di dover qui ripetere) le quali dovrebbero servire ad abbassare il costo delle case e a far diminuire il canone di affitto delle case non bloccate. Il proponimento, da voi sbandierato, di adottare questo complesso di misure economiche e legislative dovrebbe, se fosse sincero, consigliarvi di non portare i fitti bloccati molto oltre il livello dei fitti liberi, ma di mantenerli, attraverso la fissazione di un limite, a un livello più basso, in modo da arrivare a un congiungimento che non sia al più alto livello.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pieraccini e Comandini hanno proposto di sostituire il terzo comma con i seguenti:

« I limiti massimi di aumento previsti dagli articoli 2, ultimo comma, 3, commi terzo e quarto, e 4, commi quarto e quinto, della legge 1° maggio 1955, n. 368, rimangono fermi per gli immobili contemplati dagli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa.

Per gli immobili contemplati nell'articolo 4, terzo comma, lettere da a) ad h), della legge 1° maggio 1955, n. 368, i limiti massimi di aumento sono elevati da 50 a 60 volte i canoni dovuti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669 ».

L'onorevole Comandini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COMANDINI. Mi rimetto a quanto ho già avuto occasione di dire in proposito in precedenti interventi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Breganze, Bologna, Andreucci, Amatucci, Dante, Titomanlio Vittoria, Terragni, Valiante, Misasi, Sabatini ed Agosta hanno proposto di sostituire, all'ultimo comma, le parole: « ultimo comma », con le parole: « penultimo ed ultimo comma ».

L'onorevole Breganze ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BREGANZE. Il mio è un emendamento tecnico, su cui mi permetto di richiamare, signor Presidente, la sua gentile attenzione. L'ultimo comma dell'articolo 3 del disegno di legge recita: « In ogni caso resta esclusa l'applicazione dei limiti massimi di aumento previsti dagli articoli 2, ultimo comma, ... ».

Sta di fatto che se consultiamo la *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti*, riscontriamo una disparità di formulazione con quanto contenuto nella *Gazzetta ufficiale*. La norma che prevede il limite delle 40 volte secondo la *Gazzetta ufficiale* costituisce il penultimo comma; secondo la *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti*, cui l'onorevole ministro si è ispirato, i due commi finali della *Gazzetta ufficiale* costituiscono un unico comma.

PRESIDENTE. È un caso singolare che ella prospetta.

BREGANZE. Probabilmente la *Gazzetta ufficiale* avrà pubblicato un avviso di *errata corrige* per eliminare questa disarmonia. Tuttavia, per il comune interprete, quel che fa testo è quanto è apparso sul primo numero. Quindi, l'emendamento proposto nella presunzione che si trattasse di errore materiale e non supponendo questa diversità tra le due raccolte, potrebbe così formularsi: « In ogni caso resta esclusa l'applicazione dei limiti massimi di aumento previsti dall'articolo 2, eccezion fatta per il primo comma », e via di seguito. Altrimenti rischieremmo di cadere nella confusione dei due testi diversamente « ufficiali » o di far ritenere insuperabile il limite del primo comma, cosa che invece credo non sia nelle intenzioni del Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. A mio avviso, l'emendamento Manco poteva avere una sua *ratio* se fosse stato accolto il criterio di uno sblocco generale, così come

auspicato dal gruppo parlamentare cui l'onorevole Manco appartiene, e si fossero fatte delle eccezioni limitate e ristrette, per le quali si fosse chiesto il mantenimento del livello attuale dei canoni. Ora, dato che la Camera ha seguito un indirizzo del tutto diverso, l'emendamento Manco non ha più alcuna ragione d'essere, e non comprendo perché il proponente vi insista. Comunque, esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda tutti gli emendamenti che modificano la misura degli aumenti da apportare ai canoni, dichiaro che, a parere della Commissione, la misura degli aumenti non è modificabile, perché altrimenti verrebbe alterato l'equilibrio del provvedimento in rapporto alla durata della proroga e alle finalità che il provvedimento stesso si propone.

Abbiamo detto anche le ragioni per le quali, a nostro avviso, debbono essere eliminati i limiti massimi che erano già previsti dalla legge del 1955. A questo riguardo, credo opportuno ricordare che l'eliminazione è contemplata anche nella proposta di legge Pieraccini.

Per quanto riguarda la ventilata possibilità che al quarto anno di proroga possa in qualche caso verificarsi che i fitti bloccati raggiungano limiti troppo elevati, non ho che da riferirmi alle considerazioni, credo abbastanza ampie, svolte nel mio intervento di stamane.

La Commissione accetta l'emendamento della onorevole Vittoria Titomanlio con le modifiche che la onorevole proponente ha annunciato. Accetta altresì l'emendamento Olindo Preziosi, nonché l'emendamento Breganze.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo concorda sostanzialmente con la Commissione.

Sono spiacente di non poter accettare lo emendamento Manco, perché lo spirito del disegno di legge è inteso a stabilire una stretta comparazione tra la proroga e l'aumento del canone.

Non posso accettare l'emendamento Caprara, perché fissa gli aumenti in misura ridotta rispetto al disegno di legge, spostando l'asse dell'equilibrio e quindi il significato di tutta la legge. La stessa considerazione vale per gli emendamenti Pieraccini e Cacciatore.

Quanto all'emendamento Preziosi Olindo, ho sentito poc'anzi che la Commissione è disposta ad accettarlo. Non ho nulla in contrario a condividere questo parere, per quanto

non riesca a comprendere l'utilità dell'aggiunta proposta, poiché il richiamo generico che nell'articolo si fa all'articolo 4 della legge del 1955 rende evidente che l'aumento opera sul canone dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Non posso accettare, sempre per le conseguenze che deriverebbero dallo spostamento del canone, l'altro emendamento Pieraccini e, con esso, l'emendamento Mazzoni ed il secondo emendamento Cacciatore.

Mi associo alla Commissione nell'accogliere l'emendamento Titomanlio Vittoria. Stamane ho espresso il parere che l'articolo 14 della legge 1950 praticamente prevede questo caso e lo risolve in una maniera che riteniamo equa, cioè ripartendo la quota di aumento in rapporto alla funzione degli ambienti destinati ad abitazione, ad attività commerciale o ad attività artigiana, stabilendo per ciascuna funzione un determinato canone; però, avendo posto la onorevole Titomanlio il limite dei due vani, ne apprezzo la ragione umanitaria e non ho nulla in contrario ad accettarlo nel testo modificato dallo stesso onorevole proponente.

Non posso invece accettare l'emendamento Amendola Pietro, che fissa i limiti massimi. Già stamane ho illustrato ampiamente le ragioni per le quali siamo contrari a tale principio.

Anche l'emendamento Pieraccini, sostitutivo del terzo comma, sembra inopportuno, perché neutralizza in gran parte l'effetto dello sblocco.

Accetto l'emendamento Breganze con il quale si elimina una possibilità di equivoco interpretativo data la diversità dei due testi, come egli ha acutamente osservato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Ai fini dell'ordine delle votazioni, in materia di canoni per gli immobili destinati ad abitazione, l'emendamento Manco è il più radicale, escludendo qualsiasi aumento dei canoni stessi. Seguono, nell'ordine, l'emendamento Cacciatore, che prevede un aumento del 10 per cento, e l'emendamento Pieraccini, che propone un aumento del 15 per cento. Voteremo da ultimo l'emendamento Caprara-Sulotto che si richiama genericamente alle misure di cui alla legge n. 368 del 1955, disponendo aumenti pari alla metà di esse.

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente; e vorrei, con il suo permesso, tranquillizzare l'onorevole relatore ed anche l'onorevole ministro

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

che il nostro emendamento si inquadra non solo nella *ratio* delle proposte da noi formulate, ma anche nella *ratio* del disegno di legge governativo. Se, infatti, scopo del disegno di legge — e in tal senso si è espresso l'onorevole ministro — è quello dello sblocco, il nostro emendamento, col quale si dice che il blocco deve considerare la esclusione di qualunque aumento dei canoni locatizi, si inquadra senz'altro nel concetto informatore del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco, sostitutivo dell'articolo 3, che è stato dal proponente, su suggerimento dell'onorevole Cacciatore, così modificato:

« I canoni dei contratti di locazione degli immobili destinati ad uso di abitazione, prorogati ai sensi della presente legge, non subiranno alcun aumento per tutta la durata della proroga ».

(Non è approvato).

Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore, inteso a ridurre la misura dell'aumento al 10 per cento.

(Non è approvato).

Onorevole Pieraccini, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PIERACCINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pieraccini inteso a sostituire il primo comma con il seguente:

« I canoni dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili destinati ad uso di abitazione, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati per ciascun anno di proroga del 15 per cento nei casi ordinari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1955, n. 368, ferme restando le norme della legge stessa circa gli aumenti minori e il divieto di ogni aumento, in relazione allo stato dell'immobile, alle condizioni delle parti e alla data della prima locazione ».

(Non è approvato).

Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CAPRARA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Caprara, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« I canoni dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili destinati ad abitazione, prorogati ai sensi della presente legge, per ciascuno degli anni di proroga, sono sottoposti ad aumenti pari alla metà delle misure previste dalla legge 1° maggio 1955, n. 368, in relazione allo stato dell'immobile, alle condizioni delle parti ed alla data della prima locazione ».

(Non è approvato).

Non pongo in votazione la seconda parte, perché per se stessa non emendativa in quanto i commi quarto e quinto dell'articolo 2 della legge n. 368 del 1955 conservano la loro efficacia.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 del testo della Commissione, integrato dall'emendamento Preziosi Olindo, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« I canoni dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili destinati ad abitazione, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati per ciascun anno di proroga nelle misure e con le modalità di computo previste dalla legge 1° maggio 1955, n. 368, in relazione allo stato dell'immobile, alle condizioni delle parti e alla data della prima locazione ».

(È approvato).

Passiamo al secondo comma concernente i canoni di locazione e di sublocazione di immobili destinati ad uso diverso dalla abitazione, relativamente al quale si pone per primo, ai fini della votazione, l'emendamento Mazzoni, come il più distante dal testo della Commissione.

Onorevole Mazzoni, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAZZONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mazzoni, diretto a sostituire, al secondo comma, le parole: « 25 per cento », con le altre: « 10 per cento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Sulotto (da considerarsi come subordinato rispetto all'emendamento Mazzoni), inteso a proporre un aumento del 15 per cento.

(Non è approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore, diretto a sostituire, al secondo comma, le parole: « 25 per cento », con le altre: « 20 per cento ».

(Non è approvato).

È così assorbito l'emendamento Pieracini.

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione:

« I canoni dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili destinati ad uso diverso dalla abitazione, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati per ciascun anno di proroga nella misura del 25 per cento, calcolata sul canone dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente ».

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti aggiuntivi al secondo comma. Onorevole Bersani, mantiene il suo emendamento?

BERSANI. Lo ritiro, signor Presidente.

MICELI. Lo faccio mio e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Ho piacere che il relatore ed il ministro non si siano pronunciati esplicitamente su questo emendamento; il quale riproduce la norma contenuta nella legge primitiva dei fitti, la n. 253 del 1950, riprodotta poi nella legge successiva del 1955, secondo cui gli aumenti previsti per legge vengono ridotti a metà quando si tratta di cooperative o di altre organizzazioni mutualistiche.

Questa è precisamente la dizione della legge n. 253: « La misura dell'aumento è ridotta al 50 per cento quando si tratta di locali occupati da cooperative o da qualsiasi altra organizzazione mutualistica o assistenziale ».

I motivi che hanno indotto il legislatore a proporre questo minore aumento per le cooperative sono evidenti e non credo che siano venuti meno dal 1950-55 ad oggi, tanto più che in atto vi è una spinta maggiore a promuovere la cooperazione. Questo è sentito in tutti i campi. Quindi, ciò che era valido nel 1950 e poi nel 1955, non vedo come non sia valido oggi.

Né ci si dica che v'è una differenziazione, perché la differenziazione è nella legge stessa. Perché v'è differenza fra l'esercente che ha

più di cinque dipendenti e quello che ne ha di meno? È una differenza soggettiva. Quindi, anche per le cooperative questa differenziazione è contenuta nella legge precedente e, se vogliamo, nell'articolo 45 della Costituzione.

Pertanto, ritengo che il relatore e il Governo possano associarsi all'intendimento del presentatore onorevole Bersani e ammettere questo emendamento che riproduce una norma delle leggi del 1950 e del 1955.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Mi sembra evidente la ragione per cui non si può dar parere favorevole a questo emendamento. Ella, onorevole Miceli, si è richiamato all'articolo 13 della legge del 1950, in virtù del quale l'aumento venne allora applicato in misura del 50 per cento. Ella ha detto che la disposizione fu riprodotta nella legge del 1955. Mi sembra che ciò non sia. Se fosse stata riprodotta, avremmo un motivo di più per non fare altrettanto in questa legge.

Le dico subito il perché. Il beneficio concesso con la legge del 1950 non si è esaurito con l'applicazione degli aumenti disposti da quella legge, ma si è riprodotto automaticamente, per l'abbattimento alla base, anche in occasione degli aumenti disposti con le leggi successive. Quindi, se dovessimo accettare oggi il suo punto di vista, i benefici sarebbero due: uno, quello del 1950, che verrebbe a riprodursi con l'applicazione di questa legge, e l'altro che verremmo ad aggiungere con la norma proposta.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Convegno anch'io nel rilevare l'inconveniente segnalato dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bersani, fatto proprio dall'onorevole Miceli, non accettato dalla Commissione né dal Governo, inteso ad aggiungere al secondo comma, in fine, le parole:

« Per gli enti cooperativistici o mutualistici la misura dell'aumento sarà determinata nella misura già prevista dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ».

(Non è approvato).

L'emendamento aggiuntivo Titomanlio Vittoria è stato accettato dalla Commissione e dal Governo.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

CACCIATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Vorrei fosse precisato se la dizione « due vani » aggiunta dalla proponente nel corso del suo intervento si riferisca al locale dove si svolge l'attività artigiana, oppure se i due vani comprendano l'abitazione e l'attività artigiana.

TITOMANLIO VITTORIA. Dovrebbero comprendere sia l'abitazione sia la bottega artigiana. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Il problema di interpretazione opportunamente sollevato dall'onorevole Cacciatore va risolto con chiarezza nella norma. Onorevole relatore ?

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. La Commissione intende che i due locali si riferiscono solo alla bottega artigiana.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento Titomanlio Vittoria può essere così formulato:

« Qualora le attività artigiane si svolgano in locali, annessi agli ambienti di abitazione, i quali non superino i due vani, gli aumenti dei canoni dei contratti di locazione seguono le misure previste dalla legge 1° maggio 1955, n. 368 ».

Lo pongo in votazione, salvo coordinamento.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma, del quale l'onorevole Cacciatore propone la soppressione.

Onorevole Cacciatore, mantiene questo suo emendamento non accettato dalla commissione né dal Governo ?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore soppressivo del terzo comma dell'articolo 3.

(*Non è approvato*).

Onorevole Pietro Amendola, mantiene il suo emendamento sostitutivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

AMENDOLA PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amendola Pietro, inteso a sostituire il terzo comma con il seguente:

« Per effetto degli aumenti disposti nei commi precedenti, l'ammontare del canone non potrà essere superiore a 45 volte il canone dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, per gli immobili destinati ad abitazione; ovvero a 50 volte per gli immo-

bili destinati ad uso diverso dall'abitazione; ovvero a 60 volte se trattasi dei locali contemplati nel terzo comma dell'articolo 4 della legge 1° maggio 1955, n. 368 ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Pieraccini, mantiene il suo emendamento sostitutivo, non accettato dalla Commissione, né dal Governo ?

PIERACCINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pieraccini, tendente a sostituire il terzo comma con i seguenti:

« I limiti massimi di aumento previsti dagli articoli 2, ultimo comma, 3, commi terzo e quarto, e 4, commi quarto e quinto, della legge 1° maggio 1955, n. 368, rimangono fermi per gli immobili contemplati dagli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa.

Per gli immobili contemplati nell'articolo 4, terzo comma lettere da a) ad h), della legge 1° maggio 1955, n. 368, i limiti massimi di aumento sono elevati da 50 a 60 volte i canoni dovuti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669 ».

(*Non è approvato*).

Per quanto riguarda l'emendamento Brenganze, poiché non ne appare ben definita la portata, ritengo opportuno accantonarlo in attesa che intervenga su di esso un chiarimento.

In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 3 risulta del seguente tenore:

« I canoni dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili destinati ad abitazione, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati per ciascun anno di proroga nelle misure e con le modalità di computo previste dalla legge 1° maggio 1955, n. 368, in relazione allo stato dell'immobile, alle condizioni delle parti e alla data della prima locazione.

I canoni dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili destinati ad uso diverso dalla abitazione, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati per ciascun anno di proroga nella misura del 25 per cento, calcolata sul canone dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora le attività artigiane si svolgano in locali annessi agli ambienti di abitazione i quali non superino i due vani, gli aumenti dei canoni dei contratti di locazione seguono le misure previste dalla legge 1° maggio 1955, n. 368.

In ogni caso resta esclusa l'applicazione dei limiti massimi di aumento previsti dagli articoli 2, commi terzo e quarto, 4, commi quarto e quinto, della legge 1° maggio 1955, n. 368 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso, con riserva di riprendere successivamente la questione relativa all'emendamento Breganze. (È approvato).

Passiamo alla votazione degli articoli aggiuntivi.

Comunico al riguardo che la Commissione bilancio, sentita sulla portata finanziaria di tali emendamenti, ha trasmesso il seguente parere:

« La Commissione bilancio in data odierna ha preso in esame gli emendamenti presentati in aula sul disegno di legge: Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani.

« In particolare si è soffermata a valutare le conseguenze finanziarie che discenderebbero dagli emendamenti presentati dai deputati Palazzolo, Marzotto e Spadazzi come articoli 3-ter, 4-quater e 4-bis, nonché dall'ultimo emendamento presentato dai deputati Pietro Amendola ed altri.

« A proposito della esenzione dall'imposta e dalle sovrimposte fabbricati proposta con l'articolo 3-ter, la Commissione ha rilevato come a favore dei proprietari di immobili a fitto bloccato le vigenti disposizioni di legge già prevedano consistenti agevolazioni, poiché consentono un'aliquota di detrazione dal reddito imponibile notevolmente maggiorata (pari al 25 per cento di tale imponibile, più il fitto 1938 moltiplicato per il coefficiente 4,5), così da pervenire in molti casi ad una totale esenzione.

« Ha altresì rilevato come l'applicazione della esenzione quale risulta proposta dall'articolo 3-ter incontrerebbe gravi difficoltà pratiche per l'accertamento delle condizioni previste. Difficoltà queste che si ripercuotono sulla valutazione della prevedibile ampiezza delle conseguenze finanziarie implicite nella proposta esenzione come minori entrate erariali e locali.

« A proposito degli emendamenti che formulano i due articoli aggiuntivi 3-quater e 4-bis, la Commissione ha riconosciuto fondata — nel merito — la preoccupazione di difendere dal progressivo deterioramento e depauperamento in atto il patrimonio edilizio nazionale, mediante la corresponsione di un contributo in conto interessi sui mutui contratti da proprietari di immobili a fitto bloccato per ese-

guire lavori di ripristino, riparazioni e restauro; e ciò perché il depauperamento subito e il mancato relativo ammortamento discendono da vincoli imposti ai proprietari da parte dello Stato per il perseguimento dei suoi fini sociali. La Commissione ha per altro rilevato come la copertura della spesa annua di lire 800 milioni per 25 anni (pari quindi a 20 miliardi) risulti indicata per il corrente esercizio a carico del fondo globale 1960-61, mentre nessuna capienza risulta su tale fondo, tutto impegnato da prenotazioni di spesa già determinate in base alle indicazioni recate dalla nota preliminare 1960-61, già approvata dal Parlamento.

« Ciò considerato, la Commissione ha pertanto deliberato di esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti considerati, segnalando per altro l'opportunità che quanto preposto con l'articolo 3-quater possa trovare favorevole considerazione nel quadro di un generale riesame delle provvidenze a favore dell'edilizia economica e popolare ».

Onorevole Olindo Preziosi, insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 3-bis ?

PREZIOSI OLINDO. Non insisto, signor Presidente, e prendo atto del parere negativo espresso dalla Commissione bilancio al mio emendamento, che si proponeva soprattutto di eliminare la grave sperequazione verificatasi nei confronti dei contratti stipulati dopo il 1945 e prima del 1946, il cui canone è rimasto ancorato e bloccato al 1951. Molti dei locali oggetto di questi contratti sono stati sinistrati e ricostruiti.

Sui gravi inconvenienti venutisi a determinare in conseguenza della legge del 1955 ha attirato l'attenzione la magistratura, che in numerose sentenze ha dovuto applicare la legge, pur rilevandone le sperequazioni. Ecco perché avevo voluto richiamare l'attenzione della Camera su questo problema.

PRESIDENTE. Onorevole Comandini, insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo 3-bis Pieraccini, di cui ella è cofirmatario ?

COMANDINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Giuseppe Gonnella, insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 3-bis ?

GONNELLA GIUSEPPE. Insisto in considerazione dello spirito del provvedimento in esame, che invece la Camera mi pare abbia perduto di vista. Se il locatore rimborsa al conduttore la differenza tra il canone bloccato e quello che, in base ai calcoli del legislatore, dovrebbe pagare per il fitto libero, nonché

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

la spesa del trasloco, perché non consentire lo sblocco ?

PRESIDENTE. La Commissione ?

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario. Comunque, è sempre possibile un accordo tra le parti su questo argomento, ma riteniamo che non sia nell'economia del sistema introdurre questa norma specifica. Mi sembrerebbe invece accettabile — lo vedremo più tardi — l'altro articolo aggiuntivo dell'onorevole Giuseppe Gonella che dispone: « Sono valide le pattuizioni intervenute o intervenienti tra le parti, anche se in deroga alle norme della presente legge e di quelle richiamate ».

CACCIATORE. La legge del 1950 parla di « abitazione idonea »; quindi, con l'articolo aggiuntivo, verremmo a peggiorare la situazione.

GONELLA GIUSEPPE. La norma della legge del 1950 è diversa. Comunque, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-bis proposto dall'onorevole Giuseppe Gonella.

(*Non è approvato*).

Segue l'articolo aggiuntivo 3-bis degli onorevoli Barbieri, Pietro Amendola, De Pasquale e Mazzoni:

« Gli aumenti extra-legali pattuiti in deroga alle misure previste dalla legge 1° maggio 1955, n. 368, non sono computati nella determinazione degli aumenti percentuali annui previsti dalla presente legge ».

Onorevole Barbieri, vi insiste ?

BARBIERI. Lo ritiriamo, dopo le dichiarazioni fatte dal relatore sull'articolo 2-bis, da voi proposto, circa l'interpretazione che egli ritiene si debba dare all'articolo della legge 23 maggio 1950, n. 253.

PRESIDENTE. Segue l'articolo 3-bis proposto dagli onorevoli Palazzolo, Marzotto e Spadazzi:

« Sono abrogati l'articolo 7 e l'articolo 15 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Gli aumenti stabiliti dalle leggi precedenti e dalla presente legge sono computati previa eliminazione degli aumenti che fossero stati praticati in violazione delle norme sul blocco dei fitti e il conduttore ha diritto di ritenere sui canoni dovuti il maggiore importo già versato. Alla ritenzione e alla ripetizione delle somme

pagate in violazione delle predette norme si applica il termine di prescrizione previsto dall'articolo 2948, n. 3, del Codice civile.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge avranno piena efficacia le pattuizioni, anche in ordine alla fissazione del canone, che saranno liberamente convenute fra le parti, anche in deroga alle norme della presente legge ».

BIGNARDI. Lo faccio mio e rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. La Commissione ?

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. È contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3-bis Palazzolo-Bignardi.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Mariconda ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 3-bis:

« I proprietari e gli usufruttuari degli immobili i cui contratti di locazione sono prorogati ai sensi della presente legge sono esenti per tutta la durata della proroga dall'obbligo della dichiarazione prevista dal primo capoverso dell'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585.

Nei confronti dei contribuenti che fruiranno della esenzione gli uffici distrettuali delle imposte applicheranno ai redditi dichiarati nel 1960 gli aumenti annuali previsti dall'articolo precedente ».

Onorevole Mariconda, vi insiste ?

MARICONDA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Manco e Giuseppe Gonella hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 3-ter:

« È escluso dal diritto di proroga il conduttore il quale si renda responsabile delle inadempienze previste dagli articoli 1576, 1577, 1583, 1597, 1588, 1609 del codice civile ».

L'onorevole Manco, vi insiste ?

MANCO. Sì, signor Presidente. Noi abbiamo ritenuto che debbano essere presi in considerazione alcuni casi per i quali dovrebbe esservi la risoluzione del rapporto di locazione, quindi la cessazione del diritto di proroga. Questi casi sono gli stessi previsti da una serie di articoli del codice civile, secondo i quali sono considerate alcune ina-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

dempienze che danno diritto, una volta riscontrate ed accertate, alla risoluzione del rapporto di locazione ed alla richiesta dei danni da parte del locatore. Mi pare che questo articolo aggiuntivo possa essere accolto dalla Camera, perché si inserisce nella *ratio* del codice e in quella del disegno di legge del Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Non mi rendo conto del suo significato. Se si dice che è escluso dalla proroga il conduttore il quale si renda responsabile delle inadempienze previste dal codice civile, si enuncia un concetto pacifico, cioè che le inadempienze contrattuali danno luogo alla risoluzione del contratto.

MANCO. Chiedo scusa, signor Presidente. Una sola parola di chiarimento. Il codice stabilisce che per alcune inadempienze del conduttore (ad esempio il deturpamento dell'appartamento), vi è per il locatore il diritto alla risoluzione. In altri casi il locatore non ha diritto alla risoluzione del rapporto di locazione; però, ha diritto a richiedere il risarcimento del danno. Con questo articolo aggiuntivo noi proponiamo che tale diritto del locatore alla rifusione dei danni derivanti dal cattivo comportamento del conduttore, il quale non si è comportato come un buon padre di famiglia nel mantenere la cosa locata, possa essere considerato condizione di perdita del diritto di proroga.

PRESIDENTE. In sostanza, si tratterebbe di aggiungere altri casi di risoluzione del contratto.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. La Commissione si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi dispiace di non potere accettare questo emendamento. Sono contrario a toccare il diritto di risoluzione in questa sede. Ella ha enunciato un problema vivo, onorevole Manco, ma di estrema delicatezza. Lo esamineremo separatamente, ma ho l'impressione che non sia opportuno accogliere il suo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Onorevole Giuseppe Gonella, mantiene il suo articolo aggiuntivo 3-ter, per il quale la Commissione si è rimessa alla Camera e che il Governo non ha accettato?

GONELLA GIUSEPPE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-ter Gonella Giuseppe-Manco.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Palazzolo, Marzotto e Spadazzi hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 3-ter:

« Gli immobili o porzioni di immobili soggetti al regime vincolistico di cui alla presente legge e per i quali, ai sensi della legge 1° maggio 1955, n. 368, non siano consentiti gli aumenti annuali di canone, o questi siano ridotti alla metà in rapporto alle condizioni economiche dei conduttori, sono esentati dall'imposta e dalle sovraimposte sui fabbricati per l'ulteriore durata della proroga.

Per tutti gli altri immobili o porzioni di immobili soggetti alla proroga di cui alla presente legge rimarranno invariati, per tutta la durata della proroga, gli imponibili iscritti a ruolo per l'esercizio in corso ».

BIGNARDI. Lo faccio mio e rinuncio ad illustrarlo.

Ritiro invece, a nome dei colleghi Palazzolo, Marzotto e Spadazzi, i seguenti articoli aggiuntivi, dagli stessi colleghi proposti:

ART. 3-*quater*.

« Il ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere con proprio decreto un contributo costante venticinquennale del 3 per cento sui mutui contratti dai proprietari di immobili soggetti al regime vincolistico di cui alla presente legge per eseguire lavori di ripristino, riparazione e restauro.

I prestiti di cui al comma precedente, oltre che da privati e società, possono essere concessi dagli Istituti di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1938, n. 1165, anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano.

Per provvedere al pagamento del contributo erariale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere l'impegno di 800 milioni di lire per ogni esercizio a partire da quello 1960-61 fino a quello 1965-66 compreso ».

ART. 4-*bis*.

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio in corso, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

BELOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI. Desidero fare, a nome della Commissione bilancio, alcune dichiarazioni in ordine all'articolo 3-ter Palazzolo-Bignardi.

Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo aggiuntivo, la Commissione bilancio conferma, signor Presidente, le conclusioni negative esposte nella relazione da lei letta, giacché esso implica una questione di copertura, in relazione alle minori entrate. Invece, per quanto riguarda il secondo comma, non si dà luogo a minori entrate erariali o locali già definite.

Pertanto la Commissione, prendendo in considerazione le finalità sociali del provvedimento ma in pari tempo non sottovalutando un fenomeno che nel corso della discussione non ha potuto avere una adeguata considerazione e cioè quello del deterioramento del patrimonio edilizio nazionale e la conseguente necessità di agevolarne, per quanto possibile, in questa sede, la riparazione o il ripristino ad iniziativa dei privati proprietari di fabbricati per altri quattro anni soggetti al blocco dei canoni d'affitto, ha espresso parere favorevole sul secondo comma dell'emendamento, di cui propone però questa dizione:

« Per gli immobili soggetti alla proroga di cui alla presente legge rimarranno invariati, agli effetti dell'imposta e delle sovrapposte sui fabbricati, per tutta la durata della proroga, gli imponibili definiti per l'esercizio in corso ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. La Commissione è favorevole al testo proposto dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Deve intendersi escluso il primo comma. Per il secondo il Governo accede al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3-ter Palazzolo-Bignardi nella formulazione testé enunciata.

(È approvato).

Vi è, ora, una serie di articoli aggiuntivi alla legge. Il primo è quello presentato dagli

onorevoli De Pasquale, Nannuzzi, Busetto ed Angiola Minella Molinari:

« Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, sono abrogati.

Le pigioni degli alloggi costruiti a totale o parziale carico dello Stato e dati in locazione dall'I.N.C.I.S., dall'Amministrazione ferroviaria, dagli I.A.C.P. e simili, non possono essere sottoposti ad aumenti fino a quando non sarà emanata la legge di cui all'articolo 47 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

È parimenti vietato praticare aumenti sulle pigioni di cui al precedente comma, anche in occasione di rinnovo del contratto di locazione dell'alloggio in favore di altro assegnatario ».

L'onorevole De Pasquale ha facoltà di illustrarlo.

DE PASQUALE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amendola Pietro, De Pasquale, Faletta, Raffaelli, Caprara, Fiumanò e Pellegrino hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« I proprietari di non più di due immobili sottoposti alle norme della presente legge sono esenti dal pagamento delle imposte sui fabbricati, limitatamente alla durata della proroga ».

L'onorevole Pietro Amendola ha facoltà di illustrarlo.

AMENDOLA PIETRO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giuseppe Gonella e Manco hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Sono valide le pattuizioni intervenute o intervenienti fra le parti anche se in deroga alle norme della presente legge e di quelle richiamate ».

L'onorevole Giuseppe Gonella ha facoltà di illustrarlo.

GONELLA GIUSEPPE. Rinunzio ad illustrarlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. La Commissione è favorevole; desidera tuttavia conoscere il pensiero del Governo in merito.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole, a condizione che si sopprima la parola: « intervenute ». Vi è anche l'articolo aggiuntivo Preziosi Olindo che ha lo stesso contenuto.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Anche la Commissione ritiene opportuno sopprimere la parola « intervenute ».

PREZIOSI OLINDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREZIOSI OLINDO. Prego l'onorevole ministro guardasigilli e l'onorevole relatore di accettare la formulazione proposta nel mio articolo aggiuntivo, che è sostanzialmente la stessa. Io penso che anche l'onorevole Giuseppe Gonella potrebbe essere d'accordo.

CACCIATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Noi possiamo parlare di accordi che potranno intervenire durante il periodo della nuova proroga, ma non degli accordi intervenuti nel passato, in quanto vi è una precisa disposizione di legge che disponeva la nullità di tali accordi.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Vi è l'articolo 15 della legge del 1950 che tratta di queste pattuizioni e le considera come non avvenute.

GONELLA GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA GIUSEPPE. Se noi riteniamo che gli accordi futuri possano avere effetto su quelli intervenuti nel passato, a me sembra che introduciamo un controsenso giuridico in quanto non si possono non ritenere validi anche gli accordi che sono già intervenuti.

CACCIATORE. Non possiamo introdurre nella legge una disposizione avente valore retroattivo.

PRESIDENTE. La disposizione possiamo introdurla, onorevole Cacciatore. Il problema è di coerenza legislativa. Infatti un limite alla retroattività si incontra soltanto in materia penale.

CACCIATORE. Appunto in nome della coerenza legislativa non possiamo accettare la prima parte dell'articolo aggiuntivo.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Se vogliamo aprire una serie interminabile di controversie, non ci rimane che includere nella norma le pattuizioni stipulate nel passato. Perciò il Governo è dell'avviso che il principio si possa accettare soltanto in rapporto alle pattuizioni future e ritiene che sarebbe opportuno introdurre l'inciso contenuto nell'articolo aggiuntivo Preziosi Olindo: « liberamente intercorse ».

GONELLA GIUSEPPE. È inutile questo inciso. Si tratta di una forma tautologica. In-

fatti le pattuizioni si presumono libere, salvo a dimostrare il contrario.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. I due articoli aggiuntivi possono destare equivoci. L'espressione è ridondante, ma con essa si può avallare un tipo di pattuizioni che sappiamo essere solo formalmente e non sostanzialmente libere. Ad ogni modo, non insisto sull'aggiunta delle parole: « liberamente intercorse ». Sia chiaro, però, che ci riferiamo alle pattuizioni future.

GONELLA GIUSEPPE. È un controsenso giuridico non ritenere valide quelle già intervenute. Tuttavia, non insisto su questo punto.

PRESIDENTE. Si potrebbe adottare la seguente dizione: « Sono validi i patti liberamente intercorsi tra locatore e conduttore durante il periodo di proroga della presente legge ».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Mi permetto di esprimere le mie riserve anche in ordine a questa formulazione, che può far sorgere dubbi di interpretazione, nel senso che si dovrebbe distinguere tra un periodo di proroga ed un altro. Fermo restando il concetto che la disposizione non possa avere valore che per il futuro, mi permetto di suggerire una formulazione più semplice: « È ammessa la validità dei patti stipulati in deroga alle norme vincolistiche ».

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il concetto del riferimento al futuro è di per sé implicito.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Non sono d'accordo sull'opportunità di inserire nell'emendamento l'inciso: « della presente legge », perché le disposizioni vincolistiche non dipendono solo da questa legge, ma anche dalle precedenti.

PRESIDENTE. Convengo con questa sua preoccupazione legittima. Si potrebbe dire: « Dall'entrata in vigore della presente legge sono validi i patti ».

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. D'accordo.

PRESIDENTE. Comunque, preciseremo la formula in sede di coordinamento.

Con questa riserva di coordinamento ed in questo spirito, pongo in votazione la seguente formula:

« Sono validi i patti che interverranno fra le parti in deroga a norme della presente legge ».

(È approvata).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

Gli onorevoli Dante e Lombardi Ruggero hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, prorogato ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° maggio 1955, n. 368, è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 il locatore è tenuto a corrispondere al conduttore un indennizzo pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone di locazione ».

L'onorevole Dante ha facoltà di illustrarlo.

DANTE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Breganze, insisto sull'emendamento all'ultimo comma dello articolo 3, che era stato accantonato?

BREGANZE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Breganze, Bologna, Andreucci, Amatucci, Dante, Titomanlio Vittoria, Terragni, Valiante, Misasi, Sabatini ed Agosta hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Nulla è innovato alla disciplina delle locazioni alberghiere ».

L'onorevole Breganze ha facoltà di illustrarlo.

BREGANZE. Sono disposto a ritirarlo se il ministro chiarirà che la materia alberghiera è estranea a questa legge.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. L'articolo 1 del disegno di legge reca: « I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, già prorogati dall'articolo 1° della legge 1° maggio 1955, n. 368, sono ulteriormente prorogati... », e via di seguito. È evidente che ci riferiamo esclusivamente alla materia che è stata disciplinata dalla legge 1° maggio 1955, con esclusione quindi della materia alberghiera.

BREGANZE. Non insisto, signor Presidente, e ringrazio l'onorevole ministro per il chiarimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4, ultimo del disegno di legge. Se ne dia lettura.

TOGNONI, *Segretario*, legge:

« Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni, continuano ad osservarsi, in quanto compatibili, le norme della legge 1° maggio 1955, n. 368 ».

DE PASQUALE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Il nostro gruppo ribadisce, a conclusione di questo dibattito, le sue critiche di fondo alla politica edilizia del Governo e della democrazia cristiana, la quale si concreta in una difesa ad oltranza degli assurdi profitti di speculazione sulle aree e sulle costruzioni.

Voi infatti, colleghi della maggioranza, con il vostro comportamento, avete impedito che il Parlamento affrontasse, nella sua interezza, il problema di fondo che emerge subito dall'esame del blocco dei fitti, cioè quello della disponibilità e del costo dell'abitazione per tutti gli italiani che non hanno la fortuna di avere una casa di proprietà.

Non si trattava ormai, nel 1960, a quindici anni dalla fine della guerra, di limitarsi al semplice esame della proroga del blocco dei fitti; si trattava di affrontare contemporaneamente il grave ed angoscioso problema di milioni di famiglie italiane che sono costrette a pagare il 40 per cento del proprio salario per abitare in una casa a fitto libero, ovvero dei milioni di altre famiglie che, non potendo pagarsi il lusso di una casa decente, vivono in coabitazione o in case malsane, ed assistono all'insano fenomeno di centinaia di migliaia di appartamenti vuoti e sfitti, perché troppo cari e a loro inaccessibili.

Si trattava, in poche parole, di sconfermare un settore rilevante della politica generale del Governo in campo sociale e di riconoscere, partendo da una delle esigenze reali più pressanti del popolo italiano, la necessità di un cambiamento di sostanza nell'indirizzo della politica economica e sociale.

Dinanzi a questa prospettiva di apertura sociale verso un reale bisogno, voi democristiani e i vostri cosiddetti « convergenti » vi siete anche questa volta, come sempre, fermati, dimostrando il limite invalicabile della vostra decantata « vocazione democratica e popolare ». Avreste dovuto accogliere, nei fatti e non a chiacchiere, le misure economiche e legislative adatte a far ribassare in Italia il costo delle case, che poi erano quelle avanzate da noi comunisti: disciplina delle aree fabbricabili, nuovo piano di costruzioni popolari, regolamentazione dei fitti liberi.

La vostra scelta è stata chiara: niente di tutto ciò, per lasciare libero il campo alle speculazioni, che rendono insopportabili i fitti ed enormi i profitti.

Avreste preferito anche porre fine al blocco delle locazioni entro il 31 dicembre 1960, per offrire in pasto alla speculazione anche quest'altro settore delle case bloccate, che

sinora, per motivi di forza maggiore, in parte le è stato sottratto.

Perciò avete ritardato, oltre ogni limite ragionevole, la presentazione del disegno di legge governativo, costringendo il Parlamento a discutere e deliberare in tre giorni su una materia tanto importante.

La pressione ampia e forte di due milioni e trecentomila famiglie italiane, di lavoratori, pensionati, artigiani, commercianti, ecc., che abitano in locazione o in sublocazione, nelle case bloccate, vi ha costretto a tornare indietro almeno limitatamente alla proroga e a correre *in extremis* ai ripari. Consideriamo quindi l'approvazione della presente legge una rilevante, anche se parziale, vittoria del movimento popolare, organizzato dalle associazioni degli inquilini, degli artigiani, dei commercianti, ed appoggiato incondizionatamente dal nostro partito.

La proroga di quattro anni, con gli aumenti ridotti al 10 per cento per i lavoratori, con l'esenzione per i pensionati e per i poveri, l'inclusione nella proroga dei locali affittati agli artigiani, ai professionisti, e, in parte, ai commercianti, sono un frutto più che evidente della nostra lotta.

Per questi motivi, i deputati comunisti voteranno a favore di questa legge.

Del resto, come avete visto, abbiamo fatto ogni sforzo per migliorarla, emendandola nelle parti peggiori; ma ci siamo sempre scontrati con l'ottusa resistenza della maggioranza. Abbiamo proposto la proroga fino al 1965 e voi avete votato contro. Abbiamo proposto di abolire per i commercianti il limite empirico e discriminatorio dei cinque dipendenti, introducendo un criterio più giusto ed obiettivo, cioè il riferimento alla recente legge sulle mutue, che avrebbe salvato tutti i veri commercianti; e voi avete votato contro, così che non siamo riusciti se non ad ottenere, attraverso l'emendamento Francavilla, di elevare da cinque a dieci il numero dei dipendenti, quando vi sia il doppio turno di lavoro.

Abbiamo proposto di includere nella proroga i locali affittati ad organizzazioni ricreative, culturali, sindacali, alle cooperative, alle associazioni dei combattenti, partigiani, mutilati, invalidi, figli di caduti in guerra, e voi avete votato contro. Avete votato persino contro la proposta di estendere la proroga ai locali affittati alle aziende statali e parastatali.

Abbiamo proposto di contenere gli aumenti annuali entro il limite più ragionevole (il 10 o il 15 per cento per le case; il 15 o il 20 per

cento per negozi e botteghe) e comunque di conservare il limite massimo di aumento entro le 50 volte per le case ed entro le 60 per i negozi rispetto al 1945, e voi avete votato contro.

Avete così creato una condizione per cui, con questi aumenti annuali, alla scadenza del 1964 i fitti bloccati dovrebbero superare l'attuale livello dei fitti liberi. Abbiamo proposto di sgravare dall'imposta fabbricati i piccoli proprietari di immobili locati, e voi avete votato contro. Voi vorreste, in sostanza, ottenere lo sblocco sotto la forma di una proroga del blocco. La responsabilità delle conseguenze negative di queste decisioni è dunque interamente vostra.

Il ministro Gonella, del resto, ha dichiarato apertamente che voi avete congegnato l'attuale legge in modo da conseguire, nel 1964, un equilibrio tra fitti liberi e bloccati, al più alto livello, rendendo così automatico lo sblocco totale.

Noi invece ricerchiamo un ben diverso equilibrio: noi rivendichiamo l'equilibrio tra le esigenze crescenti dei lavoratori, del popolo italiano, e la disponibilità di case a basso costo. Cosicché, di fronte alla profonda diversità dei nostri orientamenti, la definitiva soluzione è affidata più che al voto che andiamo ad esprimere, alla lotta che, senza sosta, continueremo a condurre nel Parlamento e nel paese per dare una casa decente, comoda e a basso prezzo a tutti gli italiani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato tra poco a scrutinio segreto.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Auguri per il Natale e l'Anno Nuovo.

PRESIDENTE. Desidero formulare i più vivi e cordiali auguri di buon Natale e di felice 1961 a tutti i deputati e alle loro famiglie, al Governo, ai dipendenti della Camera e — soprattutto — al popolo italiano. *(Vivi, generali applausi).*

FANFANI, Presidente del Consiglio dei ministri. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Onorevole Presidente, la ringrazio degli auguri rivolti al Governo, a nome del quale li ricambio cordialmente e fervidamente a lei, alla sua famiglia, a tutti gli onorevoli deputati e alle loro famiglie. (*Vivi applausi*).

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Avverto che la Camera sarà convocata a domicilio.

CAPRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Il nostro gruppo gradirebbe avere, signor Presidente, un'indicazione sulla data della ripresa dei lavori della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, al riguardo non mi sono ancora orientato; mi riservo, comunque, di consultarmi in merito con i capigruppo. Penso, per intanto, che la ripresa dei nostri lavori possa avvenire presumibilmente lunedì 16 gennaio, alle ore 17.

CAPRARA. Ritengo, signor Presidente, che si potrebbero riunire alcune Commissioni nella settimana precedente la ripresa.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge nn. 2617 e 2664 oggi esaminati.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LI CAUSI

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

« Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (2617):

Presenti e votanti	344
Maggioranza	173
Voti favorevoli	326
Voti contrari	18

(*La Camera approva*).

« Delega al Governo ad emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal trattato istitutivo della Comunità economica europea e per anticipare la progressiva instaura-

zione della tariffa doganale comune » (*Approvato dal Senato*) (2664):

Presenti e votanti	344
Maggioranza	173
Voti favorevoli	235
Voti contrari	109

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Biasutti
Agosta	Bigi
Alba	Bignardi
Alberganti	Bima
Albertini	Bisantis
Aldisio	Boidi
Alessandrini	Boldrini
Amadei Giuseppe	Bolla
Amadeo Aldo	Bologna
Amatucci	Bontade Margherita
Ambrosini	Borellini Gina
Amendola Pietro	Borin
Amiconi	Bottonelli
Andreucci	Bovetti
Angelini Giuseppe	Breganze
Angelini Ludovico	Brighenti
Angelucci	Brusasca
Armani	Bucciarelli Ducci
Armaroli	Bufardeci
Armato	Buffone
Azimonti	Busetto
Babbi	Buttè
Baccelli	Buzzetti Primo
Badaloni Maria	Buzzi
Baldelli	Cacciatore
Baldi Carlo	Caiati
Barbi Paolo	Caiazza
Barbieri Orazio	Calabrò
Bardini	Calasso
Baroni	Calvaresi
Barontini	Calvi
Bartesaghi	Canestrari
Bartole	Caponi
Beccastrini Ezio	Cappugi
Bei Ciufoli Adele	Caprara
Belotti	Carra
Beltrame	Casati
Berloffa	Cassiani
Berry	Castagno
Bersani	Castelli
Bertè	Castellucci
Bettoli	Caveri
Biaggi Nullo	Cengarle
Biagioni	Ceravolo Mario
Bianchi Fortunato	Cerreti Alfonso
Bianchi Gerardo	Cerreti Giulio
Bianco	Chiatante

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

Cianca	Fracassi	Marenghi	Ravagnan
Cibotto	Francavilla	Mariconda	Re Giuseppina
Cinciari Rodano Ma- ria Lisa	Franceschini	Marotta Michele	Repossi
Clocchiatti	Franco Raffaele	Martina Michele	Restivo
Cocco Maria	Franzo Renzo	Martoni	Ricca
Codignola	Frunzio	Mattarella Bernardo	Ripamonti
Colasanto	Fusaro	Mattarelli Gino	Roberti
Colleoni	Gagliardi	Maxia	Roffi
Colleselli	Galli	Mazzoni	Romanato
Colombo Emilio	Gaspari	Merenda	Romano Bartolomeo
Colombo Renato	Gatto Eugenio	Miceli	Romeo
Colombo Vittorino	Gatto Vincenzo	Micheli	Rossi Maria Madda- lena
Comandini	Gaudio	Migliori	Rossi Paolo Mario
Compagnoni	Gerbino	Minella Molinari An- giola	Russo Carlo
Concas	Germani	Misasi Riccardo	Russo Salvatore
Conci Elisabetta	Ghislandi	Misefari	Russo Spena Raf- faello
Conte	Giglia	Mogliacci	Russo Vincenzo
Corona Giacomo	Gioia	Monasterio	Salutari
Cossiga	Giorgi	Montanari Otello	Sammartino
Cotellessa	Gitti	Montanari Silvano	Sannicolò
Cruciani	Gomez D'Ayala	Monte	Santarelli Enzo
Curti Ivano	Gonella Giuseppe	Montini	Santarelli Ezio
Dal Falco	Gonella Guido	Musto	Sarti
D'Ambrosio	Gorrieri Ermanno	Nanni Rino	Savio Emanuela
Dami	Gotelli Angela	Nannuzzi	Scalfaro
Daniele	Grasso Nicolosi Anna	Napolitano Giorgio	Scalia Vito
Dante	Grezzi	Natoli Aldo	Scarascia
D'Arezzo	Grifone	Natta	Scarlatto
De Capua	Guerrieri Emanuele	Nicoletto	Scarpa
Degli Esposti	Guerrieri Filippo	Nucci	Scelba
De Grada	Gui	Origlia	Schiavon
De Lauro Matera Anna	Guidi	Orlandi	Schiratti
Del Giudice	Gullotti	Pajetta Giuliano	Sciolis
Delle Fave	Invernizzi	Paolucci	Sedati
De Martino Carmine	Iozzelli	Passoni	Seroni
De Marzi Fernando	Isgrò	Patrini Narciso	Sforza
De Pasquale	Laconi	Pellegrino	Silvestri
Diaz Laura	Lajolo	Penazzato	Sinesio
Di Leo	Lama	Pennacchini	Sodano
Di Paolantonio	La Penna	Petrucci	Soliano
Dominedò	Larussa	Pezzino	Spadazzi
Donat-Cattin	Lattanzio	Pinna	Spallone
D'Onofrio	Lenoci	Pintus	Spataro
Durand de la Penne	Leone Francesco	Pirastu	Speciale
Elkan	Leone Raffaele	Polano	Storchi Ferdinando
Ermini	Li Causi	Prearo	Sullo
Failla	Limoni	Preziosi Olindo	Sulotto
Faletta	Lombardi Giovanni	Principe	Tantalo
Fanelli	Longoni	Pucci Anselmo	Targetti
Fanfani	Lucchesi	Pucci Ernesto	Terragni
Ferrari Francesco	Lucifredi	Pugliese.	Titomanlio Vittoria
Ferrari Giovanni	Maglietta	Quintieri	Togni Giulio Bruno
Fogliazza	Magno Michele	Radi	Tognoni
Folchi	Magri	Raffaelli	Tonetti
Forlani	Malagugini	Rampa	Toros
Fornale	Manco Clemente	Rapelli	Tozzi Condivi
	Mannironi	Rauci	
	Marchesi		

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

Trebbi	Vicentini
Truzzi	Vidali
Valiante	Villa Giovanni Oreste
Valsecchi	Villa Ruggero
Vedovato	Vincelli
Venegoni	Viviani Arturo
Veronesi	Viviani Luciana
Vestri	Volpe
Vetrone	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Codacci-Pisanelli	Negrari
De Caro	Pajetta Gian Carlo
Di Giannantonio	Pedini
Feroli	Rubinacci
La Pira	Salizzoni
Martinelli	Segni
Martino Gaetano	Sorgi

(concesso nelle sedute odierne):

Bettiol	Perdonà
---------	---------

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

TOGNONI, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se gli consta che in data 30 settembre 1960 il sindaco di Trieste dottor Mario Franzil abbia, in una riunione dei capigruppo del consiglio comunale, fatte delle affermazioni di pretto sapore razzista ed abbia accusato un consigliere di "avere sempre ed esclusivamente sostenuto al consiglio comunale gli ebrei ed esclusivamente costoro"; e se non ritenga necessario censurare pubblicamente il contegno di quel sindaco, contegno che suona offesa ai principi della Costituzione repubblicana.

(3264)

« BASSO, ALBERTINI, RICCA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali spiegazioni si possano dare all'invito rivolto ai sindaci dal prefetto di Firenze, con circolare n. 17659, dal cui testo appare chiaro esservi in proposito un orientamento ministeriale, affinché "vogliono spiegare ogni possibile ed opportuna azione" perché nella costruzione di metropolitane, gallerie urbane, sot-

topassaggi veicolari o pedonali, *garages* o parcheggi sotterranei e simili impianti vengano realizzate le strutture adatte a consentirne l'impiego come ricoveri contro gli attacchi aerei in genere ed in particolare contro offese nucleari e la ricaduta radioattiva. (3265) « VESTRI, BARBIERI, SERONI, MAZZONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere, con urgenza, sulla cessione del circuito cinematografico E.C.I. ad una società privata:

1°) i motivi della cessione stessa; cessione che smentisce i precedenti impegni per un potenziamento degli enti cinematografici di Stato e per una loro riorganizzazione organica a carattere unitario mediante la costituzione di un unico ente di gestione;

2°) quali reali garanzie il Ministero del tesoro ha ottenuto dalla società acquirente del circuito E.C.I. per assicurare — com'è doveroso — la continuità di lavoro di tutti i dipendenti dell'E.C.I. che avevano già subito gravi danni in occasione della messa in liquidazione dell'ex E.N.I.C.

(3266)

« CAPPUGI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere:

a) i motivi per cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza alcuna giustificazione, ritarda l'emissione del suo parere sulla domanda avanzata dal comune di Terni per la ricostruzione della centrale municipale di Collestatte, trasmessa da tempo al Ministero dei lavori pubblici con parere favorevole dell'ufficio del genio civile di Terni; e ciò, nonostante si tratti di varianti rese necessarie per il ripristino di impianti distrutti da eventi bellici, e che perciò — a tenore dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 638 — vanno concesse previa istruttoria breve ed unicamente in relazione alla sostanzialità delle varianti del progetto, evidente per la maggiore produttività della nuova centrale e riconosciuta dallo stesso ufficio del genio civile;

b) se il ministro non ritenga opportuno di sottolineare al Consiglio superiore l'urgenza del problema e di richiamare i dipendenti organi esecutivi all'osservanza della legge, in considerazione degli ingentissimi danni che il ritardo minaccia di provocare al comune di Terni, particolarmente in relazione con la imminente riconsegna della rete di distribuzione dell'energia elettrica da parte della Società Terni e con la deliberata ge-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

stione municipalizzata dell'azienda; in quanto la mancata decisione mette il comune alla mercè della Società Terni, la quale non si perita di avanzare assurde richieste sulla concessione idrica del comune, pretendendo di sottenderlo, previo compenso *una tantum*, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 45 del testo unico sulle acque pubbliche.

(3267) « GUIDI, CAPONI, ANGELUCCI, CARRASSI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga di dover porre fine alla gestione commissariale al consorzio generale per la bonifica e la trasformazione fondiaria in Capitanata, ancor prima che il Consiglio di Stato per la seconda volta ne riconosca l'illegittimità.

« Gli interroganti chiedono anche di sapere se non ritenga il ministro, di fronte al dilagare di voci preoccupanti circa il modo come il suddetto consorzio è stato diretto ed amministrato dal commissario professor Nobili e dal subcommissario signor Paranzino, di dover disporre una obiettiva e severa inchiesta sull'attuale gestione commissariale dell'ente.

(3268) « MAGNO, DE LAURO MATERA ANNA, CONTE, KUNTZE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza dei metodi seguiti dai dirigenti delle Casse mutue dei coltivatori diretti della provincia di Pesaro-Urbino nel corso delle recenti elezioni per il rinnovo dei consigli direttivi delle casse mutue stesse, che hanno dato luogo a una serie di gravissimi arbitri, soprusi e illegalità.

« Gli interroganti chiedono inoltre di sapere quali provvedimenti intenda adottare, adempiendo agli obblighi di vigilanza di cui all'articolo 36 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, per assicurare il rispetto della legge e dei fondamentali principi democratici nelle elezioni che dovranno svolgersi nei prossimi giorni e per aderire alle giuste richieste dei coltivatori diretti, i quali chiedono che siano invalidate le elezioni svoltesi irregolarmente.

(3269) « ANGELINI GIUSEPPE, CALVARESI, SANTARELLI ENZO, BEI CIUFOLI ADELE, SANTARELLI EZIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità e del tesoro, per conoscere se inten-

dano intervenire con la necessaria urgenza per accogliere le giuste rivendicazioni dei dipendenti dei sanatori, che prodigano la loro opera in favore dei degenti e sono stati costretti allo sciopero dalla incomprendenza e dalla intransigenza opposta finora alle loro giuste richieste.

(3270) « BERLINGUER, ANDÒ, AVOLIO, CASTAGNO, DE LAURO MATERA ANNA, LANDI, MERLIN ANGELINA, MINASI, PINNA, PREZIOSI COSTANTINO, PRINCIPE, SCARONGELLA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritiene necessario provvedere a rendere operante la legge sull'apprendistato del 19 gennaio 1955, n. 25, nella parte che riguarda gli assegni famigliari.

« A tutt'oggi, gli assegni famigliari per figli apprendisti vengono erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale fino al compimento del 14° anno di età, se trattasi di figlio di lavoratore agricolo, e al 18° anno se figlio di lavoratore di altre categorie, contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 15 della citata legge che recita: « il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni famigliari corrisposti ai minori ».

« Persistendo, come fa l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella contraria interpretazione dello spirito della legge, si viene meno alle finalità sociali perseguite dalla stessa, che sono quelle di assicurare ai giovani lavoratori una qualificazione professionale e al paese una manodopera specializzata.

(3271) « BRIGHENTI, NICOLETTO, MAGLIETTA, SULOTTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se sia informato delle gravissime violazioni di legge e irregolarità di cui si sono resi responsabili in Sicilia i dirigenti delle Casse mutue provinciali per l'assistenza ai coltivatori diretti e quelli degli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, in occasione delle recenti elezioni per il rinnovo delle cariche in numerose mutue comunali.

« In particolare, l'interrogante chiede di conoscere se il ministro ritenga di dovere, in primo luogo, dichiarare nulle le elezioni avvenute in tali condizioni di totale irregolarità e, in secondo luogo, promuovere l'ema-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

nazione di precise norme, che valgano ad impedire per il futuro in tutto il paese abusi del tipo di quelli verificatisi in Sicilia.

(3272)

« PEZZINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se è a conoscenza:

1°) che dopo la conclusione dell'accordo italo-libico, che doveva consentire agli italiani, che credevano di poter liquidare convenientemente i loro beni, di farlo senza ostacoli entro il 1960 (essendo garantita l'esportazione della valuta entro questo termine) è stato emanato un decreto dal governo libico che ha interdetto l'acquisto degli immobili a tutti gli stranieri e in tal modo ha svalutato enormemente le proprietà degli italiani, che ora versano in una difficile situazione;

2°) che ulteriori disposizioni del governo libico hanno fatto noto che esso ha ereditato tutti i crediti dell'amministrazione italiana nei confronti degli agricoltori, per i mutui senza interesse concessi a suo tempo e che tutti gli interessati sono stati invitati a rimborsare immediatamente tali crediti sotto minaccia di confisca delle aziende;

3°) che la Cassa di risparmio della Libia, già ente pubblico italiano di credito agrario, regalato con tutto il suo patrimonio allo Stato libico, esige il pagamento degli altri mutui ipotecari a suo tempo concessi agli agricoltori italiani;

4°) che lo Stato libico esige il pagamento dei suddetti crediti in lire libiche, ma non al corso attuale per cui una lira libica vale lire 1.740 di oggi, bensì al cambio di lire 480 per ogni lira libica, così che gli agricoltori che possiedono lire libiche, debbono spendere tre volte tanto per togliersi un debito;

5°) che l'Ambasciata italiana in Libia di tutto si occupa meno che degli interessi italiani, affermando che essa deve provvedere a mantenere i buoni rapporti con l'attuale governo della Libia;

6°) che la situazione degli agricoltori italiani in Libia — di grave crisi economica, perché essi non possono vendere i loro beni senza rovinarsi, mentre il governo libico fa di tutto perché li vendano in condizioni disastrose agli indigeni — è anche aggravata dal fatto che l'animo dei libici verso gli italiani — che forse il nostro Governo crede di conciliarsi attraverso un atteggiamento umile e remissivo — sta diventando come mai non era stato nettamente ostile.

« L'interrogante vorrebbe ancora sapere dal ministro se è al corrente che anche i professionisti italiani, rimasti a Tripoli e circondati generalmente da stima da parte dei libici, sono sottoposti da parte del Governo italiano e della sua burocrazia ad un meto- dico disinteressamento, che confina con l'antipatia e l'ostruzionismo.

(3273)

« SERVELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere se vi sono concreti affidamenti perché i nostri connazionali stabiliti in Etiopia ed in Eritrea non riportino danni alle persone ed ai beni nel corso dei moti colà scoppiati in questi giorni.

« Nell'occasione l'interrogante domanda anche se il Ministero suddetto è a conoscenza che il 15 settembre 1960 è stato promulgato un nuovo codice civile etiopico, che sancisce il divieto ai non cittadini etiopici di possedere terreni ed immobili, e se crede che provvedimenti del genere, i quali sono evidentemente rivolti a svalutare le proprietà italiane rese fruttifere dopo l'impiego di ingenti capitali e dopo anni di lavoro, siano favorevoli allo sperato o vantato progresso degli stati africani.

(3274)

« SERVELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere la vera ragione per la quale l'Italia non ha firmato la convenzione che crea l'Eurocontrol, il quale assicura, a mezzo di un organismo internazionale, adeguata sicurezza alla navigazione con aviogetti al di sopra dei 7.000 metri.

« Il Ministero della difesa con un suo comunicato ha detto che le finalità perseguite dall'Eurocontrol sarebbero già praticamente in gran parte in atto non solo in Italia, ma anche in Norvegia, e che l'organizzazione italiana è "unitaria" per assicurare il controllo degli spazi aerei inferiori e superiori con la massima economia.

« L'interrogante desidera sapere se è esatto che il direttore generale dell'aviazione civile, generale Abbriata, sia stato tenuto fuori dalle discussioni sull'Eurocontrol, questione che è stata trattata solo dal Gabinetto della difesa.

« L'interrogante desidera infine sapere se è vero che, nonostante la vantata organizzazione "unitaria e perfetta" dell'Italia, le attrezzature radioelettriche a nostra disposizione sono arretrate o imperfette ed, infine, in qual modo il Ministero intende coordi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

nare i movimenti nello spazio aereo, stando al di fuori degli accordi assunti dalle altre nazioni europee.

(3275)

« SERVELLO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è informato che il prefetto di Pisa, prima ancora della seduta di insediamento dei consigli comunali eletti il 6 e 7 novembre 1960, procede, a mezzo di funzionari ispettori, a svolgere indagini sulle condizioni di eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei singoli eletti.

« Poiché l'accertamento di tali cause è atto che spetta soltanto ai consigli comunali e provinciali, l'intervento del prefetto è in contrasto con la legge, ma soprattutto costituisce violazioni dei diritti e delle attribuzioni dei consigli comunali e provinciali, gli interroganti chiedono di sapere come il ministro intenda intervenire per far cessare l'iniziativa del prefetto, ad evitare anche motivi di turbamento nella vita delle amministrazioni recentemente elette con il suffragio popolare.

(3276) « RAFFAELLI, PUCCI ANSELMO, DIAZ LAURA, LIBERATORE, ROSSI PAOLO MARIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per sapere se rispondano a verità le notizie diffuse dalla stampa secondo le quali nel piano di costruzione delle autostrade per il prossimo decennio è stata inclusa la Padova-Tarvisio e, nel caso affermativo, per sapere quale sarà il percorso previsto e quali i criteri che lo fanno preferire ad altri preferibili percorsi per il collegamento con l'Austria, che tengano conto delle esigenze delle città e dei porti orientali del nostro paese.

(3277) « BELTRAME, FRANCO RAFFAELE, VIDALI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se ritenga legittima e rispondente agli interessi dell'amministrazione la delibera del consiglio comunale di Montegiorgio concernente l'alienazione di tre lotti di terreno in considerazione del fatto che:

1°) non è stato esperito il secondo incanto (aumento del vigesimo sul prezzo di aggiudicazione del primo incanto);

2°) il sindaco, nella sua qualità di presidente dell'asta, senza darne motivazione,

ha escluso dall'asta stessa uno dei concorrenti avvalendosi del potere discrezionale conferitogli dall'articolo 68 (di cui è discutibile la costituzionalità) della legge sulla contabilità dello Stato;

3°) e per conoscere se, anche in relazione alla disparità dei prezzi di aggiudicazione dei tre lotti, non ravvisi l'opportunità di una sospensione dell'esecutività della delibera stessa.

(15248)

« ORLANDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga opportuno — anche in considerazione delle normali esigenze di istituto e del disservizio da cui hanno avuto origine le proteste sfociate nella sospensione delle udienze, in atto dalla terza decade di ottobre 1960 — disporre che un cancelliere in assegnazione venga destinato a prestar servizio, con la necessaria urgenza, presso la pretura di Montegiorgio.

(15249)

« ORLANDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se non ritenga opportuno di farsi promotore di un'azione internazionale intesa a stabilire che le forniture agli stati di oltre cortina vengano sempre previamente concertate in seno ai competenti organi del M.E.C.

« Attualmente le esportazioni verso tali stati risultano subordinate dalle sole limitazioni qualitative stabilite dalla N.A.T.O.

« Di recente però sono stati stipulati da vari stati facenti parte del M.E.C., sia con l'U.R.S.S. sia con i paesi satelliti, accordi di tale portata, da rendere legittima la preoccupazione che per realizzare notevoli lucri momentanei non abbia a comprometersi la sicurezza del mondo libero.

« Preoccupazione apertamente manifestata dallo stesso ministro degli affari economici della Germania occidentale, Ludwig Erhard, il quale ha di recente propugnato l'adozione di più energiche restrizioni delle esportazioni verso la Russia, anche per ridurre la forza di penetrazione comunista nei paesi sottosviluppati, che risulta tuttora agevolata dalle disponibilità di beni essenziali troppo facilmente attingibili dall'occidente.

« Tale atteggiamento del ministro Erhard appare tanto più encomiabile, ove si consideri che la Germania occidentale è al primo posto tra gli stati esportatori nell'U.R.S.S.

(15250)

« BARTOLE ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se, in vista dei sempre più gravi fenomeni verificantisi nel mercato dei titoli, non ritenga necessario di agevolare, anzitutto, la concessione di fidi bancari a fini non speculativi e di ripristinare susseguentemente le contrattazioni a termine, rimettendo così in funzione il tradizionale meccanismo autoregolatore dei corsi.

« In difetto di urgenti provvedimenti cautelativi, il progressivo slittamento delle quotazioni finirebbe con lo scoraggiare ogni auspicio investimento in nostri titoli azionari, con presumibili conseguenze per lo sviluppo industriale del paese e gravi ripercussioni, anche politiche, all'interno.

(15251)

« BARTOLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e di grazia e giustizia, per sapere se corrispondono al vero le notizie pubblicate recentemente dalla stampa, secondo le quali verrebbe presentato al Parlamento un disegno di legge ai fini di modificare l'indirizzo interpretativo dato dal Consiglio di Stato agli articoli 25, 28 e 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sui danni di guerra.

« È evidente che, ove i singoli dicasteri si limitino ad affrontare le procedure giurisdizionali, le condizioni di necessaria parità con la privata controparte risultano perfettamente rispettate, ma, se si intendesse invece, in caso di soccombenza, fare ricorso ad appositi provvedimenti legislativi, verrebbe inevitabilmente a crearsi uno squilibrio, sicché lo Stato finirebbe col risultare sempre vittorioso e tutte le strutture giuridiche, sulle quali è basata la giustizia amministrativa, risulterebbero sovvertite.

« Appare, quindi, opportuno che l'interpretazione data dal Consiglio di Stato alle citate norme della legge sui danni di guerra trovino subito generale applicazione, compensando così parzialmente i sinistrati della eccessiva modestia dei risarcimenti e della lentezza delle liquidazioni.

(15252)

« BARTOLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della difesa e del tesoro, per conoscere quali concreti provvedimenti siano stati adottati al fine di consentire l'assegnazione agli ex militari cooperatori già prigionieri in America della retribuzione maturata dagli stessi durante il periodo della loro perma-

nenza negli Stati Uniti; tutto questo in considerazione delle seguenti circostanze:

1°) la convenzione internazionale di Ginevra del 27 luglio 1929, prevede per i militari prigionieri che accettarono di prestare la loro opera la stessa retribuzione percepita dai soldati dell'esercito detentore;

2°) i militari italiani che accettarono detta condizione percepirono, a titolo di anticipazione, la somma giornaliera di 80 centesimi di dollaro, mentre la spettanza residua (un dollaro e 30 centesimi giornalieri) venne accantonata allo scopo di costituire un fondo destinato alla riparazione dei danni di guerra subiti dai cittadini statunitensi;

3°) le autorità americane rilasciarono, all'atto del rimpatrio, agli ex prigionieri una dichiarazione attestante il lavoro prestato e questo per rendere possibile una eventuale rivalsa nei confronti del Governo degli U.S.A. o del Governo italiano;

4°) gli Stati Uniti rinunciarono, col trattato di pace (articolo 36), al risarcimento dei danni di guerra e preannunciarono la restituzione agli ex prigionieri "cooperatori" dell'importo delle trattenute effettuate.

« In esecuzione dell'accordo italo-americano del 14 gennaio 1949 il governo U.S.A. versò a quello italiano 26 milioni di dollari liberandosi in tal modo da ogni obbligo nei confronti degli ex prigionieri.

(15253)

« ORLANDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per sapere se è a conoscenza che recentemente, nelle cenerie di Spoleto (società Terni), l'operaio Chiocci Angelo è stato sottoposto a perquisizione personale, fino ad essere spogliato, dal guardiano Pallucchi Remo, e per conoscere se non ritenga opportuno, oltre all'inevitabile azione penale in ordine al reato di cui all'articolo 347 del codice penale, intervenire nel settore per ripristinare il rispetto delle garanzie costituzionali ed i diritti dei lavoratori, metodicamente violati da una azienda a partecipazione statale come la Terni.

(15254)

« GUIDI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere:

l'entità dei danni arrecati da nubifragi nei giorni dal 10 al 13 novembre 1960 e quelli successivi, nei primi giorni di dicembre, nelle zone del basso Volturno e del Sessano in provincia di Caserta;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

i provvedimenti che intendano adottare a favore dei danneggiati, non solo in relazione alle recenti norme disciplinanti la materia, ma anche in ordine alla immediata sistemazione idraulica delle zone interessate, allo stanziamento di fondi per la concessione di contributi ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 1946, n. 31, per la sistemazione fondiaria, nonché ai necessari sgravi fiscali e riduzione degli affitti.

(15255) « GOMEZ D'AYALA, RAUCCI, ARENELLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso l'università di Roma, affinché sia revocato un odioso atto di rappresaglia compiuto nei confronti di un gruppo di portantini "cambi ferie", i quali per aver partecipato alle recenti agitazioni, che avevano per oggetto importanti rivendicazioni di categoria (assistenza sanitaria, indennità di proflassi e pagamento ore straordinarie), sono stati sospesi a tempo indeterminato.

(15256) « CIANCA, ANGELINI LUDOVICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per una definitiva ed efficace sistemazione delle opere di difesa dal pericolo di alluvioni e mareggiate cui sono permanentemente esposte, come è stato confermato anche in questi giorni, le cittadine marchigiane di Porto Recanati, Porto Civitanova, Porto San Giorgio e altre località del litorale adriatico a sud del Conero.

(15257) « SCHIAVETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se sia a conoscenza delle misure adottate nei confronti di cittadini, ai quali viene negato il rilascio o il rinnovo di abbonamenti ferroviari sol perché, sorpresi sui treni a svolgere attività di venditori ambulanti, siano stati multati; e, in caso affermativo, se non ritenga tale diniego contrastante con il diritto di ogni cittadino ad usufruire di un pubblico servizio ove egli ottemperi a precisi obblighi, quale nel caso in questione il pagamento dell'abbonamento secondo le tariffe vigenti.

« L'interrogante chiede di conoscere, infine, se il ministro non intenda adottare prov-

vedimenti che pongano fine allo stato di disagio dei cittadini danneggiati dalla ingiusta disposizione.

(15258) « VENTURINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere se è al corrente circa l'entrata in funzione nei prossimi mesi di una coppia settimanale di carri attrezzati per il trasporto delle auto tra Milano ed il porto di Brindisi, in coincidenza col servizio di navi-traghetto tra Brindisi e la Grecia; se si sia reso conto che questa iniziativa è intesa a favorire il turismo verso la Grecia, mentre danneggia quello verso l'Italia, spostando l'attuale afflusso turistico dalle località del Tirreno verso quelle adriatiche senza che queste, peraltro, abbiano alcun vantaggio, in quanto i viaggiatori proseguirebbero immediatamente per la Grecia;

se non ritiene necessaria ed urgente l'istituzione di navi-traghetto tra Napoli e Palermo per favorire l'autoturismo nell'isola che, in base alle risultanze statistiche ufficiali, esercita, subito dopo Roma e Napoli, la più grande attrattiva turistica nazionale, e più ancora straniera;

se non ritiene doveroso ed urgente verso la Sicilia di fare altrettanto di quanto è stato fatto e si sta facendo, con successo, per la Sardegna oltreché per la Grecia, la quale offre non solo i traghetti attrezzati per il trasporto di macchine, ma anche grandi agevolazioni, spese di viaggio e soggiorno, apparentemente disinteressate, agli autoturisti stranieri con visibile contraccolpo a danno del turismo in Sicilia.

(15259) « CUCCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se non ritenga opportuno e doveroso intervenire presso gli organi della R.A.I.-TV, perché siano smentite le affermazioni, derivanti da valutazioni del tutto personali, fatte dal generale Nobile nel corso della trasmissione televisiva "Gli italiani al Polo nord" circa l'opera di soccorso prestata dalla *Città di Milano* della marina militare ai superstiti del dirigibile *Italia* caduto sul pack polare il 25 maggio 1928. Apprezzamenti e valutazioni che contrastano nettamente con le risultanze della commissione di inchiesta a suo tempo nominata, presieduta dall'ammiraglio d'armata Umberto Cagni, nobile ed intemerata figura di italiano, della quale faceva parte il senatore Francesco Pujia, presidente

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

di sezione della Corte di cassazione, ed ufficiali generali ed ammiragli delle tre forze armate.

(15260)

« DURAND DE LA PENNE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per conoscere i motivi che ostano, dopo tre anni, alla costituzione del consiglio di amministrazione del consorzio di pesca di san Feliciano di Magione di Perugia.

(15261)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quale impiego hanno avuto i 75 milioni stanziati, quale seconda rata, dal Ministero circa tre anni fa per fare studi e ricerche sulle ligniti umbre e per sapere, se non impiegati, in quale banca sono vincolati e nell'interesse di quale ente.

« Per sapere, infine, perché:

non vengono resi pubblici i dati tecnici sul ritrovamento di lignite a Bastardo di Perugia e la relativa dimostrazione della possibilità dichiarata in 60 milioni di tonnellate;

non viene data notizia degli impegni assunti dagli organismi concessionari per la realizzazione della centrale termoelettrica;

non viene data notizia del numero degli anni richiesti per realizzare la termoelettrica stessa.

(15262)

« CRUCIANI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se sia a conoscenza del grave turbamento che ha creato presso gli allievi e gli insegnanti di educazione fisica di Cagliari la illegittima cessione degli unici impianti sportivi esistenti alla R.A.I.-TV.;

per sapere se non intenda far rispettare la legge che prevede la destinazione degli impianti ex " Gil " alla pubblica istruzione, e sospendere la cessione;

per sapere, infine, se — mentre il Governo annuncia provvedimenti legislativi per la costruzione di palestre e campi sportivi — non intenda sospendere la continua alienazione delle attrezzature esistenti.

(15263)

« CRUCIANI, ANGIOY, DE MICHELI VITURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intenda adottare per la sistemazione della frana di Perticara (Pesaro),

che ha danneggiato più volte la strada provinciale e minaccia di ledere numerosi fabbricati, in gran parte adibiti ad abitazione civile di quella località.

(15264)

« ANGELINI GIUSEPPE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere, anche a seguito di recenti impegni assunti da parte di personalità politiche vicine al Governo, i termini e la data di attuazione di un programma di lavori pubblici, interessanti il comune di Sansepolcro (Arezzo), per l'ammontare di un miliardo.

« In particolare si segnala l'esigenza della costruzione della camionabile per Arezzo, della strada Sansepolcro-Rimini e del finanziamento necessario per il civico ospedale.

(15265)

« BECCASTRINI, GUIDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga di dover invitare la sezione di riforma dell'Ente apulo-lucano a prendere in esame la possibilità di soddisfare l'esigenza, da tempo posta dagli assegnatari dell'agro di Serranova (Brindisi), della costruzione di una carrabile interpodereale che, trascorrendo attraverso le terre del " terzo residuo " già del principe Dentice di Frasso, faccia capo alla strada Fiorentino-Scianollecchia.

« La costruzione della predetta strada, il cui percorso si prevede limitato a poco più di mille metri, duecento dei quali in proprietà Dentice, mentre richiederebbe una modesta spesa, contribuirebbe a migliorare molto sensibilmente le condizioni di vita degli assegnatari della zona e valorizzerebbe considerevolmente i fondi stessi.

(15266)

« MONASTERIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non creda di dover richiamare l'attenzione della sezione di riforma dell'ente apulo-lucano sulla urgente necessità della sistemazione della strada, attualmente impraticabile, che dalla contrada Fiorentino, in agro di Serranova (Brindisi), mena, con un percorso di 3 chilometri, alla via litoranea Brindisi-Fasano; della costruzione delle connesse carrabili interpoderali, e dell'adduzione della energia elettrica, dalle vicine linee, alle case degli assegnatari che ne sono ancora sprovviste.

« In particolare, la sistemazione della predetta strada potrebbe, con opportune devia-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

zioni dell'attuale servizio di autocorriera tra Serranova e Carovigno, consentire agli assegnatari della zona di sottrarsi dall'isolamento in cui sono costretti a vivere e di raggiungere i vicini centri abitati in cui hanno sede le scuole e gli essenziali servizi civili.

(15267)

« MONASTERIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se sia informato delle condizioni insostenibili in cui versano i contadini Caroli Biagio (podere 1712), Grimaldi Antonio (podere 1714), Sacchi Severino (podere 1709), Filomeno Angelo (podere 1708), Greco Pasquale (podere 1707), Errico Maria Stella (podere 1713), Marzolla Leonardo (podere 1704), Monna Giovanni (podere 1708), Cisternino Angelo (podere 1710), Lofino Pietro (podere 1706), Veccari Angelo (podere 1711), assegnatari di fondi macchiosi e pietrosi nella contrada Macchia San Giovanni dell'agro di Carovigno (Brindisi).

« Lamentano i predetti contadini, oberati di debiti e nella impossibilità di far fronte alle più elementari esigenze di vita della famiglia, che la sezione di riforma dell'Ente apulo-lucano ha limitato il suo intervento per la trasformazione fondiaria all'esecuzione di un'aratura profonda ed alla corresponsione di contributi in denaro per l'opera, veramente immane, di spietramento dei fondi, contributi che, a giudizio degli interessati, risultano inferiori ad un sesto del costo dell'opera stessa, in parte eseguita facendo ricorso a manodopera salariata.

« E per sapere se ritenga la misura dell'intervento della predetta sezione di riforma nell'esecuzione della trasformazione fondiaria nei citati fondi conforme alla lettera ed allo spirito delle disposizioni contenute nelle leggi "Sila" e "stralcio", e se non creda di dover disporre l'erogazione in favore dei contadini interessati di nuovi contributi, al fine anche di consentire loro l'ultimazione della trasformazione stessa.

(15268)

« MONASTERIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per sapere se sono informati di quanto è avvenuto a Gabicce (Pesaro), dove numerose lavoratrici sono state irregolarmente private di una parte dell'indennità di disoccupazione ad opera di quel collocatore comunale, il quale è fatto oggetto dell'accusa, basata anche su dichiarazioni scritte delle in-

teressate relative alle somme effettivamente percepite, di essersi appropriato delle somme non liquidate;

per sapere anche quali provvedimenti intendano adottare e nei confronti del collocatore comunale e nei confronti del comandante della stazione carabinieri di Gabicce, il quale, mentre con tanto zelo all'indomani delle ultime elezioni fece arbitrariamente ammainare la bandiera comunista della sede della sezione locale, non ha sentito la necessità, a quanto risulta, di intervenire in qualche modo contro l'operato del collocatore.

(15269)

« ANGELINI GIUSEPPE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga necessario intervenire sollecitamente perché vengano assicurate le prestazioni sanitarie dell'I.N.A.M. ai minatori pensionati ai sensi della legge n. 5 del 3 gennaio 1960.

« L'I.N.A.M. infatti nega a questi pensionati l'iscrizione, adducendo che tale categoria non è compresa fra quelle per le quali è prevista l'assistenza di malattia, mentre, a parere degli interroganti, è indubbio il diritto alle prestazioni sanitarie da parte anche dei minatori divenuti beneficiari della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi della citata legge n. 5.

(15270)

« BECCASTRINI, BARDINI, TOGNONI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere il suo orientamento in merito alla situazione che è venuta a crearsi dopo l'emanazione della sentenza n. 34 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818, che negava ai pensionati il diritto di percepire l'indennità di disoccupazione.

« Gli interroganti ricordano che le disposizioni emanate dall'I.N.P.S. negano il riconoscimento di questo diritto a coloro che, rispettosi del precetto legislativo allora ritenuto valido, si sono astenuti dal presentare domanda di prestazione — anche perché gli uffici del lavoro, richiamandosi al citato decreto 818, le respingevano — ovvero avuta respinta la domanda si sono astenuti dal produrre ricorso.

« Gli interroganti ritengono che verso questi lavoratori, danneggiati perché ossequianti ad una legge ritenuta allora vincolante, debba

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

essere provveduto a rendere piena giustizia dato anche il rilievo umano e sociale che assume la questione.

(15271) « BECCASTRINI, BARDINI, TOGNONI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per i quali non viene concessa dall'I.N.P.S. di La Spezia la pensione di reversibilità alla signora Ferrari Bruna vedova Putinati.

« Il marito, Gastone Putinati, è stato dipendente del regio arsenale militare marittimo di La Spezia fino al 1934, anno della morte.

(15272) « CRUCIANI, GONELLA GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza dei rilevanti ritardi che da tempo si riscontrano nel pagamento delle pensioni francesi ai lavoratori italiani, pagamento che viene effettuato tramite l'I.N.P.S.; per conoscere i motivi di questi ritardi e quali provvedimenti intenda prendere per eliminarli.

(15273) « NICOLETTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere in base a quali criteri il prefetto di Pisa ha disposto che il contributo all'Ente comunale di Pisa, che per l'esercizio 1957-58 è stato di 26 milioni di lire e per gli esercizi 1958-59 e 1959-60 di 25.753.200 lire, sia per l'esercizio 1960-61 ulteriormente ridotto a 24 milioni di lire, malgrado che l'E.C.A. di Pisa per mancanza di sufficienti mezzi sia costretto ad erogare ai disoccupati sussidi che vanno dalle 300 alle 500 lire mensili, secondo il carico di famiglia; ed agli indigenti sussidi di lire 300 al mese per il capo famiglia e di lire 100 al mese per ogni persona a carico, pari alla media giornaliera di 10 e 3 lire rispettivamente a persona.

« La costante riduzione del contributo statale è tanto più ingiustificata e incomprensibile, in quanto il gettito dell'addizionale sui tributi erariali e locali, che dovrebbe per legge essere riservata al finanziamento degli enti comunali di assistenza, è invece in costante aumento.

« Gli interroganti chiedono di sapere se il ministro non ritenga necessario provvedere con urgenza a che sia assegnato all'E.C.A. di Pisa un congruo aumento della somma annunciata dal prefetto, tale che consenta al predetto ente un'azione assistenziale meno

irrisoria di quella cui sarebbe costretto, ove fosse ridotto il già insufficiente contributo statale.

(15274) « RAFFAELLI, MINELLA MOLINARI ANGIOLA, PUCCI ANSELMO, DIAZ LAURA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se è a conoscenza che il pensionato Lafina Gaspere, certificato d'iscrizione n. 2956499, domiciliato e residente in Paceco (Trapani), non ha avuto corrisposti gli assegni da maggio ad ottobre 1960, perché momentaneamente trasferitosi a Marsiglia.

« Ritornato in patria, gli hanno negato finora la corresponsione dei suddetti assegni per motivi che ancora non si riesce a comprendere.

« L'interrogante chiede, perciò, che il ministro voglia autorizzare gli uffici competenti ad emettere i mandati relativi, trattandosi, tra l'altro, di un povero vecchio, che vive in gravi condizioni di disagio.

(15275) « PELLEGRINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere — in relazione alla circolare con la quale il ministro ha recentemente, in occasione della inaugurazione della stagione lirica al teatro alla Scala di Milano, disposto che gli agenti fiscali dovranno considerare elemento aggravante nella valutazione del reddito, a scopo di tassazione, il possesso di gioielli da parte di signore nelle pubbliche riunioni — se:

1°) il ministro è a conoscenza che le norme fiscali in corso prescrivono agli agenti del fisco di calcolare, per i patrimoni al di sopra di una certa entità, una data percentuale di gioielli, esistano materialmente, questi, o meno;

2°) vengono seguite e perseguite con pari austero rigore gli ammassamenti di ricchezze conseguiti con il commercio di oltrecortina, effettuato per il tramite del partito comunista e pagando un'alta mediazione al partito medesimo; con la differenza però che il danaro guadagnato onestamente e speso in abbigliamento e gioielli mantiene in vita numerose industrie e varie forme di artigianato, mentre il danaro accumulato nasco-stamente dai comunisti serve a preparare le cellule ed a sovvenzionare le scuole comuniste, ove si addestrano gli specialisti della insurrezione.

(15276) « SERVELLO ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere — preso atto della convenzione italo-francese per gli impianti del Moncenisio, conclusa alla metà del settembre 1960 — se sono stati considerati e valutati giustamente i pericoli che incombono sulla val di Susa e sulla intera valle della Dora Riparia in caso di rottura della diga del Moncenisio, la quale è progettata in territorio francese. Se si tiene presente quanto è accaduto nello sbarramento del Gleno, che conteneva solo cinque milioni di metri cubi di acqua, e allo sbarramento del Fréjus, si può appena immaginare quanto potrebbe accadere al Moncenisio, ove dovranno accumularsi nel serbatoio ben 120 milioni di metri cubi, che si potrebbero rovesciare d'un tratto sulla impervia, ma relativamente popolosa, val di Susa.

« L'interrogante ritiene che il Governo italiano dovrebbe doverosamente proporre che la diga, interessando la vita di popolazioni italiane, sorgesse in territorio italiano, dove potremmo esercitare una scrupolosa custodia, che dovrebbe tornare gradita anche alla Francia, la quale, invece, assume con il progetto in corso delle gravi responsabilità verso popolazioni che non la interessano.

« L'interrogante non può non deplorare che particolari interessi industriali e personali abbiano influito nel creare questa situazione completamente anormale e ricorda quanto avevano proposto a suo tempo le autorità svizzere, ben altrimenti pensose dell'avvenire delle proprie popolazioni, a proposito dell'erigendo serbatoio idrico della valle di Lei, in territorio italiano ma sul versante svizzero; esse richiesero il trapasso della piccola striscia di suolo, forse poco più di un chilometro quadrato, sulla quale dovrà sorgere la diga.

« L'interrogante domanda perché nel trattare la convenzione italo-francese nessuno si preoccupò di questa situazione, su di chi incombe la responsabilità e se sia possibile a tutt'oggi alle autorità italiane ottenere garanzie di sicurezza e quali.

(15277)

« SERVELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se sia in grado di confermare quanto è affermato (secondo le notizie date da un giornale) nella sentenza di rinvio a giudizio degli imputati per il cosiddetto "scandalo di Ciampino". Secondo tale documento, un alto ufficiale che aveva segnalato le irregolarità al segretario

generale dell'aeronautica ed al direttore generale dell'aviazione civile dell'epoca " ebbe come premio l'esonero dall'incarico ".

(15278)

« VERONESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della difesa e del tesoro, per sapere quali sono i motivi per cui non s'è corrisposta alcuna indennità di quiescenza o a qualsiasi altro titolo al ragioniere Torrente Antonino fu Michele, nato a Marsala il 19 novembre 1887, dopo ben venti anni di servizio prestati, dal 1924 al 1939, presso la direzione di commissariato militare di Tripoli, e dal 1939 al 1943, epoca in cui fu costretto a rimpatriare per le note vicende belliche, presso la direzione dell'ufficio affari di finanza, sempre a Tripoli.

« Il Torrente, che non gode di alcun assegno, e perciò costretto a vivere una vita di indicibile indigenza, lotta da oltre quindici anni per avere riconosciuti i suoi diritti, che appaiono evidenti *ex lege* 30 novembre 1950, n. 1451.

« L'interrogante chiede ai ministri di disporre l'esame del caso Torrente con tutta la considerazione umana ch'esso merita.

(15279)

« PELLEGRINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, per avere notizie precise sull'ammutinamento delle guardie di finanza verificatosi a Genova con l'appoggio morale di alcuni reparti di carabinieri, ed in particolare per conoscere:

1°) l'origine e lo svolgimento delle richieste dei militari interessati che dettero luogo agli incidenti;

2°) la parte di complicità avuta dal partito comunista in detto ammutinamento, poiché gli ammutinati stessi avrebbero espresso l'intendimento di fare appello al partito comunista stesso, nel caso le loro richieste non fossero esaudite;

3°) se il Governo accedette nelle 48 ore ai *desiderata* degli ammutinati, perché convinto che essi avessero ragione o sotto la pressione del partito comunista;

4°) per conoscere, infine, i risultati delle perquisizioni disposte dall'autorità giudiziaria presso le sedi del giornale ufficiale del partito comunista.

(15280)

« SERVELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per segnalare la grave situazione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

nella quale si trova il consorzio idraulico di terza categoria Tortona-Carbonaria Scrivia a seguito delle estrazioni del materiale ghiaioso, che hanno abbassato il livello dell'alveo del torrente Scrivia, e delle conseguenti maggiori irruenze delle piene stagionali del torrente stesso, che hanno causato, tra l'altro, il crollo del ponte ferroviario sulla linea Torino-Piacenza, la distruzione di numerose opere di difesa spondale, l'asportazione di larghe superfici di terreno ed altri ingenti danni; e per sapere se il Governo intende eseguire le opere progettate dal genio civile di Alessandria, disciplinare rigorosamente l'asportazione della ghiaia e finanziare i lavori previsti dal progetto di massima di sistemazione del torrente Scrivia, già debitamente approvato.

(15281)

« BRUSASCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere l'entità numerica dei vani attualmente vuoti in Italia per l'alto prezzo dei canoni di affitto.

(15282)

« PELLEGRINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conoscere se non ritengano necessaria un'inchiesta sulla gestione affidata all'I.A.C.P. degli alloggi costruiti dallo Stato a totale proprio carico per i sinistrati di guerra di Trieste e se non ritengano di dover disporre affinché l'I.A.C.P. di Trieste contenga per ora i canoni di locazione nella misura dell'1,50 per cento del prezzo di cessione indicato nei bandi per il riscatto e rimborsi agli inquilini la differenza maturata dal giorno dell'occupazione degli alloggi.

« Con riferimento alle risposte ottenute a due precedenti interrogazioni rispettivamente del 28 marzo 1960 e 16 settembre 1960, l'interrogante fa presente che la decisione annunciata di ridurre gli affitti e di rimborsare gli inquilini sulla base del 0,09 per cento non corrisponde certamente ad una riduzione che porti i canoni di locazione al livello dell'1,50 per cento del costo di costruzione degli alloggi. Infatti l'inquilino che paga attualmente lire 5.000 di fitto mensile, per effetto della riduzione annunciata verrà a pagare 4.995,50 lire mensili, pari a 59.946 annue, le quali, in ragione dell'1,50 per cento dovrebbero corrispondere ad un costo di costruzione dell'alloggio di circa 4 milioni. Dai bandi non figura un solo alloggio del genere, per il quale sia stata chiesta una somma di tale entità per la cessione in proprietà.

« Inoltre, dal consuntivo per l'anno finanziario 1957-58 dell'I.A.C.P., risulta che l'I.A.C.P. ha riscosso nell'anno in esame 23,8 milioni circa in più rispetto al dovuto 1,50 per cento del costo di costruzione, con una maggiorazione quindi del 25 per cento e non soltanto del 0,09 per cento.

« Da queste considerazioni si deduce che in determinati casi la riduzione, per contenere il canone d'affitto nella misura dell'1,50 per cento del costo di costruzione dell'alloggio, — come stabilito dalla legge e dalla circolare — dovrebbe essere anche del 50 per cento rispetto all'affitto attuale.

(15283)

« VIDALI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a sua conoscenza che i coltivatori e i pastori di Montella (Avellino), pur essendosi ripetutamente rivolti alle competenti autorità provinciali per far presente l'opportunità che la data a partire dalla quale è consentita l'accensione delle stoppie venga anticipata al 1° agosto per consentire la tempestiva messa a coltura delle foraggere da rinnovo, non sono finora riusciti a far valere le loro ragioni e se non ritenga di dover intervenire affinché la giusta, motivata richiesta degli interessati possa trovare accoglimento.

(15284)

« GRIFONE, MARICONDA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per sapere se sono a conoscenza della viva agitazione esistente nelle classi contadine del trapanese per la mancata considerazione, sul piano amministrativo, dei danni subiti dalle aziende agricole di Trapani in seguito a calamità naturali; se non ritengano di disporre tutte quelle agevolazioni fiscali e tributarie che possano consentire alle suddette imprese una ripresa produttiva.

(15285)

« PELLEGRINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga opportuno dare disposizioni affinché siano riportate ad un livello più equo le tariffe praticate dalla ditta Tulli che ha in concessione il servizio di autolinea Sezze-Latina.

« La richiesta è motivata dal fatto che con il 15 novembre 1960, la tariffa per detto percorso (chilometri 19) è stata elevata a lire 160 aggravando le condizioni degli utenti (circa 300) quasi tutti studenti, operai ed impiegati.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

« L'interrogante chiede inoltre di sapere se non creda necessario far richianare la ditta Tulli all'osservanza dei propri doveri, sia per quanto riguarda l'osservanza degli orari sia per le condizioni degli automezzi usati.

(15286)

« CIANCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere quali sono le aziende elettromeccaniche alle quali si applica l'accordo intervenuto recentemente fra Intersind e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere, per ciascuna azienda, le risultanze dell'ultimo bilancio.

(15287)

« VERONESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, anche in relazione alla risposta data dal ministro ad analoga interrogazione dell'interrogante, per sapere se finalmente gli organi competenti del Ministero della sanità sono a conoscenza che il professor Antonino Balducci Gugliotta, studioso di Palermo, ivi residente in via Honel 10, collaborato da altri valenti studiosi, ha in fase di esperimento un nuovo vaccino anticancro che ha dato finora notevoli risultati positivi e che le ricerche del professor Gugliotta hanno suscitato l'interesse di studiosi americani e della confederazione degli industriali chimici e farmaceutici di Roma, per cui la risposta del ministro alla surricordata interrogazione lascia quanto meno perplessi.

« L'interrogante chiede, inoltre, di sapere quali interventi il ministro intende disporre per aiutare il ricercatore palermitano a portare avanti i suoi importanti studi che aprono l'animo di tutti a tanta speranza, e se non ritenga che ogni colposa inerzia in questo campo o tardivo intervento da parte degli organi statali italiani competenti può determinare gravi responsabilità per quello che sarà il futuro di queste ricerche.

(15288)

« PELLEGRINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se questa volta nel piano per le autostrade verrà inclusa anche la Sardegna, che è stata ingiustamente esclusa nei piani precedenti, e la cui inclusione si rende ormai indispensabile sia per l'aumento continuo del

traffico stradale sia per le sicure prospettive per l'incremento di correnti turistiche dall'Italia e dall'estero verso l'isola.

(15289)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se — considerata l'importanza climatica e turistica di Fiuggi (Frosinone), anche per la sua vicinanza alla capitale, e considerato che oggi non vi si accede se non per la via Prenestina, scomoda al grande traffico, o per una strada provinciale che la collega ad Anagni sulla Casilina — non ritiene opportuno comprendere nel piano di costruzione autostrade in elaborazione un tronco che colleghi direttamente Fiuggi al tronco Roma-Capua dell'autostrada del Sole.

« Ciò anche in considerazione della importanza che il detto piano autostradale sembra giustamente dare agli investimenti nell'Italia meridionale, delle caratteristiche di zona depressa e quindi del bisogno di lavoro che manifesta la provincia di Frosinone, e dell'importanza che Fiuggi ha, come stazione climatica, per la clientela meridionale, cui ne sarebbe facilitato l'accesso dal proposto raccordo.

(15290)

« PREZIOSI OLINDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga di dover disporre che da parte della sezione di riforma dell'Ente apulo-lucano sia corrisposto agli assegnatari Marzolla Leonardo, Lofino Pietro, Cisternino Angelo ed Arrigo (Serranova di Brindisi) un contributo adeguato alla spesa da essi sostenuta per lo scavo di un pozzo nel fondo ricevuto in assegnazione.

« I predetti assegnatari fanno, infatti, presente di aver ricevuto dal citato ente un contributo di lire 25.000, in media, per una spesa che si è aggirata intorno al mezzo milione di lire, costo del motore compreso.

(15291)

« MONASTERIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se sia a conoscenza che il contadino De Giovanni Giovanni, assegnatario, in virtù della legge stralcio, del podere 231 in agro di Serranova (Brindisi), essendosi limitata ad uno scasso poco profondo del terreno la trasformazione compiuta dalla sezione di riforma dell'Ente apulo-lucano, ha dovuto procedere interamente a sue spese, contraendo ingenti debiti, all'esecuzione di una aratura

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

profonda, alla costruzione di un fabbricato con stalla e deposito ed all'impianto di 100 alberi di fico, 150 di mandorlo e 50 di olivastro.

« E per sapere se non ritenga doveroso che sia concesso al De Giovanni un contributo commisurato ai sacrifici affrontati, secondo lo spirito e la lettera delle leggi " Sila " e " stralcio ".

(15292)

« MONASTERIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga di dover considerare la necessità che al contadino Vacca Angelo, assegnatario, in virtù della legge stralcio, di un podere nell'agro di Serranova (Brindisi), sia assegnato dalla sezione di riforma dell'Ente apulo-lucano un contributo per l'impianto di 100 alberi di fico, 100 di mandorlo e 100 di olivastro, eseguito interamente a proprie spese.

(15293)

« MONASTERIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga di dover richiamare l'attenzione della sezione di riforma dell'Ente apulo-lucano sulla necessità di corrispondere un adeguato contributo al contadino Franceschini Giuseppe, assegnatario, in virtù della legge stralcio, del podere 230 in agro di Carovigno (Brindisi), il quale per l'esecuzione dello spietramento del podere, l'impianto di 150 alberi di fico o di mandorlo e di un vigneto dell'estensione di 25 are ha ricevuto dal predetto ente la somma irrisoria di lire 50 mila.

(15294)

« MONASTERIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere l'importo della somma versata dalla sezione di riforma dell'ente apulo-lucano all'azienda Principe Dentice di Frasso, quale rimborso della spesa che la medesima avrebbe sostenuto per la esecuzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge " stralcio ", della trasformazione fondiaria della parte delle terre del " terzo residuo ", site nell'agro di Carovigno (Brindisi), successivamente assegnate ad otto contadini.

(15295)

« MONASTERIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto ad ampliare, onde trasformarle

in case coloniche, le casette-appoggio di cui dispongono i contadini Marzolla Leonardo, Caroli Biagio, Monna Giovanni, Veccari Angelo, assegnatari di poderi in contrada Macchia San Giovanni dell'agro di Carovilli (Brindisi); e per sapere se non creda di dovere sollecitare l'adozione, da parte della sezione di riforma dell'ente apulo-lucano, dei provvedimenti necessari al completamento delle case suddette.

(15296)

« MONASTERIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare in ordine alla necessità di un sollecito intervento atto a risollevarle le sorti delle aziende agricole del pavese, minacciate da una crisi che mai, come in questo anno 1960, si è rivelata acuta e diffusa.

(15297)

« SERVELLO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se è vero che uffici del Ministero hanno sostenuto la tesi che la pubblicazione del decreto sulla procedura per i licenziamenti individuali ha come conseguenza il rifiuto ad associazioni diverse da quelle della Confindustria di patrocinare, nelle commissioni paritetiche, l'interesse dei propri associati;

per conoscere se il Ministero intende dare pubblica smentita a questa affermazione che è contraria allo spirito fiduciario che presiede alla tutela ed alla rappresentanza di un associato.

(15298)

« MAGLIETTA, CONTE, PEZZINO, SULOTTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza del notevole inquinamento delle acque del fiume Serchio ed in particolare nel suo corso dalla città di Lucca al mare, causato dall'afflusso di diliquami delle attività industriali, e che ha provocato la perdita di notevole parte della fauna ittica con grave danno dei pescatori; e per sapere se e come intende intervenire per eliminare o ridurre gli inconvenienti sopra lamentati.

(15299)

« RAFFAELLI, PUCCI ANSELMO, LIBERATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere che cosa abbiano fatto l'ufficio assistenza della prefettura di Cagliari e l'ente comunale di assistenza del

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

comune di Cagliari nei confronti di questa notizia apparsa sul giornale *L'Unione Sarda* di Cagliari del 16 dicembre 1960, sotto il titolo « Disoccupato con 11 figli »: Giovanni Fadda, Borgo Sant'Elia 2-A, n. 23. Sono disoccupato, in miseria e privo di qualsiasi assistenza. Ho undici figli a carico. Cosa debbo aggiungere? Mi appello al buon cuore dei suoi lettori »; e se sia ammissibile che la famiglia di un cittadino italiano, disoccupato perché non trova lavoro, debba trovarsi così abbandonata senza assistenza di sorta che assicuri ad essa il minimo indispensabile per vivere. (15300) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i suoi intendimenti circa lo stanziamento dei fondi occorrenti per definire le pratiche dei danneggiati dall'alluvione dell'autunno 1951 nelle zone del Sarrabus, dell'Ollastra ed altre della Sardegna, pratiche che ancora numerosissime sono giacenti presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, e presso gli uffici del genio civile di Cagliari e di Nuoro. (15301) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti siano stati predisposti, o verranno predisposti dai competenti organi periferici del Ministero (provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, genio civile di Sassari) e dall'amministrazione provinciale di Sassari per porre riparo con ogni possibile urgenza al pericolo di frane che minaccia la frazione di San Lorenzo nel comune di Osilo e la sua popolazione, pericolo che appare in tutta evidenza con la caduta sulla carrozzabile Osilo-Sorso di enormi massi che hanno ostruito il traffico e posto in rischio la vita di due famiglie della zona.

« L'interrogante fa presente che vi sono stati già dei precedenti dolorosi: infatti anni or sono una grossa frana seppellì otto persone, ed in altra analoga circostanza un bambino rimaneva ucciso. (15302) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere se non intenda svolgere la più intensa azione politica, ad ogni livello internazionale, affinché, in Algeria si plachi la violenza e agli algerini sia consentito di decidere liberamente del proprio avvenire.

« Infatti, quanto accade in Algeria turba profondamente la coscienza cristiana del po-

polo italiano, perché laddove la persona umana subisce oltraggio, una tale coscienza rimane profondamente offesa.

« Dal suo canto, il comunismo internazionale, che ovunque si è imposto con la violenza (ultimo il massacro d'Ungheria) e quello nazionale — che sempre fu con esso moralmente corresponsabile — fanno leva sui fatti d'Algeria per apparire difensori dei popoli che aspirano all'indipendenza. (15303) « GAGLIARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno che venga elevata a ventuno anni l'età minima per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia.

« Gli interroganti fanno presente che l'attuale limite minimo d'età (diciotto anni) appare inadeguato all'esigenza che i candidati all'abilitazione all'insegnamento della stenografia siano in possesso di titolo di studio medio superiore. Sembra infatti indispensabile che venga lasciato ai candidati un periodo di tempo sufficiente, dopo il conseguimento del titolo di studio medio superiore, per la specifica preparazione all'abilitazione. Agli aspiranti all'abilitazione in stenografia è richiesta oggi la conoscenza di cinque sistemi stenografici e di un complesso di cognizioni storiche e didattiche attinenti alla stenografia, oltreché il superamento di una prova scritta di cultura generale: sembra impossibile che l'insieme di queste specifiche conoscenze possa venire acquisito contemporaneamente al titolo di studio medio superiore.

« Gli interroganti fanno inoltre rilevare che, essendo stato portato l'insegnamento della stenografia nell'intero quadriennio degli istituti professionali e — per ora in via complementare — fino al quinto anno degli istituti tecnici per ragionieri, appare per vari motivi inopportuno che tra insegnante e allievo possa non esservi una sufficiente differenza d'età. (15304) « BERTÈ, BIANCHI GERARDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i criteri secondo i quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha dato applicazione alla legge 20 febbraio 1958, n. 55.

« In particolare, l'interrogante chiede di conoscere quali sono le ragioni secondo le quali l'I.N.P.S. ha respinto la domanda di pensione di reversibilità presentata dalla si-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

gnora Turchet Teresa vedova Bonamigo Odoardo residente a Pordenone (Udine) (sede di Udine dell'I.N.P.S.).

« La signora Turchet vedova Bonamigo può far valere nella assicurazione obbligatoria n. 44 contributi nel quinquennio precedente la morte del marito (avvenuta il 7 febbraio 1958), ma il riconoscimento del servizio U.N.P.A., valido in base alla legge 20 febbraio 1958, n. 55 (dichiarazione n. 2536/1 della prefettura di Udine) fa superare il limite delle 52 marche settimanali richieste dalla legge.

« Poiché il Parlamento in sede di discussione della legge 20 febbraio 1958, n. 55, aveva positivamente risolto i casi come il suaccennato, l'interrogante chiede inoltre di sapere se il ministro non intenda intervenire nei confronti dell'I.N.P.S. al fine di risolvere questi casi secondo la volontà dei legislatori. (15305) « BETTOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga che la Società strade ferrate sarde debba concedere ai dipendenti l'equiparazione del trattamento salariale con quello fatto dalle aziende similari di altre regioni d'Italia ai propri dipendenti; e se non ravvisi la necessità di intervenire presso la società concessionaria sopra nominata perché elimini tali sperequazioni salariali che tengono i lavoratori sardi in condizione d'inferiorità nei confronti dei lavoratori di eguale lavoro nel resto d'Italia. (15306) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro per la riforma della pubblica amministrazione, per conoscere per quali motivi alcune categorie di dipendenti del Ministero dei trasporti, del Ministero delle poste e telecomunicazioni e dei Ministeri finanziari — e particolarmente i ferrovieri, i postelegrafonici e i dipendenti dai monopoli — siano state escluse dal progetto di legge riguardante le agevolazioni di carriera al personale statale, approvato di recente dal Consiglio dei ministri. (15307) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga che l'amministrazione debba provvedere ad adeguare il trattamento di pensione per gli insegnanti, collocati a riposo antecedentemente al 1° luglio 1956, col trat-

tamento previsto per gli insegnanti che con parità di anni di servizio, siano andati in pensione dopo il 1° luglio 1956.

(15308) « POLANO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri della marina mercantile e degli affari esteri, per sapere quali sono stati i motivi che hanno indotto le autorità libiche a sequestrare, al largo di Zuara, due pescherecci di Mazara del Vallo e quali iniziative hanno preso per la restituzione agli armatori D'Alfio e Giacalone dei pescherecci *Franca Stella* e *l'Asinello*; se non ritengano comunque di intervenire prontamente.

(15309) « PELLEGRINO, SPECIALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per chiedere se è a conoscenza che in provincia di Trapani da oltre dieci anni non si bandiscono concorsi per l'apertura di nuove farmacie.

« La situazione venutasi a creare in conseguenza di ciò ha destato e continua a destare vivissimo stupore e malcontento per il fatto che nella zona esistono ben 23 farmacie vacanti da lunghissimo tempo, fra vecchie farmacie e quelle di nuova istituzione, e precisamente dieci da un decennio e 13 di nuova istituzione, create con decreto prefettizio del 13 giugno 1958. Tale stato di cose danneggia tanto i farmacisti disoccupati quanto quelli che hanno la gestione provvisoria di una farmacia senza titolare; i primi sono in affannosa ricerca di sistemazione, e i secondi, tra l'altro, sono esclusi dal godimento della indennità di disagiata residenza che con la proposta di legge Merlin, già approvata dalla Camera dei deputati, ed in atto pendente dinanzi al Senato, è stata elevata a lire 400 mila annue ed è fino ad oggi riconosciuta soltanto ai titolari.

« L'interrogante chiede che con provvedimento di urgenza tale grave situazione venga a cessare.

(15310) « DEL GIUDICE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere — con riferimento a precedente interrogazione dello stesso interrogante n. 9453 e risposta del ministro in data 5 gennaio 1960 — quale definitiva soluzione sia stata adottata per sistemare l'alimentazione idrica del comune di Mores (Sassari), giacché, mentre nella citata risposta del ministro si diceva che tale alimentazione sarebbe stata effettuata attra-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

verso l'acquedotto del Bidighenza, ritenendo inattuabile l'allacciamento all'acquedotto del Gaccano, ora, invece, pare — per affermazioni fatte dal direttore generale dell'ente sardo autonomo fognature acquedotti — che la soluzione sarebbe ancora incerta tra l'allaccio al bacino del Bidighenza oppure all'acquedotto del Gaccano.

(15311)

« POLANO ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno, al fine di conoscere se, indipendentemente da inammissibili diretti interventi dell'esecutivo nei confronti di provvedimenti propri dell'autorità giudiziaria, ritenga illuminate recenti determinazioni che feriscano principi superiori di libertà e, particolarmente, di libertà di stampa — esse, suscettibili di pericolosi sviluppi, sembrando ad un tempo aberranti ed inadeguate in cospetto a fatti, che, se veri, denuncerebbero sintomi e realtà di una complessa e grave situazione per la saldezza dello Stato — non potendo non essere ragione di preoccupazione non la espressione di singoli cittadini funzionari, ma la pubblica manifestazione di reparti di corpi armati, fondamentali per la struttura della società civile, quale tuttora organizzata.

(774)

« DEGLI OCCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro degli affari esteri, al fine di conoscere se il Governo italiano è fermamente deciso a considerare connessi i problemi dell'alleanza atlantica e dell'unità europea che, integrandola, la controlla e che, pur limitata nelle realtà politiche nazionali attuali (e proprio per questo), non può consentire — a proposito degli avvenimenti di Algeria — atteggiamenti imprudenti e valutazioni insidiatrici della solidarietà tra le superstiti potenze europee con i loro interessi che si proiettano fuori dei loro confini e sui quali, esse, hanno diritto di responsabile giudizio che, tra l'altro, appare lontano dai ciechi estremismi e dalle troppo facili contrapposte esaltazioni.

(775)

« DEGLI OCCHI ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere l'orientamento del Governo circa la prosecuzione dei lavori contemplati nel progetto di sistemazione dell'Adige-Tartaro-Canal Bianco.

« L'urgenza di una risposta deriva dalla esasperante lentezza con cui l'opera viene

portata avanti, nonostante 14 anni di pressioni esercitate da enti, organizzazioni, masse di lavoratori e singoli cittadini.

« Tale urgenza è inoltre motivata dalle preoccupazioni — tuttora non sopite — di veronesi e mantovani per la recente minacciosa crescita del livello delle acque del Garda; dall'entità dei danni da questa arrecati alle popolazioni rivierasche; dagli allarmi diffusi e crescenti per le manovre di gruppi di potere economico, tendenti a modificare, a proprio favore, il progetto esistente.

(776) « AMBROSINI, MONTANARI SILVANO, CAVAZZINI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, in merito alle elezioni per il rinnovo degli organi dirigenti delle casse mutue malattia dei coltivatori diretti, in provincia di Foggia, ed in particolare sui seguenti fatti:

a) le elezioni sono state finora indette ovunque senza dare agli interessati il tempo sufficiente per la formazione delle liste dei candidati e per affrontare gli incumbenti burocratici richiesti;

b) in vari comuni, per evitare comunque liste concorrenti a quella della Confederazione dei coltivatori diretti, si è fatto ricorso ad espedienti ed arbitri inauditi.

« A dimostrazione di ciò citano i seguenti esempi:

1°) nel comune di San Nicandro Garganico il dirigente della cassa mutua ha respinto la lista dell'Alleanza dei contadini, adducendo che uno dei candidati sarebbe stato cancellato il giorno innanzi dall'elenco degli assicurati e che per un altro candidato sarebbe esistita una discordanza tra la data di nascita annotata sull'elenco degli assicurati e quella risultante dai documenti anagrafici esibiti. Provveduto da parte dell'organizzazione interessata alla presentazione di una nuova lista, questa veniva pure respinta con il pretesto che per un altro candidato sarebbe avvenuta qualche giorno prima la cancellazione dall'elenco;

2°) nel comune di Cerignola la lista dell'Alleanza dei contadini è stata respinta all'ultimo momento con il medesimo pretesto della discordanza circa una data di nascita;

3°) a Lucera è stata presentata per prima la lista dell'Alleanza dei contadini ma a questa è stato attribuito il secondo posto invece che il primo, riservato arbitrariamente alla lista della Confederazione dei coltivatori diretti. Poi la lista dell'Alleanza è stata dichiarata non valida, con uno specioso pretesto.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1960

Intanto si è appreso, da dichiarazioni rese dal segretario di quel comune, che la lista della Confederazione dei coltivatori diretti è stata presentata fuori termini;

4°) a San Nicandro, a Cerignola, a Lucera e in tutti gli altri comuni, ove le elezioni sono state indette, pochi giorni prima la direzione della Cassa mutua provinciale ha sciolto i rispettivi consigli direttivi, nominandovi dei commissari di sua fiducia, evidentemente allo scopo di poter operare i suoi gravi arbitri.

(777) « MAGNO, CONTE, DE LAURO MATERA ANNA, KUNTZE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

PAJETTA GIULIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIULIANO. Prima della chiusura dei nostri lavori, desidero sollecitare lo svolgimento delle interpellanze sulla politica estera. Sarebbe anche opportuno conoscere dal rappresentante del Governo se al Senato, dove sono state presentate interpellanze ver-

tenti sullo stesso oggetto, si svolgerà nella prossima settimana l'atteso dibattito di politica estera. In tal caso, non insisteremo perché la risposta del Governo abbia subito luogo anche qui alla Camera, accontentandoci di svolgere queste interpellanze alla ripresa dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Il Governo?

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il ministro degli affari esteri risponderà al Senato alle interpellanze sulla politica estera nella seduta di lunedì 19 dicembre.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Desidero sollecitare lo svolgimento di una nostra interpellanza concernente le trattative per le minoranze dell'Alto Adige. Sottolineo in particolare la necessità che lo argomento sia discusso immediatamente alla ripresa dei lavori e, comunque, prima che le trattative stesse siano definite.

PRESIDENTE. Interesserò il ministro competente.

La seduta termina alle 23,25.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI